DeJure

Archivio selezionato:

Autorità: Legge Data: 27/12/2013 Numero: 147

Gazzetta uff.: 27/12/2013

N. gazzetta: 302

Classificazioni: CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO - Bilancio dello Stato e legge

finanziaria **Testo vigente**

Epigrafe

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in Suppl. ordinario n. 87 alla Gazz. Uff., 27 dicembre 2013, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ARTICOLO N.1

Art. 1.

COMMA 1

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

COMMA 2

2. Nell'allegato 2 e' indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

COMMA 3

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono

inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.

COMMA 4

- 4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:
- a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternita' e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

COMMA 5

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.

COMMA 6

6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

COMMA 7

7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1º marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o piu' proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilita' annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

COMMA 9

9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione puo' essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalita' di sviluppo anche nel settore agricolo.

COMMA 10

10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

COMMA 11

11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

COMMA 13

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

COMMA 14

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato.

COMMA 15

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

COMMA 16

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.

COMMA 17

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.

COMMA 18

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte,

per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalita' per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato ad attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

COMMA 19

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonche' a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

COMMA 20

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita' di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

COMMA 21

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

COMMA 22

22. Al fine di salvaguardare la continuita' occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e' concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con

il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo e' corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non puo' superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non puo' comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

L'incentivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente comma, ivi incluse le modalita' di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.

Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

COMMA 23

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le universita' che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei Paesi di origine, e' destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

COMMA 24

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita', affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

COMMA 25

25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

COMMA 27

27. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

COMMA 28

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonche' di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualita' dell'ospitalita' italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una piu' corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 e' concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attivita' di promozione di certificazione del marchio «Ospitalita' Italiana -- Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

COMMA 29

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

COMMA 30

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell' articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).

COMMA 31

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani

imprenditori agricoli e ittici di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni.

COMMA 32

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

COMMA 33

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicita' on line) --

- 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
- 2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti» (1).
- (1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge, l'applicazione del presente comma e' rinviata al 1° luglio 2014.

COMMA 34

- 34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- «2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

- 35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
- «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

COMMA 37

37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

COMMA 38

38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, gia' approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001, e' autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1º gennaio 2012, e' autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

COMMA 39

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, e' espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

COMMA 40

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

COMMA 41

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli

- 42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
- b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
- c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,».

COMMA 43

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attivita'.

Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attivita' oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

COMMA 44

44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

COMMA 45

45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.

- 46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
- «8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato

secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

COMMA 47

47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

- 48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:
- a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
- b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei

progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

COMMA 49

- 49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
- «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

- 50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
- «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

COMMA 52

52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente:

«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa' private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».

COMMA 53

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalita' operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il piu' ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari

e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

COMMA 54

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilita' di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

COMMA 55

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.

COMMA 56

56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive.

- 57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, universita' e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
- a) ricerca e sviluppo di software e hardware;

- b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;
- c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
- d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
- e) creazione di nuove realta' industriali;
- f) promozione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e innovativi;
- g) condivisione di esperienze con il territorio;
- h) sostegno per l'applicazione delle idee;
- i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.

COMMA 59

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57.

COMMA 60

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

COMMA 61

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione.

COMMA 62

62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

- 63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
- a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad

attivita' e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;

- b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
- c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

COMMA 64

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

COMMA 65

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

COMMA 66

66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.

COMMA 67

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

COMMA 68

68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015.

Per la realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

COMMA 69

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

COMMA 70

- 70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;
- b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».

COMMA 71

- 71. E' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:
- a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
- b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

COMMA 72

- 72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
- «9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

COMMA 73

73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione straordinaria della rete

ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 74

74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

COMMA 75

75. In considerazione della strategicita' dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

COMMA 76

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell' articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

COMMA 77

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuita' territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all' articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 78

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».

COMMA 80

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, e' autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

COMMA 81

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualita' dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

COMMA 82

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 81.

COMMA 83

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

COMMA 84

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformita' a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonche' i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unita' di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita' di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocita' commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale e' ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

COMMA 86

86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

COMMA 87

87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

COMMA 88

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara.

Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.

COMMA 89

89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

COMMA 90

90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell' articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

COMMA 91

91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attivita' aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

COMMA 92

- 92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
- «l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
- l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle imprese iscritte, in relazione alle modalita' concrete di svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonche' alla regolarita' della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

- b) all'articolo 10, comma 1:
- 1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
- «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
- 1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
- 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

- 3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
- 4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
- 5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
- 6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
- 7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;
- 2) la lettera g) e' abrogata.

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

COMMA 94

94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.

COMMA 95

95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

COMMA 96

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

COMMA 97

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo

economico -- Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e' autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 98

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalita' di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilita' e trasporto.

COMMA 99

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

COMMA 100

100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

COMMA 101

- 101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
- «5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.
- 5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COMMA 102

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalita', in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

COMMA 103

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

COMMA 104

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

COMMA 105

105. Al fine di garantire continuita' di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato.

COMMA 106

106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.

4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacita' operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

COMMA 108

108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:

«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

COMMA 109

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, e' autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonche' il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

COMMA 110

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilita' al servizio della Fiera di Verona.

COMMA 111

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerita' degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

COMMA 112

112. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

COMMA 113

113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformita' alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita' competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

COMMA 114

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

COMMA 115

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

COMMA 116

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:

«ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;

ee-sexies) Capo Milazzo».

COMMA 117

117. Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015.

Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell' articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette gia' istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell' articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

COMMA 118

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attivita' produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza.

Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

COMMA 119

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

COMMA 120

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e' destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

COMMA 121

121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:

«n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

COMMA 123

- 123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1).
- (1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 3, comma 6, del D.L. 28 gennaio 2014, n, 4, non ancora convertito in legge.

COMMA 124

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118.

COMMA 125

125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

COMMA 126

126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e' esclusa l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita' delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalita' transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

- 127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
- b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;
- c) il comma 2 e' abrogato.

128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il

triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (A).

(A) In riferimento al presente comma vedi: Nota INAIL 23 gennaio 2014, n. 107562.

COMMA 129

- 129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione di cui al comma 128 (A).
- (A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INAIL 20 gennaio 2014, n. 4.

COMMA 130

- 130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:» (A).
- (A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INAIL 20 gennaio 2014, n. 4.

COMMA 131

- 131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85 (A).
- (A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INAIL 20 gennaio 2014, n. 4.

- 132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
- «4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

- b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;
- c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente:

«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1».

- 133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;
- b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMA 135

135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilita'» sono soppresse.

COMMA 136

136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 e' abrogato.

COMMA 137

- 137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;
- b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

COMMA 138

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

- 139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- [a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
- «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;] (1)
- b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
- a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
- 2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
- a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
- c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
- d) all'articolo 16:
- 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al:
- a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
- b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
- 2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a:
- «unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:
- a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
- 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1» (2).
- (1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 7-ter, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
- (2) Per le modifiche al presente capoverso vedi l'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge.

140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui

produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

COMMA 141

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

COMMA 142

142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma 145.

COMMA 143

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

COMMA 144

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

COMMA 145

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

COMMA 146

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

COMMA 147

147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di

cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, e' vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 142.

COMMA 148

148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145.

COMMA 149

149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 22 e' inserito il seguente:

«22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

COMMA 150

150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione e' effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

COMMA 151

151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150 non e' consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

COMMA 152

152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

COMMA 153

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalita' per la definizione di un sistema di remunerazione di capacita' produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilita', nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.

Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.

COMMA 154

154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e' concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

COMMA 155

155. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' sostituito dal seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento e' applicato per gli impianti a certificati verdi sul

coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e' comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

COMMA 156

- 156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

COMMA 157

157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

COMMA 158

- 158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
- «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;
- b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
- «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

COMMA 159

159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

COMMA 160

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
- «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresi' il costo dell'attivita' di assistenza sostenuto dalle societa' sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attivita' di assistenza nelle medesime trattative»;
- b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole:
- «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»;
- c) all'articolo 106:
- 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
- «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
- 2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;
- 3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;
- d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

- 162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»:

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla meta'» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

COMMA 163

163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 164

- 164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;
- b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis. -

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

NOTE

i) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

COMMA 165

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».

COMMA 166

166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

- 167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

- b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
- c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».

- 168. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente:
- «56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

COMMA 169

169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».

COMMA 170

170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e' inserita la seguente: «, 56-bis.1».

COMMA 171

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

COMMA 172

- 172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:
- «488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

- 173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
- «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°

gennaio 2014. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2».

COMMA 174

174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:

«d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

COMMA 175

175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

COMMA 176

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' prorogato al 31 dicembre 2016.

COMMA 177

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

COMMA 178

178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

COMMA 180

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalita' e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

COMMA 181

181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato.

COMMA 182

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

COMMA 183

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a

ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

COMMA 184

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

- 185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
- b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
- c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
- «a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
- d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
- «19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
- Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.
- 19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»;
- e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una

durata non inferiore»;

f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

COMMA 186

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

COMMA 187

187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».

COMMA 188

188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi gia' disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

- 189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
- «anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;
- b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

190. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017».

All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» e' sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COMMA 191

191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 e' incrementato di 6.000 unita'.

Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».

COMMA 192

192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

COMMA 193

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.

L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo' avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- 194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 , appartenenti alle seguenti categorie:
- a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile , ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i

requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

COMMA 195

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

COMMA 196

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

COMMA 197

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

COMMA 198

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

COMMA 199

199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone

affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 200

200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo e' ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

COMMA 201

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che e' contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo.

COMMA 202

202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

COMMA 203

203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMMA 204

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 205

205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

COMMA 206

206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

COMMA 207

207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilita' della regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse impegnate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 209

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarieta' nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell' articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

COMMA 210

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullita' delle medesime.

COMMA 211

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilita' di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

COMMA 212

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorita' per i comuni che assumano nei limiti delle facolta' assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessita' funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita' del personale in servizio e la correlata spesa, nonche' l'effettiva sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

COMMA 213

213. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell' articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

COMMA 214

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilita'.

COMMA 215

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

COMMA 216

216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

COMMA 217

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

COMMA 218

218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, e' rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonche' al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilita':
- a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonche' a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;
- b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;
- 2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
- c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilita' finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non puo' superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonche' di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvedera' al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonche' delle eventuali penalita';
- d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonche' l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta' di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attivita' di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

COMMA 221

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

COMMA 222

222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento

di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.

COMMA 223

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

COMMA 224

224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 225

225. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all' articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

COMMA 226

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le societa' controllanti e le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna societa'.

COMMA 227

227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

COMMA 228

228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
- b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
- c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».

COMMA 229

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformita' dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita', e' istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

COMMA 230

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

COMMA 231

231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 62-ter. --

(Anagrafe nazionale degli assistiti). --

- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
- 2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
- 3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
- 4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
- 5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.
- 6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
- a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio:
- b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
- c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della

normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi del presente decreto».

COMMA 232

232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunta la seguente:

«f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

COMMA 233

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unita'.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMA 234

234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento».

- 235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»;
- b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

COMMA 236

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

COMMA 237

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprieta' degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

COMMA 238

238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.

COMMA 239

239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMA 240

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

COMMA 241

241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

COMMA 242

242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie

disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

COMMA 243

243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

COMMA 244

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione.

COMMA 245

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

COMMA 246

246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorita' dell'Unione europea, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo puo' essere comunque stipulato.

247. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

COMMA 248

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facolta' di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalita' di cui al primo periodo.

COMMA 249

249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

COMMA 250

250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce gia' depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

COMMA 251

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 252

252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

253. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

COMMA 254

254. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo' autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

COMMA 255

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

COMMA 256

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

COMMA 257

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro.

COMMA 258

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

COMMA 259

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014

il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

COMMA 260

260. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 261

261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

COMMA 262

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate nel bilancio.

- 263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).
- (1) Per la riduzione di spesa di cui al presente comma vedi l'articolo 3, comma 2-sexies, del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 2014, n. 6.

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

COMMA 265

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 266

266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 267

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonche' di garantire l'indispensabile attivita' di consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

COMMA 268

268. Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonche' per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di dodici unita', previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

269. Per le finalita' di cui al comma 268, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianita' con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.

COMMA 270

270. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilita' «Arma dei Carabinieri».

COMMA 271

271. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2195. --

(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) --

1. Per il sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

COMMA 272

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

COMMA 273

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, e' autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalita' e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del

Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attivita', gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operativita' della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonche' per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12.

Ai componenti della delegazione di cui al presente comma e' corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita' di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione puo' essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

COMMA 274

274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia -- Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

COMMA 275

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

COMMA 277

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalita' di cui al presente comma e' erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

COMMA 278

278. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

COMMA 279

- 279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
- b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi».

COMMA 280

280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.

COMMA 281

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.

COMMA 283

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 e' limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

COMMA 284

284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 285

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed e' ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

COMMA 286

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

COMMA 287

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

COMMA 288

288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

COMMA 289

289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorita'.

A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali gia' in uso

governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

COMMA 290

290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;

conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

COMMA 291

291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse,».

COMMA 292

292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

COMMA 293

293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , l'importo di 5 milioni di euro e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed e' riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

- 294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
- a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
- b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

- c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
- d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
- e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

- 295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
- «7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti»;
- b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

COMMA 296

296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalita' di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

COMMA 297

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

COMMA 299

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

COMMA 300

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonche' sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre strutture a carattere museale, e' attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

COMMA 301

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

COMMA 302

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 303

303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo e ammodernamento.

COMMA 304

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti

sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalita' innovative di finanziamento:

- a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita', a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o piu' associazioni o societa' sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita' non puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorita' di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
- b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che puo' richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e' convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima;
- c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e' invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;
- d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione.

Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

COMMA 305

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate.

COMMA 306

306. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

COMMA 307

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 308

308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

COMMA 309

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

COMMA 310

310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonche' a fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento delle attivita' relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attivita'. La banca dati del portale e' alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attivita' sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale.

Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo e' incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017.

Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.

COMMA 311

311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.

COMMA 312

312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

COMMA 313

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.

COMMA 314

314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30 e' abrogato.

COMMA 315

315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

COMMA 316

316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non puo' superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».

COMMA 318

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

COMMA 319

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa puo' richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, e' autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorita':

a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

COMMA 320

320. Al fine di consentire le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

COMMA 321

321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente ne' deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma e' asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'.

COMMA 322

- 322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
- «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa».

COMMA 323

323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma 2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo».

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unita' produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative della presente disposizione.

COMMA 325

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014.

COMMA 326

326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacita' produttive, i rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo».

COMMA 327

327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

COMMA 328

328. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

COMMA 329

329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT -- Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze e' risolta e le attivita' previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalita' in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

COMMA 331

- 331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
- «11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'»;
- b) il primo periodo del comma 12 e' sostituito dal seguente:

«Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita».

COMMA 332

332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e
dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', per l'anno 2014,
nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione di un
piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere sull'incremento della dotazione del
Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al
comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del
citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede alla distribuzione
dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

- 333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
- a) della predisposizione, da parte della societa' EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la societa', il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' il comune di Roma Capitale;
- b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro e la societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e
 di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni,
 prevedendo altresi', qualora la societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate
 dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e
 delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa' e'
 pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma e' riconosciuto per l'anno 2014.

COMMA 335

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

COMMA 336

336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

COMMA 337

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

COMMA 339

339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, e' ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalita' diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

COMMA 340

340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

COMMA 341

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

COMMA 342

342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

COMMA 343

343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».

- 344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
- «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge.

COMMA 346

346. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sara' nel corso del 2014. Il fondo puo' essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola, purche' i danni siano in nesso di causalita' con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento.

Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

- 347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:
- a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011:
- b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

COMMA 348

348. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

COMMA 349

349. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila.

COMMA 350

350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per assicurare la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

COMMA 351

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

COMMA 353

353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 354

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

COMMA 355

355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:

«n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

COMMA 356

356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

COMMA 357

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

COMMA 358

- 358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
- a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purche' in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiche' ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

COMMA 359

359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

COMMA 360

360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

- 361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di

spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione».

COMMA 362

362. Al fine di consentire un'adeguata continuita' di funzione degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

COMMA 363

363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

COMMA 364

364. La durata della contabilita' speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, e' prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto Sicurezza e qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilita'.

COMMA 365

365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei

proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

COMMA 366

- 366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
- b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonche' al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva,».

COMMA 367

367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

COMMA 368

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

COMMA 369

369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche ed alla riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

COMMA 370

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

COMMA 371

371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unita' immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74

del 2012, sono destinati:

- a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
- b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialita' edificatoria qualora per finalita' di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area gia' pianificata ai fini edificatori;
- c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attivita' produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorita' per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

COMMA 372

372. I criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresi' il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

COMMA 373

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo' superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

COMMA 374

374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute alla violenza di genere e sui bambini.

COMMA 375

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

COMMA 376

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e

377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

COMMA 378

378. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

COMMA 379

379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

COMMA 380

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

COMMA 381

381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 382

382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- 383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) trasparenza e pubblicita' dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

- b) semplificazione e celerita' dei procedimenti;
- c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalita' giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita' della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;

svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attivita' e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale:

disponibilita' di sede e di attrezzature idonee e adeguate;

costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale:

- d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicita' di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
- e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;
- f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;
- h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);
- i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo secondo le modalita' prescritte.

384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» e' sostituita dalla seguente: «premi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

COMMA 385

385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 e' acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato.

COMMA 386

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

- 387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 222:
- 1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;
- 2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici»;
- 3) l'ottavo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio»;
- b) al comma 222-bis:
- 1) il quarto periodo e' soppresso;
- 2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;

- c) il comma 224 e' sostituito dal seguente:
- «224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria puo' avvalersi della facolta' di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

COMMA 389

- 389. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprieta' dei fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche' degli immobili di proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi (1).
- (1) Per le modifiche al presente capoverso vedi l'articolo 2, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge.

COMMA 390

- 390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
- «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operativita' dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

COMMA 391

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la societa' di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e

non utilizzati per finalita' istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

COMMA 392

392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

COMMA 393

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

COMMA 394

394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

COMMA 395

395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facolta' di optare, in luogo dell'indennita' prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

COMMA 396

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

COMMA 397

397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo' disporre, nell'ambito di apposite

convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

COMMA 398

398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

COMMA 399

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedi'» e' sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedi' successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedi' successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedi'» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'».

- 400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:
- a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;
- b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
- «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;
- 2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
- «L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, e' stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;
- c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato;
- d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;
- 2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse;
- 3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
- e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
- «Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento e' divenuta definitiva»;
- f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 e' abrogato;
- g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
- h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;
- 2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti;
- 3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
- 4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
- i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
- l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo e' soppresso;
- m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite

dalle seguenti: «sotto ai quali».

COMMA 401

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

COMMA 402

402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

COMMA 403

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita' di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

COMMA 404

404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non puo' essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

COMMA 405

405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

COMMA 406

406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' negli anni 2015 e 2016».

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa a decorrere dall'anno 2015.

COMMA 408

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa.

COMMA 409

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 410

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilita' di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

COMMA 411

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita' finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa.

COMMA 412

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

COMMA 413

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalita' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della

produttivita' del lavoro nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

COMMA 414

414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui all' articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

COMMA 415

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 416

416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente:

«523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

COMMA 417

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di

contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

COMMA 418

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

COMMA 419

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, puo' predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle societa' direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

COMMA 420

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi.

COMMA 421

421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

COMMA 422

422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

COMMA 423

423. Al fine di completare l'attivita' di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi' da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno

424. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

COMMA 425

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

COMMA 426

426. Il prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entita' della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

COMMA 427

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attivita' svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede

all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure (1).

(1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 28 gennaio 2014, n, 4, non ancora convertito in legge.

COMMA 428

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge.

Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresi' esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577 e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi (1).

(1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del D.L. 28 gennaio 2014, n, 4, non ancora convertito in legge.

COMMA 429

429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

COMMA 430

430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di

razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

COMMA 431

- 431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:
- a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e ad impegni inderogabili;
- b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

COMMA 432

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

COMMA 433

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

COMMA 434

434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilita', sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalita' di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica (1).

(1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge.

COMMA 435

435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita' previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

COMMA 436

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

COMMA 437

437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalita' di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMA 438

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

COMMA 439

439. Le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

COMMA 440

440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 441

441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

COMMA 442

442. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

COMMA 443

- 443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
- «2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;
- b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

COMMA 444

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo' assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.

COMMA 446

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione e' comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

COMMA 447

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

COMMA 448

448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

COMMA 449

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto.

COMMA 450

450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

COMMA 451

451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

452. Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

COMMA 453

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica».

COMMA 454

454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

COMMA 455

455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennita' di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

COMMA 456

456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

COMMA 457

457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.

COMMA 459

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita' successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

COMMA 460

- 460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;
- b) al comma 13-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
- c) al comma 14, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

COMMA 461

461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle universita' interessate».

COMMA 462

- 462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
- «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

COMMA 463

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

COMMA 464

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita' per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

COMMA 465

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

COMMA 466

466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COMMA 467

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonche' i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

COMMA 469

469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

COMMA 470

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

COMMA 471

471. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

COMMA 472

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

COMMA 473

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o piu' organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

COMMA 474

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le

amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

COMMA 475

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

COMMA 476

476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 477

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

COMMA 478

478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».

COMMA 479

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

COMMA 480

480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

COMMA 481

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e

modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione e' attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

COMMA 482

482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo.

- 483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:
- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite

maggiorato;

- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.

COMMA 484

- 484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
- a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;
- b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

COMMA 485

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

COMMA 486

486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarieta' a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarieta', secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

COMMA 488

488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

COMMA 489

489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

COMMA 490

- 490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
- b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
- c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

COMMA 491

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

COMMA 492

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di

493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

COMMA 494

- 494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
- 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

COMMA 495

495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

- 496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e

per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

- b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;
- c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

COMMA 497

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 e' inserito il seguente:

«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

```
Obiettivi patto di stabilita'
Regione | interno (milioni di euro)
 _____
 | Anno 2014 | Anni 2015-2017
-----|----|
Piemonte | 1.928 | 1.901
Liguria | 714 | 704
Lombardia | 3.026 | 2.960
Veneto | 1.515 | 1.485
Emilia-Romagna | 1.514 | 1.485
Toscana | 1.440 | 1.418
Umbria | 548 | 543
Marche | 637 | 628
Lazio | 1.943 | 1.909
Abruzzo | 673 | 666
Molise | 261 | 259
Campania | 2.327 | 2.304
Puglia | 1.305 | 1.289
Basilicata | 539 | 535
Calabria | 1.022 | 1.013
-----|
TOTALE | 19.390 | 19.099
```

COMMA 498

498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

- 499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;
- b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

- «d) degli importi indicati nella seguente tabella:
- * Vedi tabella alla fine del comma.
- c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
- «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;
- d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

*	
Importo (in milioni di euro)	
Anno 2014 Anni 2015-2017	.
Trentino-Alto Adige Provincia autonoma Bolzano/Bozen Provincia autonoma Trento Friuli-Venezia Giulia Valle d'Aosta 7 9 Sicilia 133 178 Sardegna 51 69	26 35 25 34
TOTALE RSS 300 403	»;

- 500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017»;
- b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
- «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;
- c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
- «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

COMMA 501

501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

COMMA 502

502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),».

- 503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;
- b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;
- c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

COMMA 504

504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

COMMA 505

- 505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2015»;
- b) il quinto periodo e' soppresso;
- c) al sesto periodo, la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014»;
- d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

COMMA 506

506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».

COMMA 507

507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.

COMMA 508

508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.

Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

COMMA 509

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

COMMA 510

510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

COMMA 511

511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526.

COMMA 512

512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

COMMA 513

513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente:

«Art. 10. -

- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
- a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
- b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle» (1).
- (1) Per le modifiche al presente capoverso vedi l'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge.

- 515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri e le modalita' per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e' escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento:
- 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;
- 2) ai contribuenti di grandi dimensioni;
- 3) alle attivita' strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;
- 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i

direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

COMMA 516

516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

COMMA 517

517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalita' per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

COMMA 518

518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente:

«Art. 80.

- 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.
- 2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e puo' consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
- 3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
- 4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

COMMA 519

519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 117, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
- «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;
- b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente:
- «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:
- a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
- b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
- c) le modalita' di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;
- c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

COMMA 521

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

COMMA 522

522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
Piemonte

Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	
Calabria	13.768
TOTALE 560.000	

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

COMMA 524

524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilita' interno.

COMMA 525

525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

COMMA 526

526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Sardegna								-	41.	12	23						
TOTALE	•	•	 	 .	2	 40	.00	00		-		 	 	 	 	 	-

527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMMA 528

528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

COMMA 529

- 529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato (1).
- (1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge, l'applicazione del presente comma e' rinviata al 1° luglio 2014.

COMMA 530

- 530. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:
- «b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

COMMA 531

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 532

- 532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;
- b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
- c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
- d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

COMMA 533

- 533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
- «2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente».

- 534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
- b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
- c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni

dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

COMMA 535

535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

COMMA 536

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 e' destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.

COMMA 537

537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:

«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole:

«"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti:

«"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».

COMMA 539

- 539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;
- b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» e' sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
- c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
- d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

COMMA 540

- 540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;
- b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

COMMA 541

541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

COMMA 542

542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web

"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

COMMA 544

- 544. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;
- b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;
- c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

COMMA 545

- 545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;
- b) l'ultimo periodo e' soppresso;
- c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

COMMA 546

- 546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:
- a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data.

COMMA 547

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

COMMA 548

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di

cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno. Con le medesime modalita', a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno.

COMMA 549

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilita', una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

COMMA 550

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

COMMA 551

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

COMMA 552

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di

prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

COMMA 553

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicita' e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

COMMA 554

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

COMMA 555

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale dei soci.

COMMA 556

556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le societa', nonche' le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se gia' avviata. L'esclusione

non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

COMMA 557

557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.

A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste societa', l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

COMMA 558

- 558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 e' cosi' modificato:
- a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;
- b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

COMMA 559

559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 e' abrogato;
- b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008».

COMMA 560

- 560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
- «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

COMMA 561

561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato.

COMMA 562

- 562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;
- b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

COMMA 563

563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

COMMA 564

564. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di

riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 563.

COMMA 565

565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

COMMA 566

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre societa' controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalita' previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

COMMA 567

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale.

COMMA 568

568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilita', nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

COMMA 569

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

COMMA 571

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuita' degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera»;
- b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
- «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di:
- a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;
- c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.
- 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.
- 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;
- d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
- e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
- «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»;
- f) il comma 6 e' abrogato;
- g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014».

- 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (1).
- (1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge.

COMMA 574

574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive

delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all' articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

COMMA 575

575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. (1)

(1) Per la soppressione del presente comma vedi l'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 28 gennaio 2014, n, 4, non ancora convertito in legge.

COMMA 576

576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilita' dall'imposta lorda e' riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico. (1)

(1) Per la soppressione del presente comma vedi l'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 28 gennaio 2014, n, 4, non ancora convertito in legge.

- 577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:
- a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

COMMA 578

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577.

COMMA 579

579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

COMMA 580

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

COMMA 581

- 581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;
- b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai seguenti:
- «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000».

COMMA 582

582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

- 583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:
- a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

- b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
- c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
- d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

COMMA 585

585. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le modalita' e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.

COMMA 586

586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

COMMA 587

587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 e' erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

COMMA 588

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

COMMA 590

590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo periodo non e' dovuto.

COMMA 591

- 591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
- «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

COMMA 592

- 592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:
- «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

COMMA 593

- 593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
- «1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16.00».

COMMA 594

- 594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:
- «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

COMMA 595

595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita' competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

COMMA 597

597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

COMMA 598

- 598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
- b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
- «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita' telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»;
- c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
- «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».

COMMA 599

599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalita' tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresi', che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

COMMA 601

601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

COMMA 602

602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

COMMA 603

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

COMMA 604

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

COMMA 605

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

- 606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;
- b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e' aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L)

- -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). --
- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

COMMA 607

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 608

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

COMMA 609

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

COMMA 610

610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

- 611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture organizzative:
- a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

- «2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;
- 2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
- «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;
- 3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;
- 4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
- «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di cui al comma 2»;
- b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;
- c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
- «b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle strutture a tal fine deputate»;
- 2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente:
- «533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;
- d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e' sostituito dal seguente:

«Art. 17.

- -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). --
- 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
- 2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di riscossione.

- 3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
- e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
- f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attivita';
- g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;
- h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

COMMA 613

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

COMMA 614

614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

COMMA 615

615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'

articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.

COMMA 616

- 616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma:
- «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;
- b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione»;
- c) all'articolo 39:
- 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»;
- 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
- «4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
- 4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

- 617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
- «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacita' operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle

disposizioni della presente lettera da parte dei Centri gia' autorizzati»;

- b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;
- 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
- «d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;
- c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
- «4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
- d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
- «d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
- 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
- «d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;
- e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;
- 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
- «3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

- 618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
- a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo,

con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

COMMA 619

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

COMMA 620

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

COMMA 621

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento.

COMMA 622

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

COMMA 623

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

COMMA 624

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

COMMA 625

625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma e' soppresso.

626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.

COMMA 627

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

COMMA 628

628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

COMMA 629

- 629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

COMMA 630

630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

COMMA 631

631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

COMMA 632

632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti

dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

COMMA 633

633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

COMMA 634

- 634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
- «1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e' stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
- a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
- 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
- 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
- b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
- c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

COMMA 635

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

COMMA 636

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a

queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

- a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
- b) durata delle concessioni pari a sei anni;
- c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;
- d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due meta' di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;
- e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

COMMA 637

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno 2020.

COMMA 638

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresi' poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.

COMMA 639

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

COMMA 641

641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

COMMA 642

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

COMMA 643

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.

COMMA 644

644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

COMMA 645

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

COMMA 646

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

COMMA 647

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell' articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

COMMA 648

648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

COMMA 649

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

COMMA 650

650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

COMMA 651

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

COMMA 652

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.

COMMA 653

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

COMMA 655

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

COMMA 656

656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

COMMA 657

657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

COMMA 658

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

COMMA 659

- 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero:
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

COMMA 660

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.

COMMA 661

661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

COMMA 662

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

COMMA 663

663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

COMMA 664

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

COMMA 665

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

COMMA 666

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

COMMA 667

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

COMMA 669

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

COMMA 670

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

COMMA 671

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

COMMA 672

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

COMMA 673

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

COMMA 674

674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

COMMA 675

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

COMMA 677

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.

COMMA 678

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

COMMA 679

- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

COMMA 680

- 680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione (1).
- (1) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 1, comma 2, lettera e), del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito in legge.

681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

COMMA 682

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
- a) per quanto riguarda la TARI:
- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

COMMA 683

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.

COMMA 684

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

COMMA 685

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per

gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

COMMA 686

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

COMMA 687

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

COMMA 688

688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMMA 689

689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

COMMA 690

690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del corrispettivo.

COMMA 692

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

COMMA 693

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

COMMA 694

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

COMMA 695

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

COMMA 696

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

COMMA 697

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

COMMA 698

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

COMMA 699

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

COMMA 701

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

COMMA 702

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

COMMA 703

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

COMMA 704

704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

COMMA 705

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

COMMA 706

706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

- 707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
- b) al comma 2:
- 1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;
- 2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota

di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

- 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
- a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;
- d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
- «10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

COMMA 708

708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

COMMA 710

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

COMMA 711

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

COMMA 712

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

COMMA 713

- 713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

- 714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

COMMA 715

- 715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
- «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».

COMMA 716

716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

COMMA 717

- 717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;
- b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

COMMA 718

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

COMMA 719

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all' articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

COMMA 720

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica,

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA 722

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

COMMA 723

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

COMMA 724

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

COMMA 725

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del

contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

COMMA 726

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

COMMA 727

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

COMMA 728

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

- 729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
- b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
- c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
- d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

- e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
- «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

- 730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:
- «380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:
- a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;
- b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
- 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;
- 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
- d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

COMMA 731

731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonche' dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

COMMA 732

- 732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
- a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
- b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

COMMA 733

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto

termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

COMMA 734

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorita'. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

COMMA 735

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

COMMA 736

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

COMMA 737

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

COMMA 738

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

COMMA 740

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

COMMA 741

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

COMMA 742

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

COMMA 743

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

COMMA 744

744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 745

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale

di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

COMMA 746

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

COMMA 747

747. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della societa' Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

COMMA 748

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non e' attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione e' attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

COMMA 749

749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO N.1

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	 - 39.100	- 18.200	- 1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	300.000	285.000	 250.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitarnento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

ALLEGATO N.2

ALLEGATO 2

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

	_	Trasferimenti alle gestioni	previdenziali	
Missione				
Programma	L		(in milioni di	euro)

		2014	2015	2016	
25 - Poli- tiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55	539,55	
e complemen- tare, assicu- razioni sociali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	133,32	133,32	133,32	
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP	61,02	61,02	61,02	
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:				
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori		3,08	· 	
	2.b1.b) gestione ex ENPALS	 	71,45 649,90		
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)	<u> </u>	2.321,88	 	
24 - Diritti sociali,	Regolazioni contabil gestioni assi				
politiche sociali e famiglia	(in milioni di euro)				
-am-9-14			2012		

12. Trasferi-		
menti		
assistenziali		
a enti		
previdenzia-		
li, finanzia-		
mento nazio-	3) Variazione di	
nale spesa	destinazione dei fondi di	
sociale,	accantonamento a favore	
promozione e	degli interventi a carico	
programma-	della gestione di cui	
zione	all'articolo 37 della legge	
politiche	n. 88 del 1989, relativi al	
sociali,	sostegno della maternita' e	
monitoraggio	della paternita' di cui alla	
e valutazione	legge 8 marzo 2000, n. 53,	
interventi	a valere sull'anno 2012	571,021

ALLEGATO N.3

ELENCO 1

(articolo 1, comma 302)

Finalita'	2014 (in euro)
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	 6.331.245
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	24.331.245

ALLEGATO N.4

ALLEGATO 3

(articolo 1, comma 428)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW - SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

(in milioni di euro)

MINISTERO	2015	2016
Ministero dell'economia e delle finanze	109,8	255,0
Ministero dello sviluppo economico	4,8	10,4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,2	2,7
Ministero della giustizia	7,8	20,4
Ministero degli affari esteri	5,3	12,8
Ministero dell'interno	10,2	25,4
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,9	4,6
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	38,0	86,7
Ministero della difesa	74,6	198,4
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,9	4,2
Ministero della salute	0,5	1,4
Totale	256,0	622,0

ALLEGATO N.5

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero	Autorizzazione di spesa		Riduzione gliaia di	
		2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	 14.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	 1.817	 1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	2.111	1.996	2.001
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni	3.783	3.566	4.090
Sviluppo economico	Articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1.201	1.322	1.366

Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	1.709	0	0
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	20	18	10
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40	7.381	7.166	7.403
Politiche agricole alimentari e forestali	 Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	360	341	342
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	2.500	2.500	2.500
Politiche agricole alimentari e forestali	 Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	69	66	66
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231	24	23	23
Beni e attivita' culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	42	0	0
Beni e attivita' culturali e turismo	Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3.836	3.694	3.702
	Totale	45.242 	57.897	58.710

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

MINISTERO	2014	2015	2016
MINISIERO	(Mi]	ioni di eu	iro)
Ministero dell'economia e delle finanze	 48,714	48,662	48,620
Ministero dello sviluppo economico	0,812	0,799	0,756
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,143	1,220	1,205
Ministero della giustizia	15,478	15,589	16,360
Ministero degli affari esteri	7,353	7,382	6,891
Ministero dell'interno	21,843	22,737	23,103
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,969	0,974	0,976
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8,057	7,963	7,873
Ministero della difesa	41,769	39,950	39,765
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,825	3,012	2,875
Ministero della salute	3,037	3,011	2,877
Totale	152,000	151,300	151,300

ALLEGATO N.7

ELENCO 2

(articolo 1, comma 577)

ELENCO 2	3
----------	---

(articolo 1, comma 577)

Norma	Credito

Testo unico delle disposizioni concernenti | Credito per il pagamento l'imposta sulle successioni e donazioni, di dell'imposta mediante cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, cessione di beni n. 346, articolo 39

|culturali e opere

Legge 24 dicembre 2012, 11. 228, articolo 1, commi da 285 a 287

Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti |universitari ______

Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge |agevolazione titolari 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1

Credito d'imposta licenza taxi-noleggio |con conducente

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma per autotrazione degli 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge 31 marzo 2011, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 7 5, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4 ______

Credito d'imposta agevolazione sul gasolio autotrasportatori

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, 11. 403, articolo 1

|Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1

|Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, Credito d'imposta comma 12

agevolazione sulle reti di teleriscaldamento

Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504 _____

|Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge | costi sostenuti per 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1 attivita di sviluppo,

|Credito d'imposta sui produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o

	videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11; legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088	Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

ALLEGATO N.8

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA'

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	=======	=======	=======
	2014	2015	2016
(:	importi in	milioni	di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	. 9.354	10.564	10.554
Articolato:			6.344 95
Tabella C	. 453	102	102
Totale oneri da coprire	. 12.836	15.613	17.094
	=======	=======	======
2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	. 8.690	17.302	20.538
Articolato:			13.872 29
Totale mezzi di copertura			
DIFFERENZA	. 280	14.239	
	=======	======	=======

ALLEGATO N.9

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

Apri documento

ALLEGATO N.10

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Apri documento

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI		2014	2015	
PROVVEDIMENTI		l	I	
		(m:	gliaia di euro)	
ORGANI COSTITUZIONALI, A			I	
RILEVANZA COSTITUZIONALE E			1	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO				
DEI MINISTRI			1	
			1	
Presidenza DEL Consiglio			1	
dei Ministri			1	
			I	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E			I	
DELLE FINANZE			I	
			I	
LEGGE N. 230 DEL 1998: NUOVE			I	
NORME IN MATERIA DI			I	
OBIEZIONE DI COSCIENZA.				
- ART. 19: FONDO NAZIONALE			I	
PER IL SERVIZIO CIVILE			1	
(21.3 - CAP. 2185)	Cp	105.277	73.350	
3.519	Cs	105.277	73.350	
3.519	1	I	1	

DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del		I		
1				
1999: ORDINAMENTO DELLA			1	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI			1	
MINISTRI, A NORMA DELL'ART.	1		1	
11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997	1	1	I	
(21.3 - CAP. 2115)	Cp	41.126	38.956	
9.048	Cs	41.126	38.956	
9.048		1		
	Cp	146.403	112.306	
12.567	Cs	146.403	112.306	
12.567				
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE			1	
AUTONOMIE TERRITORIALI		I	I	
	1		1	
Regolazioni contabili ed altri	1		1	
trasferimenti alle Regioni a	1		[
statuto speciale	1		[
			1	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E			1	
DELLE FINANZE			1	
			1	
LEGGE N. 38 DEL 2001: NORME A	1		[
TUTELA DELLA MINORANZA			1	
LINGUISTICA SLOVENA DELLA			1	
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA			1	
			1	
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO			1	
ALLA REGIONE FRIUL VENEZIA-			1	
GIULIA.			1	
(2.3 - CAP. 7513/P)	Cp	5.571	5.093	
5.104 5.104	Cs	5.571	5.093	

Concorso dello Stato al			
finanziamento della spesa			
sanitaria			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E			
DELLE FINANZE			
Decreto legislativo n. 56 DEL			
2000: Disposizioni in materia			
di federalismo fiscale, a			
norma dell'articolo 10 della			
legge 13 maggio 1999, n. 133:			
- Art. 13, comma 3:			
Attribuzione gettito IRAP			
regioni a statuto ordinario			
(2.4 - cap. 2701)	Cp	2.560.000	-
_	Cs	2.560.000	-
Rapporti finanziari con Enti			
territoriali			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E			
DELLE FINANZE			
LEGGE N. 353 DEL 2000: LEGGE			
QUADRO IN MATERIA DI INCENDI			
BOSCHIVI			
(2.5 - CAP. 2820) 1.307	Cp	1.422	1.297
1.307	Cs	1.422	1.297
TOTALE MISSIONE	Cp	2.566.993	6.390

6.411 6.411	Cs	2	.566.993		6.390	
			1			
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO						
 Cooperazione allo sviluppo		I				I
		· I		· 		· I
' MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		1		1		1
MINIBIBRO BEGET ATTAKE ESTERE		1		1		ı
		1				1
LEGGE N. 7 DEL 1981: E LEGGE						
N. 49 DEL 1987: STANZIAMENTI						
AGGIUNTIVI PER L'AIUTO						
PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI						
IN VIA DI SVILUPPO, (a)						
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153,						
2160, 2161, 2164, 2165, 2166,						
2168, 2169, 2170, 2180, 2181,						
 2182, 2183, 2184, 2195)	Ср	1	180.818		164.297	
164.533	Cs	Ī	180.818		164.297	Ī
164.533		I		' 		I
		1		1		1
		1		1		ı
DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE		1				1
DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA						
DI SVILUPPO						
(1.2 - CAPP. 7168, 7169) 334	Ср		350		334	
334	Cs		350		334	
	. – – –					
(a) L'importo dell'autorizzazio	ne n	on tie	ene conto	della	variazi	one in
diminuzione proposta con il	. dis	egno (di legge	di bil	ancio, a	i sensi
dell'articolo 23, comma 3,	dell	a leg	ge 31 dic	embre	2009, n.	196.

dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

| Cooperazione economica e | |

relazioni internazionali		1		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
 LEGGE N. 794 DEL 1966:				
 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA			1	
 CONVENZIONE INTERNAZIONALE			I	
 PER LA COSTITUZIONE			I	
 DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-				
 AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL				
 I GIUGNO 1966		1	I	
 (1.3 - CAP. 3751)	Cp	2.493	1.896	
1.900	Cs	2.493	1.896	
1.900			I	
 Promozione della pace e				
 sicurezza internazionale		1		
		1	I	
 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		1		
		1	1	
 LEGGE N. 140 DEL 1980:				
 PARTECIPAZIONE ITALIANA AL		1		
 FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'		1		
 (1.4 - CAP. 3399)	Cp	236	225	
225	Cs	236	225	
225 				
Integrazione europea		1		
		1	1	
 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				[
 LEGGE N. 960 DEL 1982:				
 RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE				I
 14 MARZO 1977, N. 73,		· 	· 	·
	•	•	•	•

1			
CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI			
ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA	.	I	
E LA JUGOSLAVIA		I	
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)	Cp	1.250	1.190
1.192	Cs	1.250	1.190
1.192		I	
 Coordinamento			
dell'Amministrazione in ambit	.0		
 internazionale			
 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE	:		
 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA			
FINANZA PUBBLICA.			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI			
AD ENTI, ISTITUTI,			
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED			
ALTRI ORGANISMI.			
(1.10 - CAP. 1163) 1.405	Cp	1.424	1.402
1.405	Cs	1.424	1.402
TOTALE MISSIONE L69.589	Cp	186.571	169.344
 69.589	Cs	186.571	169.344
DIFESA E SICUREZZA DEL		' I	
TERRITORIO 			
I	1 1		
1			
 Funzioni non direttamente 		I	
 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di			

1				
MINISTERO DELLA DIFESA				
l				
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE			1	
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA			1	
FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI			1	
AD ENTI, ISTITUTI,			1	
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED				
ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 1352)	Cp	754	741	
742	Cs	754	741	
742				
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL				
2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO				
MILITARE				
- ART. 565: CONTRIBUTO A	1			
 FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE				
 IDROGRAFICA INTERNAZIONALE				
(1.5 - CAP. 1345)	Cp	64	61	
61	Cs	64	61	
61				
Pianificazione generale delle			1	
Forze Armate e	1			
approvvigionamenti militari				ĺ
			1	
MINISTERO DELLA DIFESA			1	
			1	
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL			1	
2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO			1	

I				
MILITARE				
' 				
- ART. 559: FINANZIAMENTO				
DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA		I		
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)	Cp	2.962	-	
-	Cs	2.962	-	
TOTALE MISSIONE 803	Cp	3.780	802	
803	Cs	3.780	802	
GIUSTIZIA 				
' 				
Amministrazione penitenziaria				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
· 				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA				
REPUBBLICA N. 309 DEL 1990:				
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN				
MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI				
STUPEFACENTI E SOSTANZE		l		
PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA				
E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI				
STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI				
FINALİZZATI ALLA PREVENZIONE 				
E ALLA CURA DELL'AIDS, AL				
TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO,				
AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO				
REINSERIMENTO DEI				
TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.				

	Cp	260	I	220	
220	Cs	260		220	
220		·	•	'	•
TOTALE MISSIONE	Cp	 260	1	220	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cs	260	1	220	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		<u>'</u>			
·					
Sicurezza e controllo nei					
mari, nei porti e sulle coste					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE					
E DEI TRASPORTI		1			ı
		1			
LEGGE N. 267 DEL 1991:	1	1			1
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA	 	 			
MARITTIMA E MISURE IN MATERIA	1	 	I		
DI CREDITO PESCHERECCIO,	 	 	1		
NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE					
UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON	•				
RETI DA POSTA DERIVANTE:		' 	' 	'	
		· 	· 		
 - ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE					
 DEL TERZO PIANO NAZIONALE					
DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE			1		
N. 41 DEL 1982)			1		
 (4.1 - CAP. 2179) 433	Cp	454	I	433	
433	Cs	454	1	433	
			1		
Pianificazione e coordinamento			1		
Forze di polizia					

1					
 MINISTERO DELL'INTERNO					
1					
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA					
REPUBBLICA N. 309 DEL 1990:					
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN					
MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI					
STUPEFACENTI E SOSTANZE					
PSICOTROPE, PREVENZIONE,					
CURA E RIABILITAZIONE DEI					
RELATIVI STATI DI					
TOSSICODIPENDENZA:					
1					
- ART. 101: POTENZIAMENTO					
DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE	:				
E REPRESSIONE DEL TRAFFICO					
ILLECITO DI SOSTANZE					
STUPEFACENTI O PSICOTROPE		1			
(3.3 - CAPP. 2668, 2815) 1.021	Cp		1.062	1.019	
1.021	Cs		1.062	1.019	
1.021					
TOTALE MISSIONE 1.454	Cp		1.516	1.452	
1.454	Cs	1	1.516	1.452	
1.131					
SOCCORSO CIVILE			I		
ı					
Protezione civile					
1					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E					
DELLE FINANZE					
1					
DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991:		1			

CONVERTITO, CON		l	I	
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.		I	I	
195 DEL1991: PROVVEDIMENTI IN		I	I	
 FAVORE DELLE POPOLAZIONI			1	
DELLE PROVINCE DI SIRACUSA,			1	
CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL				
 TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990				
 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN				
 FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE				
DA ECCEZIONALI AVVERSITA'				
ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990				
 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO				
FONDO PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 7446/p) 57.149	Cp	57.977	56.974	
57.149	Cs	57.977	56.974	
			1	
DECRETO LEGGE N. 90 DEL 2005:				
DISPOSIZIONI URGENTI IN				
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
		[1	
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI				
IN MATERIA DI PROTEZIONE				
CIVILE				
 (6.2 - CAP. 2184)	Cp	7.559	7.467	
7.472	Cs	7.559	7.467	
7.472		1		
Legge n. 228 del 2012:		 		
Disposizioni per la formazione				
del bilancio annuale e				
 pluriennale dello Stato				

```
(legge di stabilità 2013):
 - Art. 1, comma 290:
 Integrazione fondo protezione
 civile per eventi alluvionali
 ed altre calamità
 (6.2 - cap. 7446/p) | Cp | 7.989 | 49.933
                     | Cs | 7.989 | 49.933 |
 Decreto-legge n. 93 del 2013: |
 Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il
 contrasto della violenza di
 genere, nonché in tema di
 protezione civile e di
 commissariamento delle
province:
- Art. 10, comma 1: Fondo
emergenze nazionali
(6.2 - cap. 7441) | Cp | 70.000 | 70.000
70.000
                    | Cs | 70.000 | 70.000 |
70.000
TOTALE MISSIONE | Cp | 143.525 | 184.374 |
134.621
                    | Cs | 143.525 | 184.374 |
134.621
AGRICOLTURA, POLITICHE | |
AGROALIMENTARI E PESCA
| Politiche europee ed
 internazionali e dello
 sviluppo rurale
```

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO LEGISLATIVO N. 454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (1.2 - CAP. 2083) Cp 9.144 8.623 .639 Cs 9.144 8.623 .639 Sostegno al settore agricolo MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DELL 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (7.1 - CAP. 1525) Cp 120.298 114.763 4.917 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di				
AGRICOLE ALIMENTARI E	1		[
FORESTALI DECRETO LEGISLATIVO N. 454	MINISTERO DELLE POLITICHE		I	I
DECRETO LEGISLATIVO N. 454	AGRICOLE ALIMENTARI E	1	I	I
DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE	FORESTALI		I	I
DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE			I	
DEL SETTORE DELLA RICERCA	DECRETO LEGISLATIVO N. 454	1	I	
IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (1.2 - CAP. 2083) Cp 9.144 8.623 .639 Cs 9.144 8.623 .639 Sostegno al settore agricolo MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (7.1 - CAP. 1525) Cp 120.298 114.763 4.917 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di	DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE	1	I	I
DELL'ARTICOLO 11 DELLA	DEL SETTORE DELLA RICERCA		I	
LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59	 IN AGRICOLTURA, A NORMA	1	I	I
(1.2 - CAP. 2083) Cp 9.144 8.623 639 8.623 8.639 8.623 8.639 8.623 8.639 8.623	DELL'ARTICOLO 11 DELLA		I	
Cs 9.144 8.623 .639 Sostegno al settore agricolo MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165 N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (7.1 - CAP. 1525) Cp 120.298 114.763 4.917 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di	LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59		I	
Cs 9.144 8.623		Cp	9.144	8.623
Sostegno al settore agricolo	'	Cs	9.144	8.623
MINISTERO DELL'ECONOMIA E	8.639	1	I	I
DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165	Sostegno al settore agricolo		I	
DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165			I	
DECRETO LEGISLATIVO N. 165	MINISTERO DELL'ECONOMIA E		I	
DEL 1999: DECRETO LEGISLATIVO	DELLE FINANZE		I	
DEL 1999: DECRETO LEGISLATIVO			I	
N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER	DECRETO LEGISLATIVO N. 165		I	
LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	DEL 1999: DECRETO LEGISLATIVO		I	
(AGEA). (7.1 - CAP. 1525) 4.917 Cs 120.298 114.763 4.917 Politiche competitive, della	N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER		I	
(7.1 - CAP. 1525) Cp 120.298 114.763 4.917 Cs 120.298 114.763 4.917	LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA		I	
4.917	(AGEA).		I	
Cs 120.298 114.763 4.917 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di	(7.1 - CAP. 1525)	Cp	120.298	114.763
Politiche competitive, della	'	Cs	120.298	114.763
qualità agroalimentare, della			I	
pesca e mezzi tecnici di	Politiche competitive, della		[
	qualità agroalimentare, della			
produzione	pesca e mezzi tecnici di		[
	produzione		[
	I		[

MINISTERO DELLE POLITICHE 						
AGRICOLE ALIMENTARI E 						
FORESTALI						
LEGGE N. 267 DEL 1991:						
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE						
DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE						
IN MATERIA DI CREDITO						
PESCHERECCIO, NONCHE' DI						
RICONVERSIONE DELLE UNITA'						
ADIBITE ALLA PESCA CON RETI						
DA POSTA DERIVANTE:						
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE						
DEL PIANO NAZIONALE DELLA						
PESCA MARITTIMA						
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414,						
	Cr	>	5.311		5.042	
	Cs	s	5.311		5.042	
5.054						
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE						
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA						
 FINANZA PUBBLICA.						
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI						
AD ENTI, ISTITUTI,						
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED						
ALTRI ORGANISMI.						
(1.5 - CAP. 2200)	Cr)	614		559	
560	Cs	s	614		559	
560			I			
TOTALE MISSIONE	Cr	>	135.367		128.987	

	Cs	135.367	128.987
29.170			
 REGOLAZIONE DEI MERCATI	 		1
	 I I	i I	'
 Vigilanza sui mercati e sui	' ' 	' 	'
prodotti, promozione della	' ' I I	ı	'
concorrenza e tutela dei	' ' 	ı	ı
	 	l I	l I
consumatori	 	1	l
MINIGERDO DELLO GUILLIDO	 		
MINISTERO DELLO SVILUPPO		l	
ECONOMICO	 	 	
		l	
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE			
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA			
FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI			
AD ENTI, ISTITUTI,		I	
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED			
ALTRI ORGANISMI.		1	
	Cp	255	321
335	Cs	255	321
335			
TOTALE MISSIONE	 Cp	 255	321
335	Cs	255	321
335			
DIRITTO ALLA MOBILITA'	 		
	 I I	I	·
 SVILUPPO E SICUREZZA DEL	. ' 	' 	
TRASPORTO AEREO	, l	1	ı
INADIONIO AENEO	1 1 1	l I	I
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			

E DEI TRASPORTI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 250		1	1	
DEL 1997: ISTITUZIONE				
DELL'ENTE NAZIONALE PER		1	1	
L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.).			1	
- ART. 7 Contributo per il			1	
 funzionamento dell'ENAC			1	
(2.3 - CAP. 1921) 8.216	Cp	8.328	7.900	
<u>'</u>	Cs	8.328	7.900	
8.216		1	1	
 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL				
 TRASPORTO		1	1	
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E			1	
 DELLE FINANZE				
		1		
 LEGGE _. N. 128 DEL 1998:			1	
 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO			1	
 DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA			1	
 APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA				
 COMUNITA' EUROPEA:			1	
 - ART. 23: ISTITUZIONE			1	
 AGENZIA NAZIONALE PER LA			1	
 SICUREZZA DEL VOLO.			1	
 (9.1 - CAP. 1723)	Cp	224	213	
214	Cs	224	213	1
214				1
' Sviluppo e sicurezza della			· 	·
navigazione e del trasporto	' 			i I
marittimo e per vie d'acqua	' 			'
i man to the transfer of the discount of the d	ı	1	1	1

1						
interne						
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE						
E DEI TRASPORTI						
 DECRETO LEGGE N. 535 DEL						
1996: CONVERTITO, CON						
 MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.						
 647 DEL 1996: - (ART. 3):						
CONTRIBUTO AL "CENTRO						
 INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO						
CIRM"						
(2.6 - CAP. 1850)	Cp		60		57	
59	Cs		60		57	
59			ı			
TOTALE MISSIONE	Cp		8.612		8.170	
8.489	Cs	1	8.612		8.170	
8.489			1			
COMUNICAZIONI						
 Sostegno all'editoria						
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E						
DELLE FINANZE						
LEGGE N. 67 DEL 1987: RINNOVO						
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981,						
N. 416, RECANTE DISCIPLINA						
DELLE IMPRESE EDITRICI E						
 PROVVIDENZE PER L'EDITORIA				1		
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	Cp		140.889		119.919	
120.232	Cs		140.889	1	119.919	

TOTALE MISSIONE	Cp		140.889	119.919
20.232	Cs		140.889	119.919
20.232				
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED	 			
 INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL				
 SISTEMA PRODUTTIVO				
Sostegno				
all'internazionalizzazione				
delle imprese e promozione				
del made in Italy				
1				
MINISTERO DELLO SVILUPPO				
ECONOMICO				
l				
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE				
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA				
FINANZA PUBBLICA:				
1				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI				
AD ENTI, ISTITUTI,				
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED				
ALTRI ORGANISMI.				
(4.2 - CAP. 2501) 5.661	Cp		13.006	16.215
5.661	Cs		13.006	16.215
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011:				
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA				
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA				
· 				
- ART. 14 COMMA 19:				1

T				
TRASFERIMENTO RISORSE, GIA'				
DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO)	I		
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMB	Ι	[
(4.2 - CAP. 2535)	Cp	23.755	22.861	
22.934 22.934	Cs	23.755	22.861	
22.934		ı		
- Art. 14, comma 26-ter,		 		
punto 1: Finanziamento delle		[
spese di funzionamento		[
dell'agenzia (4.2 - cap. 2530)) Cp	18.079	17.564	
17.603	Cs	18.079	17.564	
17.603		ı		
TOTALE MISSIONE	Cp	54.840	56.640	
57.198	Cs	54.840	56.640	
57.198		T		
RICERCA E INNOVAZIONE		 		
		I		
Ricerca in materia ambientale		I		
		I		
 MINISTERO DELL'AMBIENTE E				
 DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E		I		
 DEL MARE		I		
 DECRETO LEGGE N. 112 DEL				
2008: CONVERTITO, CON				
 MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.				
 133 DEL2008, DISPOSIZIONI				
URGENTI PER LO SVILUPPO				
 ECONOMICO, LA				
 SEMPLIFICAZIONE, LA				
 COMPETITIVITA', LA				
 STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA				

1					
PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE 					
TRIBUTARIA					
]	
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO				I	
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE					
E LA RICERCA AMBIENTALE					
 (ISPRA)				I	
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	Cp		25.546	24.888	
24.888	Cs		25.546	24.888	
24.888				I	
 Ricerca in materia di beni e				I	
 attività culturali				I	
				1	
 MINISTERO PER I BENI E DELLE				I	
 ATTIVITA' CULTURALI E DEL				1	
 TURISMO					
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA				1	
 REPUBBLICA N. 805 DEL 1975:				1	
 ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO				1	
 PER I BENI CULTURALI E				1	
 AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI				1	
 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI				<u> </u>	
 ISTITUTI CENTRALI				<u> </u>	
 (2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043) Cp	İ	1.125	1.105	
1.105	Cs	·	1.125	1.105	
1.105	i I	· 		I	
' Ricerca scientifica e					
tecnologica di base	' 	' 			
	' 	' 		' 	I
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,		1		' 	'
DELL'UNIVERSITA' E DELLA					' I
1 2000 OMIVERSIIA E DEDUA	I	I		I	I

, I				
RICERCA 				
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE				
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA 				
FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI				
AD ENTI, ISTITUTI,				
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED				
ALTRI ORGANISMI.				
(3.3 - CAP. 1679) 4.250	Cp	4.505	4.250	
	Cs	4.505	4.250	
4.250				
DECRETO LEGISLATIVO N. 204				
DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL				
COORDINAMENTO, LA				
 PROGRAMMAZIONE E LA				
 VALUTAZIONE DELLA POLITICA				
NAZIONALE RELATIVA ALLA				
 RICERCA SCIENTIFICA E				
TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE				
N. 6 DEL 1998: ULTERIORI				
 INTERVENTI IN FAVORE DELLE				
 ZONE TERREMOTATE DELLE				
 REGIONI MARCHE ED UMBRIA E				
DI ALTRE ZONE COLPITE DA				
 EVENTI CALAMITOSI, ART. 23-				
 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE				
 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI				
 GEOFISICA - E LEGGE				
 N. 296 DEL 2006:				
 DISPOSIZIONI PER LA				

1	EODMAZIONE DEL DILANGIO	ı	ĺ		İ		ı
	FORMAZIONE DEL BILANCIO	1	1		1		1
	ANNUALE E PLURIENNALE DELLO						
	STATO (LEGGE FINANZIARIA						
	2007), ART. 1, COMMA 652 -						
	PIANO STRAORDINARIO DI						
	ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E						
	DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011,						
	ART. 19, COMMA 3 -						
	SISTEMA NAZIONALE DI						
	VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE N.						
	69 DEL 2013: DISPOSIZIONI						
	URGENTI PER IL RILANCIO						
	 DELL'ECONOMIA, ARTICOLO 58,						
	COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI						
	 PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA						
	UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI						
	 RICERCA E DECRETO-LEGGE N. 104						
	 DEL 2013: MISURE URGENTI IN						
	 MATERIA DI ISTRUZIONE,						
	UNIVERSITA' E RICERCA ARTICOLO						
	24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI						
	PERSONALE DELL'ISTITUTO						
	NAZIONALE DI GEOFISICA E						
	VULCANOLOGIA (3.3 - CAP. 7236)	Cp		1.771.328		1.770.099	
	.772.099	Cs		1.771.328		1.770.099	
1	.772.099						
	 Sviluppo, innovazione e						
	ricerca in materia di energia						
	ed in ambito minerario ed						
	 industriale						
·	1						
i I	 MINISTERO DELLO SVILUPPO						
1			1		1		1

 ECONOMICO	1	1		I	1
	1	i I			1
DECRETO LEGISLATIVO N. 257		' 			'
DEL 2003: RIORDINO DELLA	' 				'
DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE	' 				'
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA	' 	' 			'
 E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA		' 		' 	'
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE	i I	· 		' 	·
 6 LUGLIO 2002, N. 137:	i I	· 		' 	·
		·		' 	·
- Art. 19, comma 1, punto A:		·		· 	·
 Contributo per le spese di	· 	Ī			İ
 funzionamento dell'ENEA					
 (7.1 - cap. 7630/p)	Cp		22.781	22.714	
22.714	Cp		22.781	22.714	
22.714					
 Ricerca di base e applicata					
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E					
DELLE FINANZE		1			
		1			
DECRETO LEGGE N. 83 DEL 2012:					
MISURE URGENTI PER LA CRESCITA	7				
DEL PAESE					
- ART. 19: AGENZIA DIGITALE					
(12.1 - CAP. 1707) 2.871	Cp		2.756	2.750	
2.871	Cs		2.756	2.750	
Ricerca per la didattica 					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,		1			

1				
DELL'UNIVERSITA' E DELLA 			1	
RICERCA			[
			[
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE			1	
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA]	
FINANZA PUBBLICA:			[
			[
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI			1	
AD ENTI, ISTITUTI,			1	
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED			1	
ALTRI ORGANISMI.			1	
(3.1 - CAP. 1261)	Cp	1.538	1.478	
1.478 1.478	Cs	1.538	1.478	
1.476		1	1	
Ricerca per il settore della		1	1	
sanità pubblica		1	1	
			1	
MINISTERO DELLA SALUTE			1	
			1	
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA		1	I	
REPUBBLICA N. 613 DEL 1980:		1	I	
CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA		1	I	
ITALIANA			I	
(2.1 - CAP. 3453)	Cp	283	262	
262	Cs	283	262	
262		1	1	
DECRETO LEGISLATIVO N. 502		1	1	
DEL 1992: RIORDINO DELLA			1	
 DISCIPLINA IN MATERIA			I	
SANITARIA			1	
			I	
- ART. 12 COMMA 2: FONDO			1	

 FINANZIAMENTO ATTIVITA'	Ī	I		I	I
' RICERCA		' 		· 	'
 (2.1 - CAP. 3392)	Ср	·	288.741	· 	271.111
271.111 	Cs	·	288.741	· 	271.111
271.111 		·		· 	·
 DECRETO LEGISLATIVO N. 267		·		· 	
 DEL 1993: RIORDINAMENTO					
 DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI					
 SANITA'	[
	[
 - Art. 4, comma 1, punto 1:					
 Fondo per il funzionamento					
 dell'Istituto superiore di					
 sanità e legge n. 219 del					
2005: Nuova disciplina delle					
 attività trasfusionali e della					
 produzione nazionale degli					
emoderivati, art. 12, comma 6					
- Compiti del centro nazionale					
sangue (2.1 - cap. 3443) 12.008	Cp		12.256		12.008
12.008 12.008	Cs		12.256		12.008
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE					
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA					
FINANZA PUBBLICA.					
- ART. 1, COMMA 43: CONTRIBUTI					
AD ENTI, ISTITUTI,					
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED					
ALTRI ORGANISMI.					
(2.1 - CAP. 3412) 3.272	Cp		3.333		3.272
I '	Cs		3.333		3.272

3.272				
				1
DECRETO LEGGE N. 17 DEL 2001,				
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,				
DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001:				
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI				1
 REGIONALI:				1
			1	1
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO				1
 A FAVORE DELL'AGENZIA PER I				1
 SERVIZI SANITARI REGIONALI				1
	Cp	550	538	1
538	Cs	550	538	
538		1		
	 Cp	2.134.742	2.114.475	
2.116.596	Cs	2.134.742	2.114.475	1
2.116.596				
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA	 	 		1
 DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		· 		1
				1
Tutela e conservazione della				
fauna e della flora,				
salvaguardia della				
biodiversità e dell'ecosistema				
marino			1	
 MINISTERO DELL'AMBIENTE E				
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E				
 DEL MARE				
 LEGGE N. 979 DEL 1982:				
 DISPOSIZIONI PER LA DIFESA				
 DEL MARE				

1				
(1.10 - CAPP. 1644, 1646) 35.172	Cp	30.465	35.160	
35.172	Cs	30.465	35.160	
			I	
DECRETO LEGGE N. 2 DEL 1993,				
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI	,			
DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993:				
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA				
LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150,				
IN MATERIA DI COMMERCIO E				
 DETENZIONE DI ESEMPLARI DI			[
FAUNA E FLORA MINACCIATI DI			[
 ESTINZIONE				
(1.10 - CAPP. 1368, 1389)	Cp	47	44	
44	Cs	47	44	
44				
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE				
 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA			[
 FINANZA PUBBLICA:			[
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI			[
AD ENTI, ISTITUTI,				
 ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED				
ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1551)	Cp	5.826	5.475	
5.487	Cs	5.826	5.475	
5.487		1		
TOTALE MISSIONE	Cp	36.338	40.679	
40.703	Cs	36.338	40.679	
40.703		1		
TUTELA DELLA SALUTE			1	
			1	
 Sanità pubblica veterinaria,			1	

I				
igiene e sicurezza degli				[
alimenti				[
				I
 MINISTERO DELLA SALUTE				I
				I
LEGGE N. 434 DEL 1998:				1
 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENT	'I I'			I
 IN MATERIA DI ANIMALI DI				I
 AFFEZIONE E PER LA PREVENZION	ΙΕ			I
 DEL RANDAGISMO.				1
	1 1			1
 - ART. 1 COMMA 2:				1
 FINANZIAMENTO INTERVENTI IN				I
 MATERIA DI ANIMALI DI				Ī
 AFFEZIONE E PREVENZIONE	1 1			I
RANDAGISMO				
RANDAGISMO (1.2 - CAP. 5340)		325	309	
·		325 325	309 309	
 (1.2 - CAP. 5340)		'		
 (1.2 - CAP. 5340) 310		'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza		'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGGE N. 269 DEL	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGGE N. 269 DEL 2003, CONVERTITO CON	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGGE N. 269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.	Cs 	'		
(1.2 - CAP. 5340) 310 310 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodott sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGGE N. 269 DEL 2003, CONVERTITO CON	Cs 	'		

1						
SVILUPPO E PER LA CORREZIONE	1					
DELL'ANDAMENTO DEI CONTI	1					
PUBBLICI:	1					
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA						
 ITALIANA DEL FARMACO						
(1.4 - CAPP. 3458, 7230)	Cp		1.913		1.794	
3.798	Cs		1.913		1.794	
3.798						
TOTALE MISSIONE	 Cp		2.238	1	2.103	
1.108	Cs		2.238		2.103	
1.108						
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI						
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E						
PAESAGGISTICI	1					
	1					
 Sostegno, valorizzazione e						
tutela DEL settore dello						
 spettacolo	1					
 MINISTERO PER I BENI E LE						
 ATTIVITA' CULTURALI E DEL						
TURISMO	1			1		1
	Ī	1		1		1
 LEGGE N. 163 DEL 1985: NUOVA						
 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI						
DELLO STATO A FAVORE DELLO	1			1		1
 SPETTACOLO,						
 (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120	,	1		1		
 6620, 6621, 6622, 6623, 6624,				1		
 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	Cp		410.065	1	396.864	
97.712			410.065		396.864	·
	1	1		1		

397.712				ı	ı
Tutela dei beni librari,					
promozione e sostegno del 					
libro e dell'editoria 					
MINISTERO PER I BENI E LE					
ATTIVITA' CULTURALI E DEL					
TURISMO					
LEGGE N. 190 DEL 1975: NORME					
RELATIVE AL FUNZIONAMENTO					
DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE					
CENTRALE "VITTORIO EMANUELE					
II" DI ROMA (a)					
(1.10 - CAP. 3610)	0	Cp	812	755	
757	0	cs	812	755	
757					
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA					
 REPUBBLICA N. 805 DEL 1975:					
 ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO					
 PER I BENI CULTURALI E					
 AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER					
 IL FUNZIONAMENTO DEGLI					
 ISTITUTI CENTRALI					
 - ART. 22: ASSEGNAZIONE PER					
 IL FUNZIONAMENTO DEGLI					
 ISTITUTI CENTRALI (a)					
(1.10 - CAP. 3611)	0	[p	891	844	
846	0	Cs	891	844	
846					
 LEGGE N. 466 DEL 1988:					
	•			•	

1				
CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA			I	
NAZIONALE DEI LINCEI (b)		1	I	
(1.10 - CAP. 3630) 877	Cp	925	875	
877	Cs	925	875	
 LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE			 	1
 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA	· I	1	I	
 FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI				
AD ENTI, ISTITUTI,			I	
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED			I	
ALTRI ORGANISMI, (a)		I	I	
(1.10 - CAPP. 3670, 3671) 7.431	Cp	15.112	7.416	
7.431	Cs	15.112	7.416	
Valorizzazione DEL patrimonio				
culturale 				 -
MINISTERO PER I BENI E LE		1		
ATTIVITA' CULTURALI E DEL		1		
TURISMO				
I FOOD N 77 DDI 00000 MT0777				1
LEGGE N. 77 DEL 2006: MISURE			1	
SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE			1	
DEI SITI ITALIANI DI INTERESE				
CULTURALE, PAESAGGISTICO E	1		1	
AMBIENTALE, INSERITI NELLA	 		1	1
"LISTA DEL PATRIMONIO	 		1	1
MONDIALE", POSTI SOTTO LA	 		1	
TUTELA DELL'UNESCO:	 		 	
	I	I	I	1

1			
- ART. 4, COMMA 1: INTERVENT	:i		
IN FAVORE DEI SITI ITALIANI		I	
INSERITI NELLA "LISTA DEL			
 PATRIMONIO MONDIALE"			
DELL'UNESCO			
(1.13 - CAPP. 1442, 7305)	Cp	1.379	1.312
1.315 1.315	Cs	1.379	1.312
1.315		ı	
TOTALE MISSIONE	Cp	429.184	408.066
408.938	Cs	429.184	408.066
400.936			
(a) L'importo dell'autorizza	azione non	tiene conto de	ella variazione in
aumento proposta con il	disegno d	li legge di bila	ancio, ai sensi
dell'articolo 23, comma	3, della	legge 31 dicemb	ore 2009, n. 196.
(b) L'importo dell'autorizza	azione non	tiene conto de	ella variazione in
diminuzione proposta cor	n il diseg	no di legge di	hilancio ai sensi
	_	33	Difancio, ai benbi
dell'articolo 23, comma			
dell'articolo 23, comma			
dell'articolo 23, comma ISTRUZIONE SCOLASTICA			
· 			
· 			
ISTRUZIONE SCOLASTICA	3, della		
ISTRUZIONE SCOLASTICA	3, della		

	1					
	CONSIGLIO SUPERIORE DELLE		1			
	SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA					
	L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE		1			
	DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA					
	AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA					
	EUROPEA DI ISPRA (VARESE),					
	AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI					
	29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.					
	(1.9 - CAP. 2193)	Cp		270	284	
	293	Cs		270	284	
	293			ı		
	TOTALE MISSIONE	Cp		270	284	
	293 293	Cs		270	284	
	293			ı		
	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
	l I					
	Diritto allo studio					
	nell'istruzione universitaria					
	l I					
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,					
	DELL'UNIVERSITA' E DELLA					
	RICERCA					
	l I					
	LEGGE N. 394 DEL 1977:					
	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA'					
	SPORTIVA UNIVERSITARIA					
	(2.1 - CAP. 1709) 4.965	Cp		5.216	4.953	
	4.965	Cs		5.216	4.953	
	LEGGE N. 338 DEL 2000:					
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI					
	ALLOGGI E RESIDENZE PER					

I						
STUDENTI UNIVERSITARI:					1	
					1	
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI					1	
PER ALLOGGI E RESIDENZE PER					1	
 STUDENTI UNIVERSITARI					1	
(2.1 - CAP. 7273)	Cp		18.145		18.013	
18.052	Cs		18.145		18.013	
18.052					1	
 Sistema universitario e					1	
formazione post-universitaria					1	
					1	
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,					1	
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA					1	
 RICERCA					1	
					1	
Legge n. 243 del 1991:					1	
 Università non statali					1	
 legalmente riconosciute e					1	
decreto-legge n. 69 del 2013:					1	
 Disposizioni urgenti per il					1	
 rilancio dell'economia:					1	
					1	
- Art. 60, comma 1 -					1	
 Semplificazioni del sistema					1	
di finanziamento delle					1	
università e delle procedure					1	
di valutazione del sistema					1	
 universitario					1	
(2.3 - CAP. 1692)	Cp		72.445		69.147	
69.305	Cs		72.445	1	69.147	
69.305			ı			
TOTALE MISSIONE	Cp		95.806		92.113	

.322	Cs	95.806	92.113
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE			
SOCIALI E FAMIGLIA			
' 			
Protezione sociale per			
particolari categorie		I	
		[
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E			
DELLE FINANZE		1	
		1	
LEGGE N. 16 DEL 1980 E LEGGE		[
N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE	· 		
CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE		· 	
 DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED		' 	
AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED	I	' 	
IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO	1	! 	
PERDUTO BENI, DIRITTI ED	 	! 	
INTERESSI IN TERRITORI GIA'	1	I I	
	1	1	
SOGGETTI ALLA SOVRANITA'	1	1	
ITALIANA E ALL'ESTERO:			
- Art. 12: Indennizzi,			
incentivi ed agevolazioni a			
cittadini e imprese italiane			
per beni, diritti ed interessi			
perduti all'estero		l	
(17.1 - CAP. 7256)	Cp	5.004	4.876
'	Cs	5.004	4.876
.887			
Sostegno alla famiglia			
I	I	I	

1				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E				1
DELLE FINANZE				1
				I
DECRETO LEGGE N. 223 DEL		I		1
2006: DISPOSIZIONI URGENTI				[
PER IL RILANCIO ECONOMICO E		1		I
SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO		1		I
E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA		I		[
SPESA PUBBLICA, NONCHE'				[
INTERVENTI IN MATERIA DI		I		1
ENTRATE E DI CONTRASTO				I
ALL'EVASIONE FISCALE				I
				[
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER		I		1
LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA		I		1
(17.3 - CAP. 2102)	C	q!	20.916	20.379
0.425	C	s	20.916	20.379
0.425		1		1
Promozione e garanzia dei		I		1
diritti e delle pari		I		1
opportunità		I		[
				[
MINISTERO DELL'ECONOMIA E				1
DELLE FINANZE				1
				I
DECRETO LEGISLATIVO N. 196				1
DEL 2003: CODICE IN MATERIA				1
DI PROTEZIONE DEI DATI				1
PERSONALI				1
(17.4 - CAP. 1733) 8.250	C	q!	8.656	8.231
U.4JU	1 -	!s	8 656	8.231
8.250	C	.b	0.050	0.231

	1	1		1		1
DECRETO LEGGE N. 223 DEL						
2006: DISPOSIZIONI URGENTI						
PER IL RILANCIO ECONOMICO E						
SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO						
E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA						
SPESA PUBBLICA, NONCHE'						
INTERVENTI IN MATERIA DI						
 ENTRATE E DI CONTRASTO						
ALL'EVASIONE FISCALE:						
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER						1
LE POLITICHE RELATIVE AI				1		
 DIRITTI E ALLE PARI						
OPPORTUNITA'						
(17.4 - CAP. 2108/p)	Cp		14.403	1	11.127	
11.127	Cs	1	14.403	[11.127	
11 100 1		•				
i1.127 		· 		[
<pre>11.127 </pre>	 	 				
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in				 		
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il		 		 		
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province: - Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province: - Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti						
Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province: - Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al						

di violenza			1
(17.4 - cap. 2108/p) 10.000	Ср	7.000	10.000
10.000	Cs	7.000	10.000
		1	
Trasferimenti assistenziali a			
enti previdenziali,			
finanziamento nazionale spesa			
sociale, promozione e		1	
programmazione politiche		1	
sociali, monitoraggio e			1
valutazione interventi			1
		1	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE		1	
POLITICHE SOCIALI		1	
		1	
LEGGE N. 328 DEL 2000: LEGGE			l l
QUADRO PER LA REALIZZAZIONE		1	l I
DEL SISTEMA INTEGRATO DI			l l
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI:			1
			1
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA			1
RIPARTIRE PER LE POLITICHE		1	
SOCIALI			
(4.5 - CAP. 3671) 14.593	Ср	317.013	14.499
14.593 14.593	Cs	317.013	14.499
			1
LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL		1	
2006: DISPOSIZIONI PER LA			
 FORMAZIONE DEL BILANCIO			
 ANNUALE E PLURIENNALE DELLO			
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)			

- ART. 1 COMMA 1258: FONDO		1	I	I
NAZIONALE INFANZIA E		1		
ADOLESCENZA				
(4.5 - CAP. 3527) 8.794	Ср	30.688	28.709	
8.794 	Cs	30.688	28.709	
0.794		ı		
	Ср	403.680	97.821	
	Cs	403.680	97.821	
8.076		ı		
POLITICHE PER IL LAVORO			[
		1		
Politiche attive e passive			[
DEL lavoro		1	[
		1	[
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE			[
POLITICHE SOCIALI		1	[
		1		
LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE				
 DI FINANZA PUBBLICA PER LA		1		
 STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO:				
		1		
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1:				
FORMAZIONE PROFESSIONALE		1		
(1.3 - CAP. 4161)	Ср	795	-	
- 	Cs	795	-	
-			[
LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL			1	
2006: DISPOSIZIONI PER LA			1	
FORMAZIONE DEL BILANCIO			1	
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO			1	
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)			1	
I		I	I	ı

- ART. 1 COMMA 1163:			
FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'			
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
(1.3 - CAP. 7682) 8.466	Cp	9.000	8.447
8.466	Cs	9.000	8.447
Politiche di regolamentazione			
in materia di rapporti di			
lavoro			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE			1
POLITICHE SOCIALI			1
LEGGE FINANZIARIA N. 350 DEL			1
2003: DISPOSIZIONI PER LA			1
 FORMAZIONE DEL BILANCIO			1
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO			1
STATO (LEGGE FINANZIARIA			1
2004):			
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER			
 LE SPESE DI FUNZIONAMENTO			
DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA			
 PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE			
SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI			
 PUBBLICI ESSENZIALI			
 (1.7 - CAP. 5025)	Cp	1.267	1.249
1.249	Cs	1.267	1.249
1.249			
TOTALE MISSIONE	Cp	 11.062	9.696
9.715	Cs	11.062	9.696
9.715			

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E 		· ·		
GARANZIA DEI DIRITTI 				
Garanzia dei diritti e			l	
interventi per lo sviluppo				
della coesione sociale				
			I	
MINISTERO DELL'INTERNO		I	I	
			[
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE				
 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA				
FINANZA PUBBLICA:			I	
			[
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI				
AD ENTI, ISTITUTI,			[
 ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED		1	I	
ALTRI ORGANISMI				
(5.1 - CAP. 2309)	Cp	2.000	2.000	
2.000	Cs	2.000	2.000	
2.000		1	1	
 DECRETO LEGISLATIVO N. 140		1		
 DEL 2005: ATTUAZIONE DELLA		1	I	
DIRETTIVA 2003/9/CE CHE		1	I	
 STABILISCE NORME MINIME				
 RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI			I	
RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI			I	
 MEMBRI:			[
		1	I	
- ART. 13: SOMME DESTINATE				
 ALL'ACCOGLIENZA DEGLI				
 STRANIERI RICHIEDENTI IL				
 RICONOSCIMENTO DELLO STATUS				

DI RIFUGIATO				
(5.1 - CAP. 2311) 4.485	Cp	4.802	4.475	
4.485	Cs	4.802	4.475	
 TOTALE MISSIONE 6.485	Cp	6.802	6.475	
6.485	Cs	6.802	6.475	
POLITICHE ECONOMICO-			[
 FINANZIARIE E DI BILANCIO				
l I				
Regolazione giurisdizione e				
coordinamento del sistema				
della fiscalità				
<u> </u>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E				
DELLE FINANZE	l	1	1	
 Decreto-legge n. 97 del 2008:	l I	1	 	1
Disposizioni urgenti in	l I	I I	I I	1
materia di monitoraggio e				
trasparenza dei meccanismi di	.			
allocazione della spesa	· 		· 	
pubblica, nonché in materia				
fiscale e di proroga termini:				
- Art. 4-septies, comma 5-bis	:			
Funzionamento della Scuola	1			
superiore dell'economia e				
delle finanze				
(1.1 - cap. 3935) 1.661	Cp	1.754	1.657	
1.661	Cs	1.754	1.657	
•				

	Regolamentazione e vigilanza						
	sul settore finanziario						
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E						
	DELLE FINANZE						
	DECRETO LEGGE N. 95 DEL 1974:						
	CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216						
	DEL 1974: DISPOSIZIONI						
	RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE						
	ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI						
	 TITOLI AZIONARI (CONSOB)	ĺ					
	 (1.4 - CAP. 1560)	C	p	387	:	377	
	378	C	!s	387	:	377	
	378				1		
	 Regolazioni contabili,				· 		·
· 	restituzioni e rimborsi	· 	·		· 		
· 	d'imposte	İ	· 				
İ	-1	· 					
İ	 MINISTERO DELL'ECONOMIA E	· 					
' 	DELLE FINANZE		' 		' 		'
' 			' 		' 		'
' 	DECRETO LEGGE N. 185 DEL	' 	' 		' 		'
' 	2008: MISURE URGENTI PER IL	' 	' 		' 		'
	 SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO,	' 	' 		' 		'
' 	OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER	İ	' 		1		
 	RIDISEGNARE IN FUNZIONE	1	' 		1		l I
l J	ANTI-CRISI IL QUADRO	1			1		'
 	STRATEGICO NAZIONALE:	1	- 1		1		!
l I		1	- 1		1		ı I
l I	 - ART. 3 COMMA 9:	1	1		1		l I
1		1	1		1		I I
I	COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI	I	I		I		l

DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E		ı			
GAS		DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE		[
(1.5 - CAP. 3822)		AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E		I	
Cs		GAS		I	
Cs 78.085 73.841 74.012	7/		Ср	78.085	73.841
Analisi e programmazione		<u> </u>	Cs	78.085	73.841
economico-finanziaria				I	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: ART. 1, COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.6 - CAP. 1613) 13 CS 14 13 13 LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI		Analisi e programmazione		I	
DELLE FINANZE LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE		economico-finanziaria		I	
DELLE FINANZE LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE				I	
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE		MINISTERO DELL'ECONOMIA E		I	
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:		DELLE FINANZE		I	
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				I	
FINANZA PUBBLICA: - ART. 1, COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED		LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE		I	
- ART. 1, COMMA 43: CONTRIBUTI		DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA		I	
AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.6 - CAP. 1613) 13 CS 14 13 13 LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI		FINANZA PUBBLICA:		I	
AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.6 - CAP. 1613) 13 CS 14 13 13 LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI				I	
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED		- ART. 1, COMMA 43: CONTRIBUTI		I	
ALTRI ORGANISMI.		AD ENTI, ISTITUTI,		I	
(1.6 - CAP. 1613)		ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED		I	
13 Cs 14 13 13		ALTRI ORGANISMI.		I	
Cs 14 13 13 LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ср	14	13
LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE		' I	Cs	14	13
IN MATERIA DI INVESTIMENTI,				I	
DELEGA AL GOVERNO PER IL		LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE		I	
RIORDINO DEGLI INCENTIVI		IN MATERIA DI INVESTIMENTI,		I	
ALL'OCCUPAZIONE E DELLA		DELEGA AL GOVERNO PER IL		I	
NORMATIVA CHE DISCIPLINA		RIORDINO DEGLI INCENTIVI		I	
L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI		ALL'OCCUPAZIONE E DELLA		I	
PER IL RIORDINO DEGLI ENTI		NORMATIVA CHE DISCIPLINA		I	
		L'INAÏL, NONCHE' DISPOSIZIONI		I	
PREVIDENZIALI:		PER IL RIORDINO DEGLI ENTI		I	
		PREVIDENZIALI:		I	

I				
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO				
STATO IN FAVORE				
DELL'ASSOCIAZIONE PER LO				
SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL				
MEZZOGIORNO - SVIMEZ				
(1.6 - CAP. 7330) 1.539	Cp	1.590	1.537	
1.539	Cs	1.590	1.537	
		I		
TOTALE MISSIONE	Cp	81.830	77.425	
77.603 77.603	Cs	81.830	77.425	
		I		
GIOVANI E SPORT		l		
Incentivazione e sostegno				
alla gioventù				
	1 1			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E	1 1			
DELLE FINANZE	1 1			
DECRETO LEGGE N. 223 DEL				
2006: DISPOSIZIONI URGENTI				
 PER IL RILANCIO ECONOMICO E				
 SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO	1 1			
E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA				
SPESA PUBBLICA, NONCHE'				
 INTERVENTI IN MATERIA DI				
 ENTRATE E DI CONTRASTO				
 ALL'EVASIONE FISCALE:	1 1			
	1 1			
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER	1 1			
LE POLITICHE GIOVANILI	1 1			

```
(22.2 - CAP. 2106)
                         | Cp |
                                    16.772
                                                6.430
6.444
                         | Cs |
                                   16.772
                                                6.430
6.444
TOTALE MISSIONE
                       | Cp | 16.772 | 6.430 |
6.444
                       | Cs | 16.772 | 6.430 |
6.444
TURISMO
Sviluppo e competitività del
 turismo
 MINISTERO DEI BENI E DELLE
 ATTIVITA' CULTURALI E DEL
 TURISMO
Decreto-legge n. 35 del 2005:
 Disposizioni urgenti
nell'ambito del piano di
 azione per lo sviluppo
 economico, sociale e
territoriale:
- Art. 12, comma 2: Spese per
il funzionamento ENIT -
Agenzia nazionale del turismo
(6.1 - cap. 6821)
                                     2.780
                         Cp
                                                 2.622
2.629
                          | Cs |
                                    2.780 | 2.622 |
2.629
DECRETO LEGGE N. 262 DEL
 2006, CONVERTITO, CON
 MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.
```

286 DEL 2006: DISPOSIZIONI				
URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA				
E FINANZIARIA:				
- Art. 2, comma 98: Sviluppo				
e competitività del turismo				
(6.1 - cap. 6823/p)	Cp	10.019	9.775	
9.794	Cs	10.019	9.775	
9.794		1		
TOTALE MISSIONE	Cp	12.799	12.397	
12.423	Cs	12.799	12.397	
12.423				
 SERVIZI ISTITUZIONALI E				
 GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI				
 PUBBLICHE				
 Servizi generali, formativi				
 ed approvvigionamenti per le		İ		
 Amministrazioni pubbliche	1 1			
				·
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E	·			·
DELLE FINANZE	·			·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
LEGGE N. 146 DEL 1980:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
' DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
DEL BILANCIO ANNUALE E	 I I			'
' PLURIENNALE DELLO STATO	 I I	· ['
 (LEGGE FINANZIARIA 1960):	 I I	· 		'
		, 		'
 - ART. 36: ASSEGNAZIONE A				'
FAVORE DELL'ISTITUTO				1
PAVORE DELL ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA		i I		I I
NACIONALE DI SIAIISIICA	1 1	l		1

```
(24.4 - CAP. 1680)
                           | Cp |
                                      62.735
                                                   60.884
60.967
                            | Cs |
                                      62.735
                                                   60.884
60.967
 Decreto legislativo n. 6 del
 2010: Riorganizzazione del
 Centro di formazione studi
 (FORMEZ), a norma
 dell'articolo 24 della legge
 18 giugno 2009, n. 69:
 - Art. 4, comma 2: Spese di
 funzionamento del FORMEZ P.A.
 (24.4 - cap. 5200)
                           | Cp |
                                       5.851
                                                    5.564
 5.577
                            | Cs |
                                       5.851
                                                    5.564
 5.577
 Decreto del Presidente della
 Repubblica n. 70 del 2013:
 Regolamento recante riordino
 del sistema di reclutamento e
 formazione dei dipendenti
 pubblici e delle scuole
 pubbliche di formazione, a
 norma dell'articolo 11 del
 decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 7
 agosto 2012, n. 135
 (24.4 cap. 5217)
                           | Cp |
                                       1.206
                                                    1.177
 1.249
                           Cs
                                      1.206
                                                    1.177
 1.249
 TOTALE MISSIONE
                                      69.792
                           | Cp |
                                                   67.625
67.793
                                                   67.625
                                      69.792
```

67.793 			
FONDI DA RIPARTIRE			I
			I
Fondi da assegnare			
		I .	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E 			
DELLE FINANZE		1	
		I	
LEGGE N. 385 DEL 1978:		1	
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA		1	
DEI COMPENSI PER LAVORO		1	
 STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		1	
DELLO STATO		1	
(25.1 - CAP. 3026)	Cp	33.220	33.221
33.221	Cs	33.220	33.221
33.221		ı	
TOTALE MISSIONE	Cp	33.220	33.221
33.221	Cs	33.220	33.221
33.221			
TOTALE GENERALE	Cp	6.723.546	3.757.735
3.715.809	Cs	6.723.546	3.757.735
3.715.809			

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate per ciascuna missione, nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica

evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel

caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla

legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2014 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2013 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

- 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4. L'Italia in Europa e nel mondo
- 6. Giustizia
- 7. Ordine pubblico e sicurezza
- 8. Soccorso civile
- 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11. Competitività e sviluppo delle imprese
- 13. Diritto alla mobilità
- 14. Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17. Ricerca e innovazione
- 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19. Casa e assetto urbanistico
- 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
- 22. Istruzione scolastica
- 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33. Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

- 1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
- 2. Interventi a favore delle imprese industriali
- 3. Interventi per calamità naturali
- 4. Interventi nelle aree sottoutilizzate
- 5. Credito agevolato al commercio
- 6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe

Interventi per Venezia

- 7. Provvidenze per l'editoria
- 8. Edilizia residenziale e agevolata
- 9. Mediocredito centrale SIMEST Spa
- 10. Artigiancassa
- 11. Interventi nel settore dei trasporti
- 12. Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze

dell'ordine

- 13. Interventi nel settore della ricerca
- 14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
- 15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

- 16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
- 17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
- 18. Metropolitana di Napoli
- 19. Difesa del suolo e tutela ambientale
- 20. Realizzazione di strutture turistiche
- 21. Interventi in agricoltura
- 22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
- 23. Università (compresa edilizia)
- 24. Impiantistica sportiva
- 25. Sistemazione aree urbane
- 26. Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
- 27. Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A

CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI

RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIME	NTI		2014	2015
2016 RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMI	AM			
ED AMMINISTRAZIONE			1	
			(migli	aia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE				
AUTONOMIE TERRITORIALI				
Elaborazione, quantificazione, e				
assegnazione dei trasferimenti				
erariali; determinazione dei				
rimborsi agli enti locali anche in				
via perequativa				
INTERNO				
				I

	DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005:							
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA							
	LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI							
	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E							
	 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA							
ı	 TRIBUTARIA E FINANZIARIA	1				1		
1		1				1		
1	- ART. 11-quaterdecies COMMA 20:	1				1		
	 INTERVENTI PER LO SVILUPPO							
	 (Set. 27) INTERVENTI DIVERSI							
	(2.3 - CAP. 7253)							
	 Legislazione vigente		Ср		_		_	
	-		Cs		-		_	
	- Rifinanziamento		Ср		10.000		_	
	-		Cs		10.000		_	
	-							
	Legge di Stabilità		Ср		10.000		_	
	-		Cs		10.000		_	
	-							
	Regolazioni contabili ed altri							
	trasferimenti alle Regioni a statuto							
	speciale							
	 ECONOMIA E FINANZE							
	DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005:							
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA							
	LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI							
	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E							
	 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA							
	TRIBUTARIA E FINANZIARIA							

 - ART. 5 COMMA 3-bis: CONTRIBUTO RCA						
 SICILIA						
 (Set. 27) INTERVENTI DIVERSI						
 (2.3 - CAP. 7517)						
 Legislazione vigente		Ср		86.000	86.000	
86.000		Cs		86.000	86.000	
86.000						
Legge di Stabilità		Ср		86.000	86.000	
86.000		Cs		86.000	86.000	
86.000						
- ART. 5 COMMA 3-ter: CONTRIBUTO DI						
 SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE						
SICILIANA						
(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI						
(2.3 - CAP. 7507/P)						
Legislazione vigente		Ср		10.000	-	
10.000 10.000		Cs		10.000	-	
Legge di Stabilità 10.000		Ср		10.000	-	
10.000		Cs		10.000	-	
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:						
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL						
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO						
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)						
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2:						
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE						
PER LA REGIONE SICILIANA						
1						

(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI					
(2.3 - CAP. 7507/P)					
	1				
Legislazione vigente 10.000	Cı	p	_	-	
	Cs	s	-	-	
10.000					
Legge di Stabilità	Cı		_	-	-
10.000	Cs	s	-	-	
10.000					
 Rapporti finanziari con Enti	1				
territoriali					
ECONOMIA E FINANZE					
DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993,	1				
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA	1				
L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI	1				
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE:					
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI	1				
DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E	1				
 FORESTALE					
(Settore 19) DIFESA DEL SUOLO E	1				
TUTELA AMBIENTALE					
(2.5 - CAP. 7499)					
Legislazione vigente	C _I		_	-	
	C:	в	-	-	
Rifinanziamento	Cı	э	140.000	140.000	
140.000	C:	s	140.000	140.000	
140.000	1				
Legge di Stabilità 140.000	C _I	p	140.000	140.000	

 140.000		Cs		140.000	140.000	
 TOTALE MISSIONE 246.000 246.000	 	Cp Cs	•	'	226.000	
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO			1	I		
politiche di bilancio in ambito UE						
 ECONOMIA E FINANZE 						
'						
DELLE POLITICHE RIGUARDANTI						
L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE						
COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO						
DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI						
NORMATIVI COMUNITARI:						
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL						
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE						
RIGUARDANTI L'APPARTENENZA						
DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA						
(Settore 27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.1 - CAP. 7493)						
Legislazione vigente		Ср		5.500.000	5.500.000	
-		Cs		5.500.000	5.500.000	
-						
Rifinanziamento		Ср		-	-	
4.500.000		Cs		-	-	
4.500.000						
1						

Rimodulazione	Ср		-500.000	-500.000	
	Cs		-500.000	-500.000	
			1		
Legge di Stabilità 4.500.000	Ср		5.500.000	5.500.000	
4.500.000	Cs		5.500.000	5.500.000	
			1		
Politica economica e finanziaria in			1		
ambito internazionale			1		
			1		
ECONOMIA E FINANZE			1		
			1		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni			1		
per la formazione del bilancio			1		
annuale e pluriennale dello Stato			1		
(legge di stabilità 2013):			1		
			1		
- Art. 1, comma 170: Banche e fondi			1		
(Settore n. 27) Interventi diversi			1		
(3.2 - cap. 7175)			1		
			1		
Legislazione vigente	Ср		295.000	295.000	
295.000	Cs		295.000	295.000	
295.000			1		
Legge di stabilità	Ср		295.000	295.000	
295.000	Cs		295.000	295.000	
295.000			1		
Decreto-legge n. 76 del 2013: Primi			1		
interventi urgenti per la promozione			1		
dell'occupazione, in particolare			1		
 giovanile, della coesione sociale,			1		
 nonché in materia di imposta sul			1		
valore aggiunto (IVA) e altre misure			1		
1					

finanziarie urgenti:			1
			1
- Art. 11, comma 5: Contributo			1
Chernobyl (Settore n. 27) Interventi			1
diversi (3.2 - cap. 7174)			1
			1
 Legislazione vigente	Cp	5.775	5.775
5.775	Cs	5.775	5.775
5.775			1
Legge di stabilità	Cp	5.775	5.775
5.775	Cs	5.775	5.775
5.775			
Cooperazione economica, finanziaria	1		
e infrastrutturale			1
			1
 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI			1
			1
LEGGE N. 7 DEL 2009: RATIFICA ED			1
 ESECUZIONE DEL TRATTATO DI			1
 AMICIZIA, PARTENARIATO E			1
 COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA			1
 ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA			1
 ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA,			1
FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008			1
			1
- ART. 5 COMMA 1: TRATTATO			1
 DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E			1
 COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA			1
 ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA			1
 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			1
(8.2 - CAP. 7800)			1
			1
I			

Legislazione vigente 3.300	Cp	15.200	5.300
3.300	Cs	15.200	5.300
3.300			
Legge di Stabilità 3.300	Cp	15.200	5.300
3.300	Cs	15.200	5.300
	ı		
TOTALE MISSIONE	 Cp	5.315.975	5.306.075
4.804.075	Cs	5.315.975	5.306.075
4.804.075			
GIUSTIZIA	 		
	İ		·
 Amministrazione penitenziaria	İ	·	'
	' 	·	'
 GIUSTIZIA	' 		
	ı	1 1	l I
 LEGGE FINANZIARIA N. 191 DEL 2009:	1		
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL	ı	1 1	l I
	ı	1 1	
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE	1		l I
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)			
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA 			
CARCERI			
(Settore 17) EDILIZIA: PENITENZIARIA	,		
GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO			
(1.1 - CAP. 7300)			
Legislazione vigente	Cp	5.231	-
	Cs	5.231	-
Legge di Stabilità	Cp	5.231	-
-	Cs	5.231	-
-	1		

TOTALE MISSIONE	Cp	5.231	-
-	Cs	5.231	-
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
Concorso della Guardia di Finanza			
alla sicurezza pubblica			
ECONOMIA E FINANZE			
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:			
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL			
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO	o		
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)			
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO			
QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO			
DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO			
DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL			
COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI			
DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO	o		
DELLA GUARDIA DI FINANZA			
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)			
Legislazione vigente 14.380	Cp	14.380	14.380
14.380	Cs	14.380	14.380
Legge di Stabilità 14.380	Cp		
14.380	Cs	14.380	14.380
Sicurezza e controllo nei mari, nei			
•			

porti e sulle coste				1	
 	 			1	
INFRASIROTIONE E TRASFORTI				1	
 DECRETO LEGGE N. 135 DEL 2009:	· 	· 		I	·
 ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E				[
 PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA				1	
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'				1	
 EUROPEE:				1	
- ART. 3-bis COMMA 2: RECEPIMENTO				1	
DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO				[
EUROPEO				[
(Settore n. 11) INTERVENTI NEL					
SETTORE DEI TRASPORTI				[
(4.1 - CAP. 7853)				I	
				I	
Legislazione vigente 10.667	Cp		10.705	10.666	
10.667	Cs		10.705	10.666	
				I	
Legge di Stabilità 10.667	Cp		10.705	10.666	
10.667	Cs		10.705	10.666	
· 					
Decreto-legge n. 43 del 2013:	Ι΄			1	
Disposizioni urgenti per il rilancio					
dell'area industriale di Piombino,				I	
di contrasto ad emergenze ambientali,	,				
in favore delle zone terremotate del				I	
maggio 2012 e per accelerare la				I	
ricostruzione in Abruzzo e la				1	
realizzazione degli interventi per				I	
Expo 2015:				I	
1					

- Art. 5-quater, comma 1, punto 1:				
Ripristino dell'efficienza,				
dell'operatività e della sicurezza				
del porto di Genova a seguito del				
sinistro del 7 maggio 2013				
(Settore n. 1) Infrastrutture				
portuali e delle capitanerie di porto	>			
(4.1 - cap. 7858)				
Legislazione vigente -	Cp	3.000	-	
	Cs	3.000	-	
Legge di stabilità -	Cp	3.000	-	
	Cs	3.000	-	
	- - I			
TOTALE MISSIONE 25.047	Cp	28.085	25.046	
25.047	Cs	28.085	25.046	
SOCCORSO CIVILE	'			
Protezione civile				
ECONOMIA E FINANZE 				
DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998:				
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA				
LEGGE ['] N. 61 DEL 1998: ULTERIORI				
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE 				
TONE DEPOSITE DEGLOSE MADGIE				1
ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE	Ξ		1	1
ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA	Ξ 			
] 	 	 	

	1		
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI			
 STRAORDINARI ALLA REGIONE			
 EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI			
 CROTONE	1		
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'			
 NATURALI			
(6.2 - CAP. 7443/P)			
Legislazione vigente 18.076	Cp	18.076	18.076
18.076	Cs	18.076	18.076
Legge di Stabilità 18.076	Cp	18.076	18.076
18.076	Cs	18.076	18.076
DECRETO LEGGE N. 132 DEL 1999:			
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI			
PROTEZIONE CIVILE.			
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN			
FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA,			
CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA			
EVENTI CALAMITOSI			
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'			
NATURALI			
(6.2 - CAP. 7443/P)			
Legislazione vigente 24.273	Cp	24.273	24.273
24.273	Cs	24.273	24.273
Legge di Stabilità 24.273	Cp	24.273	24.273
24.273	Cs	24.273	24.273
1			

				I	
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL				1	
RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI]	
 PRIVATI				1	
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'					
NATURALI				1	
(6.2 - CAP. 7443/P)]	
				1	
Legislazione vigente 1.549	Cp		1.549	1.549	
1.549	Cs		1.549	1.549	
1.347				1	
Legge di Stabilità 1.549	Cp		1.549	1.549	
1.549	Cs		1.549	1.549	
]	
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE	:]	
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,					
FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E					
TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.					
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'					
NATURALI					
(6.2 - CAP. 7443/P)					
Legislazione vigente 17.043	Cp		17.043	17.043	
17.043	Cs		17.043	17.043	
Legge di Stabilità 17.043	Cp		17.043	17.043	
17.043	Cs		17.043	17.043	
				[
LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004:				1	
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				1	
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				1	
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005):					
ı					

- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE
CALAMITA' NATURALI
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'
NATURALI
(6.2 - CAP. 7443/P)
Legislazione vigente
Cs 58.500 58.50
Legge di Stabilità Cp 58.500 58
58.500 Cs 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500
Cs 58.500 58.50
DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL
PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE
RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE
RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE
GENOVA-CORNIGLIANO
(Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE
(6.2 - CAP. 7449/P)
Legislazione vigente
Cs 5.000 5.000
Legge di Stabilità
Cs 5.000 5.000

DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005:				
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA	1			
LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI				
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA				
TRIBUTARIA E FINANZIARIA				
	1			
- ART. 11-quaterdecies COMMA 1:				
GIOCHI MEDITERRANEI				
(Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA				
(6.2 - CAP. 7449/P)				
Legislazione vigente 2.000	Cp	2.000	2.000	
2.000	Cs	2.000	2.000	
Legge di Stabilità 2.000	Cp	2.000	2.000	
2.000	Cs	2.000	2.000	
- ART. 11-quaterdecies COMMA 2:				
MONDIALI NUOTO 2009				
(Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA				
(6.2 - CAP. 7449/P)				
Legislazione vigente 2.000	Cp	•	•	
2.000	Cs	2.000	2.000	
Legge di Stabilità 2.000	Cp	•	•	
2.000	Cs	2.000	2.000	
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:				
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO 				

STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)						
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA						
 ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL						
 CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI						
DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI						
 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI						
 TERRITORI COLPITI DA CALAMITA'						
 NATURALI						
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'						
 NATURALI						
(6.2 - CAP. 7443/P)						
Legislazione vigente		Ср	26.000		26.000	
26.000		Cs	26.000		26.000	
26.000						
Legge di Stabilità		Ср	26.000		26.000	
26.000		Cs	26.000		26.000	
26.000						
LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:						
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL						
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO						
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI:						
MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL						
 MEDITERRANEO PESCARA 2009						
PROTEZIONE CIVILE						
(Settore n.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA	7					
 Impiantistica sportiva						
(6.2 - cap. 7449/p)						
I						

Legislazione vigente 3.000	Ср	3.000	3.000	
3.000	Cs	3.000	3.000	
3.000				
Legge di Stabilità 3.000	Ср	3.000	3.000	
3.000	Cs	3.000	3.000	
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:				
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)				
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE				
PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA				
(REGOLAZIONE CONTABILE)				
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'				
NATURALI				
(6.2 - cap. 7443/p)				
Legislazione vigente 22.600	Ср	22.600	22.600	
22.600	Cs	22.600	22.600	
Legge di Stabilità 22.600	Ср	22.600	22.600	
22.600	Cs	22.600	22.600	
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE				
PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA				
(REGOLAZIONE CONTABILE)				
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'				
NATURALI				
(6.2 - CAP. 7444)				
Legislazione vigente 5.000	Ср	5.000	5.000	

5.000	Cs	5.000	5.000	
3.000				
Legge di Stabilità 5.000	Cp	5.000	5.000	
5.000	Cs	5.000	5.000	
1				
- ART. 2 COMMA 257: INTERVENTI NELLE				
ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI NELLE				
REGIONI MOLISE E PUGLIA				
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'				
NATURALI				
(6.2 - CAP. 7443/P)				
 Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	
10.000	Cs	10.000	10.000	
10.000				
Legge di Stabilità	Cp	10.000	10.000	
10.000	Cs	10.000	10.000	
10.000		[
 - ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL			1	
 MEDITERRANEO PESCARA 2009				
 (Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA				
(6.2 - CAP. 7449/P)			1	
 Legislazione vigente	Cp	700	700	
700	Cs	700	700	
700				
 Legge di Stabilità	Cp	700	700	
700	Cs	700	700	
700			[
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI		1	I	
MONDIALI DI NUOTO ROMA 2009			I	
 (Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA 			I	
T.				

(6.2 - CAP. 7449/P)	1				
Legislazione vigente	Cp		400	400	
400	Cs		400	400	
400					
 Legge di Stabilità	Cp		400	400	
400	Cs		400	400	
400					
 DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009:	1				
 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE					
 POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI					
 SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO					
- ART. 11 COMMA 1: FONDO PER LA					
 PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	1				
 (Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E					
 TUTELA AMBIENTALE					
(6.2 - CAP. 7459)	1				
Legislazione vigente	Cp		195.600	145.100	
44.000	Cs		195.600	145.100	
44.000					
Legge di Stabilità	Cp		195.600	145.100	
44.000	Cs		195.600	145.100	
44.000					
TOTALE MISSIONE	 Cp		391.741	341.241	
240.141	Cs		391.741	341.241	
240.141	ı				
AGRICOLTURA, POLITICHE					
 AGROALIMENTARI E PASCA	1				
	1				
Politiche europee ed internazionali	1				
1					

e dello sviluppo rurale					
 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E					
FORESTALI					
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2004:					
 INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO					
DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA					
 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA					
I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38:					
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO					
 SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI					
ASSICURATIVI					
 (Settore 21) INTERVENTI IN					
AGRICOLTURA					
(1.2 - CAP. 7439)					
 Legislazione vigente	Cp		-	-	
-	Cs		_	_	
-					
 Rifinanziamento	Cp		120.000	_	
-	Cs		120.000	-	
-					
Legge di Stabilità	Cp		120.000	_	
-	Cs		120.000	-	
-	ı				
TOTALE MISSIONE	 Cp		120.000	_	
-	Cs		120.000	_	
-	ı				
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE					
 IMPRESE					

	Regolamentazione, incentivazione dei						
	settori imprenditoriali, riassetti						
	industriali, sperimentazione						
	tecnologica, lotta alla						
	contraffazione, tutela della						
	proprietà industriale						
	SVILUPPO ECONOMICO						
	LEGGE N. 808 DEL 1985: INTERVENTI						
	PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO						
	DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE						
	OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO,						
	ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A);						
	DECRETO-LEGGE N. 547 DEL 1994,						
	CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA						
	LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2						
	COMMA 6.						
	- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI						
	PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI						
	COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE						
	OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO						
	(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE	:					
	IMPRESE INDUSTRIALI						
	(1.1 - CAP. 7421/P)						
	Legislazione vigente 0.000		Ср		50.000	50.000	
	0.000		Cs		50.000	50.000	
	Legge di Stabilità).000		Ср		50.000	50.000	

 50.000	Cs		50.000		50.000	
DECRETO LEGGE N. 321 DEL 1996:						
 DISPOSIZIONI URGENTI PER LE						
ATTIVITA' PRODUTTIVE						
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO						
 TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
 (Settore 27) INTERVENTI DIVERSI						
 (1.1 - CAP. 7420/P)						
 Legislazione vigente	Cp		40.000		40.000	
40.000	Cs		40.000		40.000	
40.000						
 Legge di Stabilità	Cp		40.000		40.000	
40.000	Cs		40.000		40.000	
40.000						
 - ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO						
 TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
 (Settore 27) INTERVENTI DIVERSI						
 (1.1 - CAP. 7420/P)						
 Legislazione vigente	Cp		40.000		40.000	
40.000	Cs		40.000		40.000	
40.000						
 Legge di Stabilità	Cp		40.000		40.000	
40.000	Cs		40.000		40.000	
40.000						
 - ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO						
 TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
 (Settore 27) INTERVENTI DIVERSI						
 (1.1 - CAP. 7420/P)						
		•				

Legislazione vigente 40.000	Ср		-		40.000	
	Cs		-		40.000	
40.000						
Legge di Stabilità 40.000	Ср		-		40.000	
40.000	Cs		_		40.000	
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:						
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL						
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO						
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)						
- ART. 1 COMMA 95, PUNTO 3:						
CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL						
PROGRAMMA DI SVILUPPO PER						
L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI						
FREMM (SETTORE N. 2) INTERVENTI A						
FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7485)						
Legislazione vigente 371.000	Ср		636.000		643.000	
371.000 371.000	Cs		636.000		643.000	
371.000						
Rimodulazione R55.000	Ср		149.000		135.000	
155.000	Cs		149.000		135.000	
Legge di Stabilità 526.000	Ср		785.000		778.000	
526.000 526.000	Cs		785.000		778.000	
320.000						
LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:						
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL						
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO						
I						

STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)	1	1		
- ART. 1, COMMA 883, PUNTO A:				
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI				
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA				
TECNOLOGIA				
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELI	Œ			
IMPRESE INDUSTRIALI				
(1.1 - CAP. 7421/P)				
Legislazione vigente 40.000	Cp	40.000	40.000	
40.000 40.000	Cs	40.000	40.000	
40.000				
Rimodulazione 1.430	Cp	2.860	2.860	
1.430	Cs	2.860	2.860	
1.430				
Legge di Stabilità 41.430	Cp	42.860	42.860	
41.430	Cs	42.860	42.860	
- ART. 1, COMMA 883, PUNTO B:				
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI				
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA				
TECNOLOGIA				
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELI	ŒΪ			
IMPRESE INDUSTRIALI				
(1.1 - CAP. 7421/P)				
Legislazione vigente 40.000	Cp	40.000	40.000	
40.000	Cs	40.000	40.000	
Rimodulazione 228	Cp	684	456	
228	Cs	684	456	

				[
 Legge di Stabilità	Cp		40.684	40.456	
40.228 40.228	Cs		40.684	40.456	
10.220				1	
- ART. 1, COMMA 883, PUNTO C:				1	
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI				1	
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA				1	
TECNOLOGIA				1	
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE					
IMPRESE INDUSTRIALI				1	
(1.1 - CAP. 7421/P)					
Legislazione vigente 40.000	Cp		40.000	40.000	
40.000	Cs		40.000	40.000	
				[
Rimodulazione 978	Cp		3.912	1.956	
978	Cs		3.912	1.956	
Legge di Stabilità 40.978	Cp		43.912	41.956	
40.978	Cs		43.912	41.956	
- ART. 1, COMMA 884, PUNTO A:					
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI 					
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA 					
TECNOLOGIA					
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE					
IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.1 - CAP. 7421/P)				1	
				1	
Legislazione vigente 876	Cp		876	•	
876	Cs		876	876	
				I	

Legge di Stabilità 876		Ср	876	876	
876		Cs	876	876	
- ART. 1, COMMA 884, PUNTO B:					
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI					
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA					
TECNOLOGIA					
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE	:				
IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.1 - CAP. 7421/P)					
Legislazione vigente 11.233		Ср	11.233	11.233	
11.233		Cs	11.233	11.233	
Legge di Stabilità 11.233		Ср	11.233	11.233	
11.233		Cs	11.233	11.233	
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:					
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)					
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A:					
PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI					
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE	:				
IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.1 - CAP. 7421/P)					
Legislazione vigente 20.000		Ср	20.000	20.000	
20.000		Cs	20.000	20.000	
Legge di Stabilità 20.000		Ср	20.000	20.000	

20.000	Cs	;	20.000	I	20.000	
- ART. 2, COMMA 179, PUNTO B:						
PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI						
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE	c					
IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7421/P)						
Legislazione vigente	Cr)	25.000		25.000	
25.000	Cs	;	25.000		25.000	
25.000						
Legge di Stabilità	Cr	·	25.000		25.000	
25.000	Cs	;	25.000		25.000	
25.000						
- ART. 2, COMMA 179, PUNTO C:						
 PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI						
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE	c					
 IMPRESE INDUSTRIALI						
 (1.1 - CAP. 7421/P)						
 Legislazione vigente	Cr	·	25.000		25.000	
25.000	Cs	:	25.000		25.000	
25.000						
 Legge di Stabilità	Cr	·	25.000		25.000	
25.000	Cs	;	25.000		25.000	
25.000						
 - ART. 2, COMMA 180: INTERVENTI						
 SETTORE AEREONAUTICO						
 (Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE	c					
 IMPRESE INDUSTRIALI						
 (1.1 - CAP. 7421/P)						

Legislazione vigente 857.000		Ср		1.004.000	1.025.000	
857.000 857.000		Cs		1.004.000	1.025.000	
 Riduzione -100.000		Ср		-	-100.000	
 -100.000		Cs		-	-100.000	
				1		
 Legge di Stabilità 757.000		Ср		1.004.000	925.000	
		Cs		1.004.000	925.000	
757.000				1		
 LEGGE N. 220 DEL 2010:						
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				1		
 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO						
 STATO (LEGGE DI STABILITA' 2011)				1		
 - ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A						
 SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE						
 ED ELETTRONICA						
 (Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE						
 IMPRESE INDUSTRIALI						
 (1.1 - CAP. 7421/P)	1					
	·		· 			·
Legislazione vigente	i I	Ср		32.361	32.361	'
32.361	' I	Cs		32.361	32.361	'
32.361	ı	0.0	' 	1	32.332	1
 Rimodulazione	 	Cn	1	11.319	6.280	1
3.140	1	Ср	·	·		1
3.140		Cs		11.319	6.280	
Legge di Stabilità 35.501		Ср		43.680	38.641	
35.501		Cs		43.680	38.641	
DECRETO LEGGE N. 215 DEL 2011:						

PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI						
DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA,						
 INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO						
 SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI						
 RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE						
 INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI						
INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO						
DEI PROCESSI DI PACE E DI						
STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI						
URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA						
DIFESA:						
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO						
SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE						
AERONAUTICO						
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE						
IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente 25.000	(Ср	25.000	2	5.000	
25.000 25.000	(Cs	25.000	2	5.000	
Legge di Stabilità 25.000	(Ср	25.000	2	5.000	
25.000	(Cs	25.000	2	5.000	
DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 2012: MISURE						
URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE						
- ART. 17-undecies COMMA 1: FONDO						
PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI						
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE						
IMPRESE INDUSTRIALI						
1						

(1.1 - CAP. 7322)			
 Legislazione vigente	Cp	34.444	44.744
-	Cs	34.444	44.744
-			
 Legge di Stabilità	Cp	34.444	44.744
-	Cs	34.444	44.744
-			
 Incentivazione per lo sviluppo			
 industriale nell'ambito delle			
 politiche di sviluppo e coesione			
 SVILUPPO ECONOMICO			
DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011:			
 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA			
CRESCITA, L'EQUITA' ED IL			
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI:			
- ART. 3, COMMA 4: DOTAZIONE/			
 INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE			
 PICCOLE E MEDIE IMPRESE			
 (Settore 2) INTERVENTI A FAVORE			
 DELLE IMPRESE INDUSTRIALI			
(1.3 - CAP. 7342)			
 Legislazione vigente	Cp	388.959	-
-	Cs	388.959	-
- 1			
Riduzione	Cp	-200.000	-200.000
-200.000 	Cs	-200.000	-200.000
-200.000 			
I			

Rifinanziamento 750.000	Ср	280.000	'	750.000	
750.000	Cs	280.000	'	750.000	
Legge di Stabilità 550.000	Ср	468.959	!	550.000	
550.000	Cs	468.959	!	550.000	
Decreto-legge n. 69 del 2013:					
Disposizioni urgenti per il rilancio					
dell'economia:					
- Art. 2, comma 1: Contributi per il					
finanziamento a tasso agevolato per					
l'acquisto di macchinari impianti e					
attrezzature ad uso produttivo a					
favore delle PMI (Settore n. 27)					
Interventi diversi (1.3 - cap. 7489)					
Legislazione vigente 35.000	Ср	7.500		21.000	
35.000	Cs	7.500		21.000	
Legge di stabilità 35.000	Ср	7.500		21.000	
35.000	Cs	7.500		21.000	
Incentivi alle imprese per					
interventi di sostegno					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:					
 DISPOSIZIONI PER LA					
 FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E					
 PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE					
I					

FINANZIARIA 2008):					1
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE					
DEBITO PAESI POVERI					-
(Settore 27) INTERVENTI DIVERSI					-
(8.2 - CAP. 7182)					
Legislazione vigente	(Ср	50.000	50.000	-
50.000	(Cs	50.000	50.000	
50.000					
Legge di Stabilità	(Ср	50.000	50.000	
50.000	(Cs	50.000	50.000	
50.000					
Interventi di sostegno tramite il					
sistema della fiscalità					
 ECONOMIA E FINANZE					
					1
 LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:					1
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					1
 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007):					
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO					
 D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI					
NELLE AREE SVANTAGGIATE					
 (Settore 4) INTERVENTI NELLE AREE					-
SOTTOUTILIZZATE					
(8.3 - CAP. 7809)					
 Legislazione vigente	(Ср	658.706	-	-
- 1	(Cs	658.706	-	-
- 1					

				1		
 Legge di Stabilità		Ср		658.706	-	
-		Cs		658.706	-	
-				1		
DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012:				1		
 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA				1		
 REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON				1		
INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI:				1		
				1		
- ART. 3-bis COMMA 6: CREDITO				1		
IMPOSTA SISMA EMILIA				1		
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'				1		
NATURALI				1		
(8.3 - CAP. 7810)				1		
				1		
Legislazione vigente 431.200		Ср		450.000	431.200	
431.200		Cs		450.000	431.200	
				1		
Legge di Stabilità 431.200		Ср		450.000	431.200	
431.200		Cs		450.000	431.200	
		1				
TOTALE MISSIONE 2.784.446		Ср		3.866.854	3.240.966	
2.784.446		Cs		3.866.854	3.240.966	
DIRITTO ALLA MOBILITÀ				1		
				1		
Sviluppo e sicurezza della mobilità				I		
stradale 				I		
				I		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 				I		
				I		
DECRETO LEGGE N. 83 DEL 2012: MISURE				I		
•						

URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE					
- ART. 17-septies, COMMA 8: FONDO					
PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO					
 NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA					
RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI					
(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE					
DEI TRASPORTI					
(2.1 - CAP. 7119)					
 Legislazione vigente	Cp		14.810	14.915	
-	Cs		14.810	14.915	
-					
Legge di Stabilità	Cp		14.810	14.915	
-	Cs		14.810	14.915	
-					
 Autotrasporto ed intermodalità					
 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
 LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:					
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					
 BILANÇIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008):					
 - ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO					
 RETE IMMATERIALE INTERPORTI					
 (Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE					
 DEI TRASPORTI					
 (2.4 - CAP. 7305)					
 Legislazione vigente	Cp		987	-	
-					

	Cs		987	1	-	
- 1						
Legge di Stabilità	Ср		987		-	
	Cs		987		-	
Sviluppo e sicurezza della mobilità						
locale						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Decreto-legge n. 98 del 2011:						
Disposizioni urgenti per la						
stabilizzazione finanziaria:						
- Art. 32, comma 1, punto 8:						
Realizzazione metropolitana leggera						
automatica metrobus di Brescia. 1º						
lotto funzionale prealpino -						
S. Eufemia. Ulteriori opere di						
completamento la e 2a tranche						
(Settore n. 11) Interventi nel						
settore dei trasporti						
(2.7 - cap. 7422)						
Legislazione vigente 30.800	Ср		10.000		5.800	
30.800	Cs		10.000		5.800	
Legge di stabilità 30.800	Ср		10.000		5.800	
30.800	Cs		10.000		5.800	
Sostegno allo sviluppo del trasporto						
•						

ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:					
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)					
- ART. 1, COMMA 86: CONTRIBUTO IN					
CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO					
STATO S.P.A.					
 (Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE					
 DEI TRASPORTI					
(9.1 - CAP. 7122)					
 Legislazione vigente	C	p	1.675.887	-	
-	C	s	1.675.887	_	
-					
Rifinanziamento	C	р	100.000	300.000	
100.000	C	s	100.000	300.000	
100.000					
Legge di Stabilità	C	р	1.775.887	300.000	
100.000	C	s	1.775.887	300.000	
100.000					
 LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:					
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					
 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007):					
 - ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'					
 (Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE					
 DEI TRASPORTI					
 (9.1 - CAP. 7124/P)					

Legislazione vigente 400.000		Ср		400.000		400.000	
400.000		Cs		400.000		400.000	
Legge di Stabilità 400.000		Ср		400.000		400.000	
400.000		Cs		400.000		400.000	
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'							
(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE							
DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente 100.000		Ср		100.000		100.000	
100.000		Cs		100.000		100.000	
Legge di Stabilità 100.000		Ср		100.000		100.000	
100.000		Cs		100.000		100.000	
- ART. 1 COMMA 975, PUNTO 1: ALTA							
VELOCITA'							
(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE							
DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente 100.000		Ср		100.000		100.000	
100.000		Cs		100.000		100.000	
Legge di Stabilità 100.000		Ср		100.000		100.000	
100.000		Cs		100.000		100.000	
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011:							
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA 							

STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:				
- ART. 32, COMMA 1: FONDO PER LE				
 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E				
 STRADALI				
(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE				
DEI TRASPORTI				
(9.1 - CAP. 7372)				
Legislazione vigente 120.000	Ср	103.067	183.375	
120.000	Cs	103.067	183.375	
Rifinanziamento -	Ср	50.000	-	
_	Cs	50.000	-	
Legge di Stabilità 120.000	Ср	153.067	183.375	
120.000	Cs	153.067	183.375	
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni				
per la formazione del bilancio				
annuale e pluriennale dello Stato				
(legge di stabilità 2013):				
- Art. 1, comma 176: Contratti				
programma RFI (Settore n. 11)				
Interventi nel settore dei trasporti				
(9.1 - cap. 7122/p)				
Legislazione vigente -	Ср	50.000	49.932	
- I	Cs	50.000	49.932	
Legge di stabilità 	Ср	50.000	49.932	
ı				

	Cs	50.000	49.932	2
-				
Decreto-legge n. 43 del 2013:				
Disposizioni urgenti per il rilancio				
dell'area industriale di Piombino,				
di contrasto ad emergenze ambientali,				
in favore delle zone terremotate del				
maggio 2012 e per accelerare la				
ricostruzione in Abruzzo e la				
realizzazione degli interventi per				
Expo 2015:				
- Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture				
FS (Settore n. 11) Interventi nel				
settore dei trasporti				
(9.1 - cap. 7122/p)				
Legislazione vigente L20.000	Ср	_	20.000)
120.000	Cs	-	20.000)
Legge di stabilità 120.000	Ср	-	20.000)
120.000	Cs	-	20.000)
Sviluppo e sicurezza della				
navigazione e del trasporto marittimo				
e, per vie d'acqua interne				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
Decreto-legge n. 98 del 2011:				
Disposizioni urgenti per la				
stabilizzazione finanziaria:				
I				

- Art. 32, comma 1, punto 9: Hub			
portuale di Ravenna (Settore n. 1)			
 Infrastrutture portuali e delle		1	
 Capitanerie di porto			
(2.6 - cap. 7268)			1
			1
Legislazione vigente	Cp	-	-
48.940	Cs	-	-
48.940			1
Legge di stabilità	Cp	-	-
48.940	Cs	-	-
48.940		1	
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni			
per la formazione del bilancio		1	
annuale e pluriennale dello Stato		1	
(legge di stabilità 2013):			
- Art. 1, comma 186: Realizzazione		1	
piattaforma d'altura davanti al porto			
di Venezia (Settore n. 1)			
Infrastrutture portuali e delle			
Capitanerie di porto			
(2.6 - cap. 7270)			
Legislazione vigente -	Cp	-	94.872
_ 1	Cs	-	94.872
Legge di stabilità 	Cp	-	94.872
	Cs	-	94.872
			1
Decreto-legge n. 43 del 2013:			
1			

Disposizioni urgenti]	per il rilancio				
dell'area industriale	di Piombino,				
di contrasto ad emerge	enze ambientali,				
in favore delle zone	terremotate del				
maggio 2012 e per acce	elerare la				
ricostruzione in Abru	zzo e la				
realizzazione degli i	nterventi per				
Expo 2015:	1				
	1				
- Art. 5-quater, comma	a 1: Interventi				
relativi alla manuten	zione ed al				
ripristino della funz	ionalità				
dell'area del molo co	lpita dal				
sinistro del 7 maggio	2013				
(Settore n. 11) Inter	venti nel				
settore dei trasporti	1				
(2.6 - cap. 7256)	1				
Legislazione vigente	1	Ср	500	_	
-	1	Cs	500	_	
-	1				
Legge di stabilità	1	Ср	500	_	
-	1	Cs	500	_	
-	1		1		
TOTALE MISSIONE	1	Ср	2.605.251	1.268.894	
1.019.740	1	Cs	2.605.251	1.268.894	
1.019.740		ı			
INFRASTRUTTURE PUBBLI	CHE E LOGISTICA		1		
	1		1		
Sistemi idrici, idrau	lici ed		1		
 elettrici	I		1		
	I		1		
 INFRASTRUTTURE E TRAS	PORTI		1		
1					

	I		I		1		ĺ
 LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI					·		·
 FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE					·		
' AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - EAAP					·		
			' 		i		'
' - ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO			' 		' 		'
ACQUEDOTTO PUGLIESE	ı		' 		' 		
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI	ı		' 		' 		
(1.5 - CAP. 7156)	ı		 				1
(1.3 611. 7130)	ı		 				1
 Legislazione vigente	ı	Cn	1	15.49	1	15.494	ı
15.494		Cs	 	15.49			ı
15.494	 	CB	 	13.42	- I	13.474	ı
 Legge di Stabilità	ı	Ср	 	15.49	ا ا ۵۵	15.494	ı
15.494		Cs		15.49	'		ı
15.494	1	CS	 	13.49	, . .	13.494	1
	l I		 		ı		1
Opere pubbliche e infrastructure	1		 		1		1
 ECONOMIA E FINANZE	1		 		1		1
ECONOMIA E FINANZE	1		1		1		1
	1						ı
Legge n. 448 del 1998: Misure di			1		İ		
finanza pubblica per la							
stabilizzazione e lo sviluppo:							
- Art. 50, comma 1, punto C: Edilizia	 -						
sanitaria pubblica (Settore n. 17)	 -						
Edilizia: penitenziaria, giudiziaria,							
sanitaria, di servizio, scolastica							
(10.1 - cap. 7464)							
Legislazione vigente -		Ср			-	-	
- 1		Cs			-	-	

Rifinanziamento 500.000	Cp		-	100.000	
500.000	Cs		_	100.000	
		-			
Legge di stabilità 500.000	Cp		_	100.000	
500.000	Cs		-	100.000	
Opere strategiche, edilizia statale		-			
ed interventi speciali e per		-			
pubbliche calamità		-			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
		-			
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:		-			
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL		-			
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE					
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA					
2006)					
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO					
LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI					
 INFRASTRUTTURE					
 (Settore 27) INTERVENTI DIVERSI		-			
(1.7 - CAP. 7060/P)		-			
Legislazione vigente	Cp	-	136.107	136.107	
136.107	Cs		136.107	136.107	
136.107		-			
Legge di Stabilità	Cp		136.107	136.107	
136.107	Cs		136.107	136.107	
136.107					
 LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:					
I					

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL		1		
 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO		1		
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)		1		
	1	1		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A:		1		
 REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE		1		
DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE		1		
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI		1		
(1.7 - CAP. 7060/P)		1		
		1		
Legislazione vigente 88.750	Cp	88.750	88.750	
88.750 88.750	Cs	88.750	88.750	
		1		
Legge di Stabilità 88.750	Cp	88.750	88.750	
88.750	Cs	88.750	88.750	
		1		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO		1		
OPERE STRATEGICHE		1		
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI		1		
(1.7 - CAP. 7060/P)		1		
		1		
Legislazione vigente 94.151	Cp	94.151	94.151	
94.151	Cs	94.151	94.151	
		1		
Legge di Stabilità 94.151	Cp	94.151	94.151	
94.151	Cs	94.151	94.151	
		1		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO		1		
OPERE STRATEGICHE		1		
(Settore 27) INTERVENTI DIVERSI		1		
(1.7 - CAP. 7060/P)		1		
		1		
'				

Legislazione vigente 90.450	(Ср		90.450		90.450	
90.450	(Cs		90.450		90.450	
Legge di Stabilità 90.450	(Ср		90.450		90.450	
90.450	(Cs		90.450		90.450	
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:							
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL							
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 							
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)							
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE							
OBIETTIVO 							
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente 90.772	(Ср		90.772		90.772	
90.772	(Cs		90.772		90.772	
Legge di Stabilità 90.772		Ср		90.772		90.772	
90.772	(Cs		90.772		90.772	
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE							
OBIETTIVO 							
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P) 							
		a		01 (10		01 610	
Legislazione vigente 91.612		Ср		91.612	•	91.612	
91.612	(Cs	1	91.612	1	91.612	
		Cτ∽	1	01 610	1	01 610	ı
Legge di Stabilità 91.612		Cp Cs	1	91.612 91.612	•	91.612 91.612	•
91.612	1 '	CD	I	91.U1Z	I	91.014	I

- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE					
OBIETTIVO					
 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.7 - CAP. 7060/P)					
Legislazione vigente	Cr	-	90.517	90.517	
90.517	Cs	s	90.517	90.517	
90.517					
 Legge di Stabilità	CI	-	90.517	90.517	
90.517	Cs	s	90.517	90.517	
90.517					
 - ART. 2 COMMA 291 PUNTO A:					
 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA					
 SALVAGUARDIA DI VENEZIA					
 (Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E					
 TUTELA AMBIENTALE					
 (1.7 - CAP. 7188/P)					
 Legislazione vigente	Cr	-	1.212	1.212	
1.212	Cs	s	1.212	1.212	
1.212					
 Legge di Stabilità	Cr	-	1.212	1.212	
1.212	Cs	s	1.212	1.212	
1.212					
 - ART. 2 COMMA 291 PUNTO B:					
 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA					
 SALVAGUARDIA DI VENEZIA					
 (Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E					
 TUTELA AMBIENTALE					
 (1.7 - CAP. 7188/P)					

Legislazione vigente 225	Cp		225	225	
225 225	Cs		225	225	
				[
Legge di Stabilità 225	Cp		225	225	
225 225	Cs		225	225	
]	
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C:				1	
 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER				1	
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA				1	
(Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E					
TUTELA AMBIENTALE				1	
(1.7 - CAP. 7188/P)				1	
				1	
Legislazione vigente	Cp		64	64	
64 64	Cs		64	64	
04				1	
Legge di Stabilità 64	Cp		64	64	
64	Cs		64	64	
04					
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE		-		1	
DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA				1	
DI VENEZIA				1	
(Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E					
TUTELA AMBIENTALE				1	
(1.7 - CAP. 7187)				1	
				1	
Legislazione vigente	Cp		1.000	1.000	
1.000	Cs		1.000	1.000	
1.000				1	
Legge di Stabilità	Cp		1.000	1.000	
1.000	Cs		1.000	1.000	
1.000				1	
I					

	DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008:					
	CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA					
	LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI					
	URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO,					
	LA SEMPLIFICAZIONE, LA					
	COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE					
	DELLA FINANZA PUBBLICA E LA					
	PEREQUAZIONE TRIBUTARIA					
	- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE					
	E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015					
	(Settore n. 17) EDILIZIA:					
	PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA,					
	SANITARIA, DI SERVIZIO					
	(1.7 - CAP. 7695)					
	Legislazione vigente	Ср		449.378	119.689	
	-	Cs		449.378	119.689	
	-					
	Legge di Stabilità	Ср		449.378	119.689	
	-	Cs		449.378	119.689	
	-					
	DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE					
	URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE,					
	LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER					
	RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI					
	IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE					
	- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE					
	STRATEGICHE					
	(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI					
	(1.7 - CAP. 7060/P)					
	I					

Legislazione vigente 58.200	Ср	58.200		58.200	
58.200	Cs	58.200		58.200	
56.200					
Legge di Stabilità 58.200	Ср	58.200		58.200	
58.200	Cs	58.200		58.200	
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE					
STRATEGICHE					
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.7 - CAP. 7060/P)					
Legislazione vigente 145.500	Ср	145.500	1	45.500	
145.500	Cs	145.500	1	45.500	
Legge di Stabilità 145.500	Ср	145.500	1	45.500	
145.500	Cs	145.500	1	45.500	
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011:					
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA					
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA					
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2:					
ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE					
E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO					
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.7 - CAP. 7174)					
Legislazione vigente -	Ср	29.562		23.167	
-	Cs	29.562		23.167	
Legge di Stabilità -	Ср	29.562		23.167	
'					

	I	Cs	I	29.562	l	23.167	ı
-							
 - ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA							
 RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI							
 LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI							
 PLURIENNALI REVOCATI							
 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI							
 (1.7 - CAP. 7685)							
 Legislazione vigente		Ср		18.025		18.025	
18.025		Cs		18.025		18.025	
18.025							
Legge di Stabilità		Ср		18.025		18.025	
18.025		Cs		18.025		18.025	
18.025							
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni							
per la formazione del bilancio							
annuale e pluriennale dello Stato							
(legge di stabilità 2013):							
- Art. 1, comma 184: Prosecuzione							
della realizzazione del sistema							
MO.S.E. (Settore n. 27) Interventi							
diversi (1.7 - cap. 7200)							
Legislazione vigente 386.736		Ср		298.677		291.864	
386.736		Cs		298.677		291.864	
Legge di stabilità 386.736		Ср		298.677		291.864	
386.736		Cs		298.677		291.864	
Decreto-legge n. 69 del 2013:							
ı							

Disposizioni urgenti per il rilancio				
dell'economia:				
- Art. 18, comma 9: Somme da				
assegnare per il programma 6.000				
campanili (Settore n. 27) Interventi				
diversi (1.7 - cap. 7543)				
Legislazione vigente	Cp	100.000	-	
-	Cs	100.000	-	
-				
 Rifinanziamento	Cp	50.000	-	
-	Cs	50.000	-	
-				
 Legge di stabilità	Cp	150.000	-	
-	Cs	150.000	-	
-				
 Sistemi stradali, autostradali,				
 ferroviari ed intermodali				
 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI				
 RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA				
 PUBBLICA				
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO				
 DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6				
TORINO-SAVONA				
 (Settore n. 16) INTERVENTI PER LA				
 VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E				
 DI GRANDE COMUNICAZIONE				

(1.2 - CAP. 7483)					
Legislazione vigente 10.330		Ср	10.330	10.330	
		Cs	10.330	10.330	
10.330					
Legge di Stabilità 10.330		Ср	10.330	10.330	
		Cs	10.330	10.330	
10.330					
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA					
REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI					
VALICO FIRENZE-BOLOGNA					
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.2 - CAP. 7484)					
Legislazione vigente		Ср	10.330	10.330	
10.330		Cs	10.330	10.330	
10.330					
 Legge di Stabilità		Ср	10.330	10.330	
10.330		Cs	10.330	10.330	
10.330					
 DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997:					
 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA					
 LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI					
URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.					
 - ART. 19-bis COMMA 1 PUNTO 1:					
 REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE					
 AUTOSTRADALI					
 (Settore n. 16) INTERVENTI PER LA					
 VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI					
 GRANDE COMUNICAZIONE					
 (1.2 - CAP. 7485)					

Legislazione vigente		Ср	51.646	51.646	
51.646		Cs	51.646	51.646	
51.646					
Legge di Stabilità		Ср	51.646	51.646	
51.646		Cs	51.646	51.646	
51.646					
LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004:					
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).					
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI					
STRUTTURALI VIABILITA'					
ITALIA - FRANCIA					
(Settore n. 16) INTERVENTI PER LA					
VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI					
GRANDE COMUNICAZIONE					
(1.2 - CAP. 7481)					
Legislazione vigente 5.000		Ср	5.000	5.000	
5.000		Cs	5.000	5.000	
3.000					
Legge di Stabilità 5.000		Ср	5.000	5.000	
5.000		Cs	5.000	5.000	
3.000					
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011:					
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA					
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA					
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER					
 LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E					
1					

STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI						
 INTERESSE STRATEGICO						
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.2 - CAP. 7514)						
Legislazione vigente	Ср		154.103		13.448	
69.125	Cs		154.103		13.448	
69.125						
Rimodulazione	Ср		-8.000		_	
8.000	Cs		-8.000		_	
8.000						
Legge di Stabilità	Ср		146.103		13.448	
77.125	Cs		146.103		13.448	
77.125						
- Art. 32, comma 1, punto 11:						
 Mega-lotto 2 della strada statale n.						
 106 Ionica (Settore n. 11)						
 Interventi nel settore dei trasporti						
 (1.2 - cap. 7155)						
 Legislazione vigente	Ср		-		3.000	
23.000	Cs		_		3.000	
23.000						
 Legge di stabilità	Ср		_		3.000	
23.000	Cs		_		3.000	
23.000						
 - Art. 32, comma 1, punto 12: Opere						
e misure compensative dell'impatto						
 territoriale e sociale correlate alla						
 realizzazione di progetti pilota nei						
 territori interessati dal nuovo						
 collegamento ferroviario Torino-Lione						
				-		-

(Settore n. 11) Interventi nel		1	1	
settore dei trasporti			1	
(1.2 - cap. 7532/p)		1		
			1	
Legislazione vigente 8.000	Cp	-	-	
8.000	Cs	-	-	
		1	[
Rimodulazione	Cp	8.000	-	
	Cs	8.000	-	
		1	1	
Legge di stabilità	Cp	8.000	-	
	Cs	8.000	-	
		1	1	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RF1 -			I	
AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLI	0	1	[
BRESCIA - II LOTTO (Settore n. 11)		1	[
INTERVENTI NEL SETTORE DEI		1	[
TRASPORTI]	I	
(1.2 - CAP. 7515)]	I	
			I	
Legislazione vigente 175.215	Cp	181.316	175.309	
 175.215	Cs	181.316	175.309	
]	I	
Rifinanziamento 10.000	Cp	9.000	10.000	
10.000	Cs	9.000	10.000	
			I	
Legge di Stabilità 185.215	Cp	190.316	185.309	
 185.215	Cs	190.316	185.309	
		1	1	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4:		1	1	
ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI		1	1	
RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO		1	1	
I				

GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI -				
II LOTTO (Settore n. 11)				
INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
(1.2 - CAP. 7518)				
Legislazione vigente 38.289	Cp	8.083	397	
38.289	Cs	8.083	397	
30.209				
Legge di Stabilità 38.289	Cp	8.083	397	
38.289	Cs	8.083	397	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5:				
ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS				
38 I LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO				
II STRALCIO DALLO SVINCOLO DI				
CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO				
(Settore n. 11)				
INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
(1.2 - CAP. 7519)				
Legislazione vigente 4.774	Cp	19.708	3.927	
4.774	Cs	19.708	3.927	
Legge di Stabilità 4.774	Cp	19.708	3.927	
4.774	Cs	19.708	3.927	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI				
TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA:				
OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI				
REBAUDENGO				
(Settore n. 11)				
INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
I				

(1.2 - CAP. 7520)		1	1
Legislazione vigente	Cp	2.956	11.433
	Cs	2.956	11.433
Legge di Stabilità	Cp	2.956	11.433
-	Cs	2.956	11.433
-			
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7:			
 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE			
 STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO			
 SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI			
 SAN TEODORO			
(Settore n. 11)			
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI			
 (1.2 - CAP. 7529)			
Legislazione vigente	Cp	14.781	23.819
9.548	Cs	14.781	23.819
9.548			
 Legge di Stabilità	Cp	14.781	23.819
9.548	Cs	14.781	23.819
9.548			
 Legge n. 228 del 2012: Disposizioni			
 per la formazione del bilancio			
 annuale e pluriennale dello Stato			
 (legge di stabilità 2013):			
 - Art. 1, comma 181: Miglioramento			
 della viabilità e dei trasporti			
 (Settore n. 11) Interventi nel	1		
 settore dei trasporti	1		

Legislazione vigente	(1.2 - cap. 7380)	1			
Cs 14.950 14.980] [
Legge di stabilità	Legislazione vigente -	Cp	14.950	14.980	
Cs 14.950 14.980	-	Cs	14.950	14.980	
Cs 14.950 14.980					
- Art. 1, comma 208: Nuova linea	Legge di stabilità -	Cp	14.950	14.980	
ferroviaria Torino-Lione (Settore n.	-	Cs	14.950	14.980	
ferroviaria Torino-Lione (Settore n.					
11) Interventi nel settore dei	- Art. 1, comma 208: Nuova linea		1		
trasporti (1.2 - cap. 7532/p)	ferroviaria Torino-Lione (Settore n.			1	
Legislazione vigente	11) Interventi nel settore dei		1		
S40	trasporti (1.2 - cap. 7532/p)				
S40					
Cs 35 392.713 540		Cp	35	392.713	
Riduzione		Cs	35	392.713	
Cs - -150.000	1			1	
Rifinanziamento	 Riduzione	Cp	-	-150.000	
140.000		Cs	-	-150.000	
140.000	-		1		
Cs - -		Cp	-	-	
Rimodulazione		Cs	-	-	
- Cs 49.000 -					
-	 Rimodulazione	Cp	49.000	-	
140.540 Cs 49.035 242.713		Cs	49.000	-	
140.540 Cs 49.035 242.713	-	1	1		
Cs 49.035 242.713		Cp	49.035	242.713	
1/1/1 = /// 1	140.540 140.540	Cs	49.035	242.713	
	140.340				
- Art. 1, comma 212: Somme da	 - Art. 1, comma 212: Somme da	1		1 1	
assegnare alla regione Piemonte per	assegnare alla regione Piemonte per		1		
la realizzazione dell'asse	la realizzazione dell'asse				
autostradale "Pedemontana Piemontese"	autostradale "Pedemontana Piemontese"	'	I		

(Settore n. 11) Interventi nel			
settore dei trasporti			
(1.2 - cap. 7504)			
Legislazione vigente	Cp	-	79.892
	Cs	-	79.892
Legge di stabilità	Cp	-	79.892
-	Cs	-	79.892
Decreto-legge n. 69 del 2013:			
Disposizioni urgenti per il rilancio			
dell'economia:			
- Art. 18, comma 1: Continuità dei			
cantieri e perfezionamento degli			
atti contrattuali finalizzati			
all'avvio dei lavori (Settore n. 11)			
Interventi nel settore dei trasporti			
(1.2 - cap. 7536)			
Legislazione vigente	Cp	-	70.000
85.500	Cs	-	70.000
85.500			
Legge di stabilità	Cp	-	70.000
85.500	Cs	-	70.000
85.500			
- Art. 18, comma 2, punto 1:			
 Realizzazione della tangenziale			
esterna est di Milano (Settore n. 11)			
Interventi nel settore dei trasporti			
(1.2 - cap. 7537)			

Legislazione vigente 70.000	Cp		70.000		120.000	
70.000	Cs		70.000		120.000	
Legge di stabilità 70.000	Cp		70.000		120.000	
70.000	Cs		70.000		120.000	
- Art. 18, comma 2, punto 2: Somme						
da assegnare alla regione Veneto per						
la Pedemontana veneta (Settore n. 11)						
Interventi nel settore dei trasporti						
(1.2 - cap. 7147)						
Legislazione vigente 219.500	Cp		20.500		130.000	
219.500	Cs		20.500		130.000	
Legge di stabilità 219.500	Cp		20.500		130.000	
219.500	Cs		20.500		130.000	
- Art. 18, comma 2, punto 3:						
Programma ponti e gallerie stradali						
(Settore n. 11) Interventi nel						
settore dei trasporti						
(1.2 - cap. 7538)						
Legislazione vigente	Cp		156.000		131.000	
_	Cs		156.000		131.000	
Rifinanziamento 100.000	Cp		150.000		100.000	
100.000	Cs		150.000		100.000	
Legge di stabilità 100.000	Cp		306.000		231.000	
100.000						

 100.000	Cs	;	306.000	231.000
- Art. 18, comma 2, punto 5: Somme				1
da assegnare a RFI per il				1
miglioramento della rete ferroviaria				1
(Settore n. 11) Interventi nel				
 settore dei trasporti				1
 (1.2 - cap. 7540)				
				1
 Legislazione vigente	Cr	>	50.000	201.000
70.000	Cs	;	50.000	201.000
70.000	·	Ī		I I
 Rifinanziamento	' Cr		100.000	100.000
-	Cs		100.000	100.000
-	1	' I	100.000	1
 Legge di stabilità	 Cr	. 1	150.000	301.000
70.000	Cr			
70.000	Cs	3	150.000	301.000
- Art. 18, comma 2, punto 6: Somme				
da assegnare all'ANAS per l'asse di				
collegamento tra la SS n. 640 e la				
A-19 Agrigento-Caltanissetta				1
(Settore n. 11) Interventi nel				1
settore dei trasporti				1
(1.2 - cap. 7541)				1
				1
Legislazione vigente	Cr		-	-
90.000	Cs	3	-	-
90.000				
 Legge di stabilità	Cr)	_	-
90.000	Cs	s	_	-
90.000		· 		
	•			. '

- Art. 18, comma 5: Somme da				
assegnare alla Strada dei Parchi Spa				
(Settore n. 11) Interventi nel				
settore dei trasporti				
(1.2 - cap. 7542)				
Legislazione vigente	Cp	8.500	-	
-	Cs	8.500	-	
-				
Legge di stabilità	Cp	8.500	-	
-	Cs	8.500	-	
- 	1			
TOTALE MISSIONE	Cp	2.935.934	2.965.023	
2.999.612	Cs	2.935.934	2.965.023	
2.999.612	1			
RICERCA E INNOVAZIONE	1			
Ricerca scientifica e tecnologica di				
base				
		1		
 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
DECRETO LEGGE N. 5 DEL 2012:				
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI				
 SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO				
- ART. 31-bis COMMA 5: FINANZIAMENTO				
 SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE				
 (GSSI) (Settore n. 13)				
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA				
 (3.3 - CAP. 7235)				
		·		-

Legislazione vigente	Cp	12.000	12.000
-	Cs	12.000	12.000
-	1 1		
 Legge di Stabilità	Cp	12.000	12.000
-	Cs	12.000	12.000
-			
TOTALE MISSIONE	 Cp	12.000	12.000
· -	Cs	12.000	12.000
· -		·	·
SVILUPPO SOSTENUTILE E TUTELA DEL	 		
 TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 1		
	1 1		
 Tutela e conservazione della fauna e	1 1		
 della flora e salvaguardia della	1 1		
 biodiversità	1 1		
 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E	1 1		
 FORESTALI	1 1		
 Legge n. 10 del 2013: Norme per lo	1 1		
 sviluppo degli spazi verdi urbani:	1 1		
	1 1		
 - Art. 7, comma 2: Norme per lo	1 1		
 sviluppo degli spazi verdi (Settore	1 1		
 n. 25) Sistemazione aree urbane	1 1		
 (2.1 - cap. 7963)	1 1		
	1 1		
 Legislazione vigente	Cp	1.000	-
-	Cs	1.000	-
-	1 1		
 Legge di stabilità	Cp	1.000	-
- I I .	1 1		1

TOTALE MISSIONE	C	!p	1.000		-	
- -	C	!s	1.000		-	
CASA E ASSETTO URBANISTICO				1		ļ
 Edilizia abitativa e politiche	1					
territoriali						
1						
ECONOMIA E FINANZE						
I I						
DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009:						
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE						
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI						
SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO						
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO						
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'						
NATURALI 						
(14.1 - CAP. 7817)						
1						
Legislazione vigente 5.343	C	!p	292.164		227.775	
5.343	C	!s	292.164		227.775	
Legge di Stabilità 5.343	C	!p	292.164		227.775	
5.343	C	!s	292.164		227.775	
TOTALE MISSIONE 5.343	'C	q!	292.164		227.775	
5.343	C	!s	292.164		227.775	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E						ļ
ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI						

 Sostegno, valorizzazione e tutela						
del settore dello spettacolo						
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				l		
Decreto-legge n. 98 del 2011:						
 Disposizioni urgenti per la				l		
stabilizzazione finanziaria:						
- Art. 32, comma 1, punto 10:						
Contributo per il finanziamento del						
nuovo auditorium-teatro dell'Opera						
di Firenze (Settore n. 27)						
Interventi diversi (1.2 - cap. 8742)						
				I		
Legislazione vigente		Ср	5.000	l	-	
-		Cs	5.000		-	
-						
Legge di stabilità		Ср	5.000	l	-	
-		Cs	5.000		-	
-				l		
Tutela delle belle arti,						
dell'architettura e dell'arte				l		
contemporanee; tutela e				l		
valorizzazione del paesaggio						
1				l		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				l		
1						
Decreto-legge n. 91 del 2013:						
Disposizioni urgenti per la tutela,						
la valorizzazione e il rilancio dei						
I						

beni e delle attività culturali e					
del turismo:					
l I					
- Art. 5, comma 1: Realizzazione					
progetto Nuovi Uffizi (Settore n. 27)					
Interventi diversi (1.12 - cap. 7482)					
ı					
Legislazione vigente	Cp	7	.000	-	
-	Cs	7	.000	-	
-					
Legge di stabilità	Cp	7	.000	-	
-	Cs	7	.000	-	
-					
- Art. 5, comma 2: Realizzazione					
sede Museo nazionale dell'ebraismo e					
della Shoah (Settore n. 27)					
Interventi diversi (1.12 - cap. 7483)					
ı					
Legislazione vigente	Cp	3	.000	_	
-	Cs	3	.000	-	
-					
Legge di stabilità	Cp	3	.000	-	
-	Cs	3	.000	-	
-					
Valorizzazione del patrimonio					
culturale					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO					
ı					
Decreto-legge n. 91 del 2013:					
Disposizioni urgenti per la tutela,					
la valorizzazione e il rilancio dei					
I					

beni e delle attività culturali e				
del turismo:				1
- Art. 5-quater, comma 1: Tutela del	-			1
patrimonio dell'UNESCO della				
provincia di Ragusa (Settore n. 27)				
Interventi diversi (1.13 - cap. 7486	5)			
Legislazione vigente	Cp		100	100
- 1	Cs		100	100
Legge di stabilità	Cp		100	100
- 1	Cs		100	100
- 1	ı			
TOTALE MISSIONE	Cp	15	.100	100
	Cs	15	.100	100
- 1	ı			
ISTRUZIONE SCOLASTICA				1
 Programmazione, e coordinamento				
 Programmazione, e coordinamento dell'istruzione scolastica		 	 	
dell'istruzione scolastica	 	 		
dell'istruzione scolastica	 			
dell'istruzione scolastica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	 re			
dell'istruzione scolastica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Decreto-legge n. 104 del 2013: Misur	 			
dell'istruzione scolastica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	 			
dell'istruzione scolastica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	 			
dell'istruzione scolastica	 			
dell'istruzione scolastica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Decreto-legge n. 104 del 2013: Misur urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:	 			
dell'istruzione scolastica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Decreto-legge n. 104 del 2013: Misur urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:	 			

sanitaria, di servizio, scolastica		1			
(1.1 - cap. 7106)		1			
		1			
Legislazione vigente 40.000	Cp	1	-	40.000	
40.000	Cs		-	40.000	
Legge di stabilità 40.000	Cp		-	40.000	
40.000	Cs		-	40.000	
	- - I				
TOTALE MISSIONE 40.000	Cp		-	40.000	
40.000	Cs		-	40.000	
	1				
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	1	1			
Politiche per lo sviluppo economico					
ed il miglioramento istituzionale					
delle aree sottoutilizzate					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE FINANZIARIA N. 289 DEL 2002:		1			
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL		1			
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE		1			
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA		1			
ANNO 2003)					
		1			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO					
SVILUPPO E LA COESIONE		1			
(Settore n. 4) INTERVENTI NELLE AREE		1			
SOTTOUTILIZZATE		1			
(2.1 - CAP. 8425)		1			
		1			
I					

```
| Cp | 5.433.427| 8.264.794 |
 Legislazione vigente
                                       | Cs | 4.719.977| 7.945.794 |
 Rimodulazione
                                       | Cp | -400.000 |-1.500.000 |
1.900.000
                                       | Cs | -400.000 |-1.500.000 |
1.900.000
                                       | Cp | 5.033.427| 6.764.794 |
Legge di Stabilità
1.900.000
                                       | Cp | 4.319.977 | 6.445.794 |
1.900.000
Decreto-legge n. 39 del 2009:
 Interventi urgenti in favore delle
| popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo:
- Art. 14, comma 1, punto 1: Sisma
| Abruzzo - Spese obbligatorie connesse |
 alle funzioni essenziali da svolgere
 nelle aree del cratere (Settore n. 3)
  Interventi per calamità naturali
  (2.1 - cap. 8359/p)
 Legislazione vigente
                                               13.000
                                      | Cp |
                                               70.000
                                       | Cs |
 Legge di stabilità
                                       Cp
                                               13.000
                                               70.000
                                        Cs
 - Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma
| Abruzzo - Risorse per l'edilizia
| privata (Settore n. 3) Interventi
per calamità naturali
 (2.1 - cap. 8359/p)
```

1						
Legislazione vigente		Ср	266.000		249.000	
-		Cs	378.500		249.000	
-						
Legge di stabilità		Ср	266.000		249.000	
-		Cs	378.500		249.000	
-						
- Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma						
Abruzzo - Risorse per l'edilizia						
pubblica e privata comuni fuori dal						
cratere (Settore n. 3) Interventi						
per calamità naturali						
(2.1 - cap. 8359/p)						
1						
Legislazione vigente		Ср	10.000		5.000	
- I		Cs	20.000		5.000	
- I						
Legge di stabilità		Ср	10.000		5.000	
_ 1		Cs	20.000		5.000	
- I						
- Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma						
Abruzzo - Risorse per interventi a						
sostegno delle attività produttive e						
di ricerca (Settore n. 3) Interventi						
per calamità naturali						
(2.1 - cap. 8359/p)						
1						
Legislazione vigente		Ср	33.000		27.000	
-		Cs	33.000		27.000	
1						
Legge di stabilità		Ср	33.000		27.000	
-		Cs	33.000		27.000	
ı						

	- Art. 14, comma 1, punto 6: Sisma					
	Abruzzo - Risorse per assistenza					
	tecnica (Settore n. 3) Interventi					
	per calamità naturali					
	(2.1 - cap. 8359/p)					
	Legislazione vigente	Cp	7.00	0	-	
	- I	Cs	7.50	0	-	
	Legge di stabilità	Cp	7.00	0	-	
	-	Cs	7.50	0	-	
	- Art. 14, comma 1, punto 8: Sisma					
	Abruzzo - Risorse per gli interventi					
	previsti dall'ordinanza del					
	Presidente del Consiglio dei ministri					
	n. 4013/ 2012 (Settore n. 3)					
	Interventi per calamità naturali					
	(2.1 - cap. 8359/p)					
	Legislazione vigente	Cp	78.12	7	-	
	-	Cs	78.12	7	-	
	Legge di stabilità	Cp	78.12	7	-	
	-	Cs	78.12	7	-	
	Decreto-legge n. 43 del 2013:					
	Disposizioni urgenti per il rilancio					
	dell'area industriale di Piombino, di					
	contrasto ad emergenze ambientali, in					

favore delle zone terremotate del					
maggio 2012 e per accelerare la					
ricostruzione in Abruzzo e la					
realizzazione degli interventi per					
Expo 2015:					
- Art. 7-bis, comma 1:					
Rifinanziamento della ricostruzione					
nei comuni interessali dal sisma in					
Abruzzo (Settore n. 3) Interventi					
per calamità naturali					
(2.1 - cap. 8359/p)					
Legislazione vigente		Ср		197.200 197.20)
197.200		Cs		197.200 197.20)
197.200					
 Rifinanziamento		Ср		300.000 300.00)
-		Cs		300.000 300.00)
-					
 Legge di stabilità		Ср		497.200 497.20)
197.200		Cs		497.200 497.20)
197.200					
TOTALE MISSIONE		 Cp		5.937.754 7.542.99	4
2.097.200		Cs		5.404.304 7.223.99	4
2.097.200					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI					
 BILANCIO					
 Prevenzione e repressione delle					
 frodi _. e delle violazioni agli					
 obblighi fiscali					
			•		

ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:					
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					
 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE					
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)					
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO					
QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO					
DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO					
DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL					
COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI					
DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL					
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA					
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)					
Legislazione vigente 25.620	0	'p	25.620	25.620	
25.620	0	:s	25.620	25.620	
25.020					
Legge di Stabilità 25.620	0	!p	25.620	25.620	
25.620	0	:s	25.620	25.620	
Regolazioni contabili, restituzioni					
e rimborsi d'imposte					
ECONOMIA E FINANZE					
DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010: MISURE					
URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE					
FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA'					
ECONOMICA					
1					

		1	I	
- ART. 39 COMMA 4-ter: ZONE FRANCHE		1	I	
URBANE		1		
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI		1		
(1.5 - CAP. 7816)		1		
		1		
Legislazione vigente	Cp	-	_	
- 1	Cs	-	_	
		1		
Legge di Stabilità	Cp	-	_	
- 1	Cs	-	_	
	I			
TOTALE MISSIONE 25.620	Cp	25.620	25.620	
25.620		25.620	25.620	
	- - I			
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI				
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Servizi generali, formativi ed				
approvvigionamenti per le				
Amministrazioni pubbliche				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN				
MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL				
GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI				
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA				
NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL,		1	I	
NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO		1	I	
DEGLI ENTI PREVIDENZIALI:		1	I	
		1	[
1				

- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE				1
 FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO				
E ZECCA DELLO STATO				
(Settore n. 2) INTERVENTI A FAVORE				
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI				
(24.4 - CAP. 7335)				
Legislazione vigente	Cp	32.817	32	2.817
32.817	Cs	32.817	32	.817
32.817				
Legge di Stabilità	Cp	32.817	32	.817
32.817	Cs	32.817	32	.817
32.817	1			
TOTALE MISSIONE	- Cp	32.817	32	.817
32.817	Cs	32.817	32	.817
32.817	1			
FONDI DA RIPARTIRE	-1			
Fondi da assegnare				
 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E				
 FORESTALI				
 Legge n. 499 del 1999:				
 Razionalizzazione degli interventi				
nei settori agricolo, agroalimentare,				
 agroindustriale e forestale:				
- Art. 4: Attività di competenza del				
Ministero delle politiche agricole e				1
forestali (Settore n. 21) Interventi				
 in agricoltura (6.1 - cap. 7810)		1		[
ſ				

	1		I
 Legislazione vigente	Cp	5.000	-
-	Cs	5.000	-
-	I		
 Rifinanziamento	Cp	30.000	15.000
15.000	Cs	30.000	15.000
.5.000	1		
 Legge di stabilità	Cp	35.000	15.000
L5.000 	Cs	35.000	15.000
5.000			
TOTALE MISSIONE	 Cp	35.000	15.000
5.000	Cs	35.000	15.000
5.000			
TOTALE GENERALE	 Cp	21.866.526	21.269.551
.4.505.041	Cs	21.333.076	20.950.551
L4.505.041 			
segue			
·			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMEN LIM.	TI	2017	ANNO
RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMM	A	E SUCCESSI	IVI TERMINALE
ED AMMINISTRAZIONE			
·			
 	 	(mig	gliaia di euro)
relazioni finanziarie con le	 	(mig	gliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI	 	(mig	gliaia di euro)
	 	(mig 	gliaia di euro)
	 	(mig	euro)
AUTONOMIE TERRITORIALI	 	(mig	gliaia di euro)
AUTONOMIE TERRITORIALI Elaborazione, quantificazione, e		(mig	gliaia di euro)
AUTONOMIE TERRITORIALI Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti		(mig	gliaia di euro)
AUTONOMIE TERRITORIALI Elaborazione, quantificazione, e		(mig	gliaia di euro)
AUTONOMIE TERRITORIALI Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in		(mig	gliaia di euro)

	1					
	1					
	DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005:					
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA				[
	LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI		1			
	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E		1			
	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA		1			
	TRIBUTARIA E FINANZIARIA		1]	
					[
	- ART. 11-quaterdecies COMMA 20:		1		[
	INTERVENTI PER LO SVILUPPO		1]	
	(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI		1		[
	(2.3 - CAP. 7253)		1		[
			1]	
	Legislazione vigente	Cp	1	-	[
		Cs	1	-	[
			1]	
	Rifinanziamento	Cp	1	-	2014	
		Cs	1	-	[
			1]	
	Legge di Stabilità	Cp	1	_]	
		Cs	1	_]	
			1]	
	Regolazioni contabili ed altri		1]	
	trasferimenti alle Regioni a statuto		1]	
	speciale		1]	
			1		[
	 ECONOMIA E FINANZE		1]	
			1]	
	DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005:		1		1	
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA		1		1	
	LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI		1		1	
	 CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E		1]	

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA			
TRIBUTARIA E FINANZIARIA			I
- ART. 5 COMMA 3-bis: CONTRIBUTO RCA			
SICILIA			
(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI			
(2.3 - CAP. 7517)			
Legislazione vigente	Cp	456.000	2022
3	Cs	456.000	
1			
Legge di Stabilità	Cp	456.000	1
	Cs	456.000	
l I			
- ART. 5 COMMA 3-ter: CONTRIBUTO DI			
SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE			
SICILIANA			
(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI			
(2.3 - CAP. 7507/P)			
l I			
Legislazione vigente	Cp	60.000	2022
3	Cs	60.000	
I I			
Legge di Stabilità	Cp	60.000	
I I	Cs	60.000	
I I			
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:			
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL			
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO			
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)			
l I			
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2:			

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE						
PER LA REGIONE SICILIANA						
(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI						
(2.3 - CAP. 7507/P)						
Legislazione vigente	C	lp	50.000		2021	
	C	s	50.000			
Legge di Stabilità	C	lp	50.000			
	C	cs	50.000			
Rapporti finanziari con Enti						
territoriali						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993:						
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA						
L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI						
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE:						
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI						
DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E						
 FORESTALE						
 (Settore 19) DIFESA DEL SUOLO E						
TUTELA AMBIENTALE						
(2.5 - CAP. 7499)						
 Legislazione vigente	C	lp	_			
	C	s	_			
 Rifinanziamento	C	p	_		2016	
	-	·				

	I						
	1		Cs		-		
	1						
	Legge di Stabilità		Ср		-	I	
	1		Cs		-	I	
			I				
	TOTALE MISSIONE		Cp		566.000	I	
	1		Cs		566.000	I	
			ĺ				
	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO		l				
	1						
	Partecipazione italiana alle						
	politiche di bilancio in ambito UE						
	1					I	
	ECONOMIA E FINANZE					I	
	1					I	
	LEGGE N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO					I	
	DELLE POLITICHE RIGUARDANTI						
	L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE						
	COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO						
	DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI						
	NORMATIVI COMUNITARI:						
	1						
	- ART. 5: FONDO DESTINATO AL						
	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE						
	RIGUARDANTI L'APPARTENENZA						
	DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA						
	(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI						
	(3.1 - CAP. 7493)					I	
	1					I	
	Legislazione vigente		Ср		-	2015	
			Cs		-	I	
	1					I	

 Rifinanziamento 	Cp	1	19.000.000	2020	1
1	Cs		19.000.000		1
1					1
 Rimodulazione	Cp	1	1.000.000	2017	1
	Cs		1.000.000		1
					1
Legge di Stabilità	Cp		20.000.000		1
	Cs		20.000.000		
 Politica economica e finanziaria in					1
ambito internazionale					1
 ECONOMIA E FINANZE		1			1
		1			1
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni					1
 per la formazione del bilancio		I			1
annuale e pluriennale dello Stato		1			1
 (legge di stabilità 2013):		1			1
- Art. 1, comma 170: Banche e fondi				1	
(Settore n. 27) Interventi diversi		1			
(3.2 - cap. 7175)		1			
		1			
Legislazione vigente	Cp	1	6.490.000	2022	
	Cs	1	6.490.000		
Legge di stabilità	Cp		6.490.000		
	Cs		6.490.000		
		1			
Decreto-legge n. 76 del 2013: Primi		1			
interventi urgenti per la promozione					
dell'occupazione, in particolare		1			
 giovanile, della coesione sociale,	ı	ı		I	ī

	nonché in materia di imposta sul						
	valore aggiunto (IVA) e altre misure						
	finanziarie urgenti:						
	1						
	- Art. 11, comma 5: Contributo						
	Chernobyl (Settore n. 27) Interventi						
	diversi (3.2 - cap. 7174)						
	Legislazione vigente	Cp		5.775	2	2017	
	 	Cs	1	5.775			
	 Legge di stabilità	Cp		5.775			
		Cs		5.775			
ı		[
	 Cooperazione economica, finanziaria		1				
	e infrastrutturale						
ı		1	1				
ĺ	 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	İ	1		1		·
İ		· 			i I		
İ	 LEGGE N. 7 DEL 2009: RATIFICA ED	İ	· 		i I		i I
1	 ESECUZIONE DEL TRATTATO DI		1		1		
	 AMICIZIA, PARTENARIATO E		1				
	 COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA						
	 ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA						
	ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA,						
	FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008						
	- ART. 5 COMMA 1: TRATTATO		1		1		
	 DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E		1				
	 COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA		1				
	 ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA						
	 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI						

(8.2 - CAP. 7800)	1			
Legislazione vigente	Cp	2.350.500	2028	
3	Cs	2.350.500		
T.	1			
Legge di Stabilità	Cp	2.350.500		
	Cs	2.350.500		
I	ı			
TOTALE MISSIONE	Cp	28.846.275		
1	Cs	28.846.275		
 	1			
GIUSTIZIA	1			
	1			
Amministrazione penitenziaria	1			
	1			
GIUSTIZIA	1		1	
	1			
LEGGE FINANZIARIA N. 191 DEL 2009:	1			
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL	1			
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE				
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)				
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA				
CARCERI				
(Settore 17) EDILIZIA: PENITENZIARIA	,			
GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO				
(1.1 - CAP. 7300)	1			
l I	1		1	
Legislazione vigente	Cp	-	2014	
1	Cs	-		
1	1		1	
Legge di Stabilità	Cp	-	1	

	Cs	-	
TOTALE MISSIONE	 Cp	- 1	I
	Cp	-	
1	00	ı	ı
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	 		
 Concorso della Guardia di Finanza	1 1	1	
alla sicurezza pubblica			
1		1	
ECONOMIA E FINANZE		1	
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:			
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL			
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO			
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)		I	
· 			
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO			
QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO			
DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO			
DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL			
COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI			
DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO 			
DELLA GUARDIA DI FINANZA			
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)		1	
 		100 660	2022
Legislazione vigente 3	Cp	·	2023
1	Cs	100.660	
 Legge di Stabilità		100.660	l
negge ar Stabilita	Cp Cs		l I
	62	100.000	

		1			
Sicurezza e controllo nei mari, nei		1			
porti e sulle coste					
	1				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
DECRETO LEGGE N. 135 DEL 2009:					
ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E					
PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA					
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'	1				
EUROPEE:	1				
	1				
- ART. 3-bis COMMA 2: RECEPIMENTO	1				
DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO					
EUROPEO					
(Settore n. 11) INTERVENTI NEL					
SETTORE DEI TRASPORTI					
(4.1 - CAP. 7853)					
Legislazione vigente	Cp		68.084	2023	
	Cs		68.084		
	1				
Legge di Stabilità	Cp		68.084		
	Cs		68.084		
Decreto-legge n. 43 del 2013:					
Disposizioni urgenti per il rilancio					
dell'area industriale di Piombino,					
di contrasto ad emergenze ambientali	,				
in favore delle zone terremotate del					
maggio 2012 e per accelerare la					
ricostruzione in Abruzzo e la					

	1 1	ı	ı
realizzazione degli interventi per	1 1		
Expo 2015:	1 1	l	
- Art. 5-quater, comma 1, punto 1:			
Ripristino dell'efficienza,			
dell'operatività e della sicurezza			
del porto di Genova a seguito del			
sinistro del 7 maggio 2013			
(Settore n. 1) Infrastrutture			
portuali e delle capitanerie di por	to		
(4.1 - cap. 7858)	1 1		
	1 1		
 Legislazione vigente	Cp	-	2014
	Cs	-	
	1 1		
 Legge di stabilità	Cp	-	
	Cs	-	
TOTALE MISSIONE	 Cp	168.744	
	Cs	168.744	
SOCCORSO CIVILE		I	
	1 1	·	·
 Protezione civile	 I I	I	·
	 I I	·	·
' ECONOMIA E FINANZE	· ·	i	'
	1 1	' 	'
DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998:	· ·	·	
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI	- 1	 	
LEGGE N. 01 DEE 1990. OBTERIORT INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE	ı l	l I	
	ן ושני	l I	
ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCI	고다	I	I

 EVENTI CALAMITOSI			I	I
EVENTI CADAMITOSI			1	ı
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI			1	1
STRAORDINARI ALLA REGIONE			1	1
EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI			1	1
CROTONE			 	Ì
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'			 	l İ
			1	1
NATURALI (6.2 GAR 7442 (P)			1	1
(6.2 - CAP. 7443/P)			1	1
Logialagiono vigente		10 076	2017	1
Legislazione vigente 3	Cp	18.076	2017	İ
	Cs	18.076	1	1
T		10.076	1	
Legge di Stabilità	Cp	18.076	1	1
	Cs	18.076	1	
DECRETO LEGGE N. 132 DEL 1999:				
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI				
PROTEZIONE CIVILE.				
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN				
FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA,				
CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA				
EVENTI CALAMITOSI				
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'				
NATURALI			[
(6.2 - CAP. 7443/P)			1	
			1	
Legislazione vigente	Cp	72.819	2019	
- 1	Cs	72.819	[

	1				
	Legge di Stabilità	Ср	72.819		
	<u>'</u>	Cs	72.819		
			I		
	- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL		I		
	RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI		I		
	PRIVATI		I		
	(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'		1		
	NATURALI		I		
	(6.2 - CAP. 7443/P)		I		
			1		
	Legislazione vigente	Ср	4.647	2019	
	3	Cs	4.647		
			I		
	Legge di Stabilità	Ср	4.647		
		Cs	4.647		
			1		
	- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE		1		
	DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,		i I	1	1
	 FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E		i I	1	1
	TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.		i I	1	1
	 (Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'		Ī	· 	1
	NATURALI		i I	1	1
İ	(6.2 - CAP. 7443/P)		I	· 	
·			i I		· I
İ	Legislazione vigente	Ср	51.129	2019	
' 	3	Cs		' 	I
' I			i I	' 	I
' 	Legge di Stabilità	Ср	51.129	' 	'
' 		Cs		' 	'
J			1	1	'
l J	LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004:		1 1	1	'
l J	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL		1	1	
ı	PISCOSIZIONI FER HW LOWNWITONE DEL		I	I	I

	BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO		I		
	STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005):		I		
	l I		I		
	- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE		I		
	INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA		I		
	CALAMITA' NATURALI		I		
	(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'		I		
	NATURALI		1		
	(6.2 - CAP. 7443/P)		I		
			I		
	Legislazione vigente	Cp	175.500	2019	
	3	Cs	175.500		
			I		
	Legge di Stabilità	Cp	175.500		
		Cs	175.500		
			1		
	DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005:		1		
	 DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL		I		
	PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO		I		
	 ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE		I		
			I		
	- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE		I		
	 RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE		I		
	 GENOVA-CORNIGLIANO		I		
	 (Settore 19) DIFESA DEL SUOLO E		I		
	 TUTELA AMBIENTALE		I		
	(6.2 - CAP. 7449/P)		I		
			I		
	 Legislazione vigente	Cp	15.000	2019	
]	3	Cs	15.000		
·]					·
j	 Legge di Stabilità	' Cp	15.000		·
'				•	'

	' 	Cs	1	15.000		
			1			
	DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005:		1			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA		1			
	LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI		1			
	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE		1			
	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA					
	TRIBUTARIA E FINANZIARIA		1			
			1			
	- ART. 11-quaterdecies COMMA 1:					
	GIOCHI MEDITERRANEI		1			
	(Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA					
	(6.2 - CAP. 7449/P)					
	Legislazione vigente	Cp	1	10.000	2021	
	5	Cs	1	10.000		
	Legge di Stabilità	Cp		10.000		
		Cs		10.000		
	- ART. 11-quaterdecies COMMA 2:					
	MONDIALI NUOTO 2009					
	(Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA					
	(6.2 - CAP. 7449/P)					
			1			
	Legislazione vigente	Cp	1	12.000	2022	
	3	Cs	1	12.000		
	l I					
	Legge di Stabilità	Cp		12.000		
	l I	Cs		12.000		
	l I					
	LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:					

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				1
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)				
1				
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA				1
ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL				1
CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI				1
DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI				1
CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI				1
TERRITORI COLPITI DA CALAMITA'				1
NATURALI				
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'				1
NATURALI				1
(6.2 - CAP. 7443/P)				1
1				1
Legislazione vigente	Cp	104.000	2020)
3	Cs	104.000		
				1
Legge di Stabilità	Cp	104.000		1
	Cs	104.000		1
LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:				
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				
				1
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI:				
MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL				1
MEDITERRANEO PESCARA 2009				1
PROTEZIONE CIVILE				
(Settore n.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA				1
 Impiantistica sportiva				

. 1					
(6.2 - cap. 7449/p)					
Legislazione vigente 3	Cp		18.000	2022	
	Cs		18.000		
Legge di Stabilità	Cp		18.000		
	Cs		18.000		
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE					
 PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA					
 (REGOLAZIONE CONTABILE)					
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'					
 NATURALI					
(6.2 - cap. 7443/p)					
 Legislazione vigente	Cp		108.800	2024	
3	Cs		108.800		
Legge di Stabilità	Cp		108.800		
	Cs		108.800		
		1			1
 - ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE					
 PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA		1			
 (REGOLAZIONE CONTABILE)		1			
 (Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'		1			
 NATURALI		1			
 (6.2 - CAP. 7444)		1			
		· 			
		· 			·
Legislazione vigente	' Cp	· 	5.000	2017	,
3	Cs		5.000		,
	· 				1
	'	1		1	1

Legge di Stabilità	Cp	5.000	1 1	
	Cs	5.000		·
		1		I
- art. 2 comma 257: interventi nelle	· 	<u>'</u>	· 	
zone colpite da eventi sismici nelle				
regioni molise e puglia		1		
(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'				
NATURALI				
(6.2 - CAP. 7443/P)				
1				
Legislazione vigente	Cp	65.000	2022	
3	Cs	65.000		
Legge di Stabilità	Cp	65.000		
	Cs	65.000		
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL				
MEDITERRANEO PESCARA 2009				
(Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA				
(6.2 - CAP. 7449/P)				
Legislazione vigente	Cp	4.200	2022	
· 	Cs	4.200		
Legge di Stabilità	Cp	4.200		
· 	Cs	4.200		
· 				
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI				
MONDIALI DI NUOTO ROMA 2009				
(Settore 24) IMPIANTISTICA SPORTIVA				
(6.2 - CAP. 7449/P)				

Legislazione vigente	Cp	2.000	2021
3	Cs	2.000	1
	1 1		1
Legge di Stabilità	Cp	2.000	1
	Cs	2.000	1
			1
DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009:			1
 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE			1
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI			1
SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO	1 1		1
			1
- ART. 11 COMMA 1: FONDO PER LA	1 1		1
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO			1
(Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E			1
TUTELA AMBIENTALE			1
(6.2 - CAP. 7459)			1
, 			1
Legislazione vigente	Cp	-	2016
	Cs	-	1
1			1
Legge di Stabilità	Cp	-	1
	Cs	-	1
TOTALE MISSIONE	Cp	666.171	I
· 	Cs	666.171	I
' 			
AGRICOLTURA, POLITICHE			I
AGROALIMENTARI E PASCA			I
· 			I
Politiche europee ed internazionali			I
e dello sviluppo rurale		I	

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E			
FORESTALI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2004:			
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO			
DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA			
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA			
I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38:			
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO			
SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI			
ASSICURATIVI			
(Settore 21) INTERVENTI IN			
AGRICOLTURA			
(1.2 - CAP. 7439)			
Legislazione vigente	Cp	-	
	Cs	-	
Rifinanziamento	Cp	-	2014
	Cs	-	
Legge di Stabilità	Cp	-	
	Cs	-	
TOTALE MISSIONE	Cp	-	
	Cs	-	
	. . .		
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE			
IMPRESE			
Regolamentazione, incentivazione dei			

settori imprenditoriali, riassetti						
industriali, sperimentazione						
tecnologica, lotta alla						
contraffazione, tutela della						
proprietà industriale						
SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE N. 808 DEL 1985: INTERVENTI						
PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO						
DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE						
OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO,						
ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A);						
DECRETO-LEGGE N. 547 DEL 1994,						
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA						
LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2						
COMMA 6:						
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI						
PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI						
COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE						
OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE						
IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7421/P)						
Legislazione vigente	Cp		590.000		2028	
5	Cs		590.000			
Legge di Stabilità	Cp		590.000			
	Cs		590.000			
	I	I		1		

DECRETO LEGGE N. 321 DEL 1996:			[
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE				
ATTIVITA' PRODUTTIVE			[
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO				
TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO				
(Settore 27) INTERVENTI DIVERSI				
(1.1 - CAP. 7420/P)				
			[
Legislazione vigente	Cp	440.000	2027	
3	Cs	440.000		
Legge di Stabilità	Cp	440.000		
	Cs	440.000	[
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO				
TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO				
 (Settore 27) INTERVENTI DIVERSI				
(1.1 - CAP. 7420/P)				
			[
Legislazione vigente	Cp	480.000	2028	
3	Cs	480.000		
			[
Legge di Stabilità	Cp	480.000		
	Cs	480.000		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO				
TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO				
 (Settore 27) INTERVENTI DIVERSI			1	
(1.1 - CAP. 7420/P)			1	
			1	
 Legislazione vigente	Cp	520.000	2029	

3				
	Cs	520.000		
Legge di Stabilità	Cp	520.000		
	Cs	520.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:				
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)				
 - ART. 1 COMMA 95, PUNTO 3:				
CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL				
 PROGRAMMA DI SVILUPPO PER				
 L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI	1 1			
FREMM (SETTORE N. 2) INTERVENTI A				
 FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI				
(1.1 - CAP. 7485)				
Legislazione vigente	Cp	1.338.000	2022	
3	Cs	1.338.000		
Rifinanziamento	Cp	-439.000		
	Cs	-439.000		
	1 1			
 Legge di Stabilità	Cp	899.000		
	Cs	899.000		
 LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:				
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				

ı				
- ART. 1, COMMA 883, PUNTO A:				
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI				
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA				
TECNOLOGIA				
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLI	Ξ			
 IMPRESE INDUSTRIALI				
(1.1 - CAP. 7421/P)				
Legislazione vigente	Cp	200.000	2021	
3	Cs	200.000		
Rimodulazione	Cp	-7.150		
	Cs	-7.150		
Legge di Stabilità	Cp	192.850		
	Cs	192.850		
- ART. 1, COMMA 883, PUNTO B:				
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI				
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA				
TECNOLOGIA				
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLI	Ξ			
 IMPRESE INDUSTRIALI				
(1.1 - CAP. 7421/P)				
Legislazione vigente	Cp	240.000	2022	
3	Cs	240.000		
 Rimodulazione	Cp	-1.368		
	Cs	-1.368		
 Legge di Stabilità	Cp	238.632		

	Cs	238.632	
<u>'</u> 		1	1
- ART. 1, COMMA 883, PUNTO C:		I	
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI		1	
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA		1	
TECNOLOGIA		1	
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLI	Ξ	1	
IMPRESE INDUSTRIALI		1	
(1.1 - CAP. 7421/P)		1	
		1	
Legislazione vigente	Cp	280.000	2023
3	Cs	228.000	
		1	
Rimodulazione	Cp	-6.846	
	Cs	-6.846	
		1	
Legge di Stabilità	Cp	273.154	
	Cs	273.154	
		Ī	
- ART. 1, COMMA 884, PUNTO A:		Ī	
PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI		Ī	
SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA		Ī	
TECNOLOGIA		Ī	
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLI	Ξ	Ī	
 IMPRESE INDUSTRIALI		1	
(1.1 - CAP. 7421/P)		I	
		1	
 Legislazione vigente	Cp	4.380	2021
3	Cs	4.380	
	·		
Legge di Stabilità	Cp	4.380	
	Cs	4.380	'

	Ĭ						
						I	
	- ART. 1, COMMA 884, PUNTO B:						
	PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI						
	SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA						
	TECNOLOGIA						
	(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE						
	IMPRESE INDUSTRIALI					[
	(1.1 - CAP. 7421/P)					[
	l r					I	
	Legislazione vigente		Ср		67.396	I	2022
	3		Cs		67.396	I	
	I.					[
	Legge di Stabilità		Ср		67.396		
	I.		Cs		67.396	[
						1	
	LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:						
	 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					1	
	 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					1	
	STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)						
	1						
	- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A:						
	 PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI						
	 (Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE						
	 IMPRESE INDUSTRIALI						
	(1.1 - CAP. 7421/P)						
	1						
	 Legislazione vigente		Ср		120.000	I	2022
	3		Cs		120.000		
	[[
	 Legge di Stabilità		Ср		120.000	[
			Cs		120.000	[
•		-		-			

ADT 2 COMMA 170 DINTED D	1 1	ı	ı
- ART. 2, COMMA 179, PUNTO B:	1 1	l	l
PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI		l	l
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DEL	LE	l	
IMPRESE INDUSTRIALI			
(1.1 - CAP. 7421/P)			
· 			
Legislazione vigente	Cp	175.000	2023
	Cs	175.000	
Legge di Stabilità	Cp	175.000	
	Cs	175.000	
- ART. 2, COMMA 179, PUNTO C:	1 1		
PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI	1 1		
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DEL	LE		
 IMPRESE INDUSTRIALI	1 1		
(1.1 - CAP. 7421/P)	1 1	1	1
	1 1		
Legislazione vigente	Cp	200.000	2024
3	Cs	200.000	1
	1 1	·	
Legge di Stabilità	Cp	200.000	·
	Cs	200.000	i I
	'	· 	'
- ART. 2, COMMA 180: INTERVENTI			1
SETTORE AEREONAUTICO		l	
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DEL	ı l T.E.l	l I	ı
IMPRESE INDUSTRIALI		l I	I
		l	l
(1.1 - CAP. 7421/P)			
		0.000.000	
Legislazione vigente 3	Cp	2.789.000	2021
	Cs	2.789.000	

	Riduzione			Ср			2016
				Cs	-		
	Legge di S	Stabilità		_	2.789.000		
				Cs	2.789.000		
	LEGGE N. 2	220 DEL 2010:					
	DISPOSIZIO	ONI PER LA FORMAZIONE DEL					
		ANNUALE E PLURIENNALE DELLO					
	STATO (LEG	GGE DI STABILITA' 2011)					
	· 						
	- ART. 1 C	COMMA 57: INTERVENTI A					
	SOSTEĠNO I	DELLA RICERCA AEROSPAZIALE					
	ED ELÉTTRO	ONICA					
	(Settore 2	2) INTERVENTI A FAVORE DELLE					
	IMPRESE IN	NDUSTRIALI					
	(1.1 - CAE	P. 7421/P)					
	l I						
	Legislazio	one vigente		Ср	205.835		2023
	۱ ا			Cs	205.835		
	l I						
	Rimodulazi	ione		Ср	-20.739		
	l I			Cs	-20.739		
	l I						
	Legge di S	Stabilità		Ср	185.096		
	l I			Cs	185.096		
	l						
	DECRETO LE	EGGE N. 215 DEL 2011:					
	PROROGA DE	ELLE MISSIONI INTERNAZIONALI					
	DELLE FORZ	ZE ARMATE E DI POLIZIA,					
	 INIZIATIVE	E DI COOPERAZIONE ALLO					

	SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI			
	RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE			
	INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI			
	INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO			
	DEI PROCESSI DI PACE E DI			
	STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI			
	URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA			
	DIFESA:			
	<u> </u>			
	- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO			
	SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE			
	AERONAUTICO			
	 (Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE			
	 IMPRESE INDUSTRIALI			
	(1.1 - CAP. 7420/P)			
	<u> </u>			
	Legislazione vigente	Ср	250.000	2018
	3	Cs	250.000	
	<u> </u>			
	Legge di Stabilità	Ср	250.000	
	<u> </u>	Cs	250.000	
	DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 2012: MISURE			
	URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE			
	<u> </u>			
	- ART. 17-undecies COMMA 1: FONDO			
	PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI			
	(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE DELLE			
	 IMPRESE INDUSTRIALI			
	(1.1 - CAP. 7322)			
	<u> </u>			
	 Legislazione vigente	Ср	-	2015

	Cs	-	
Legge di Stabilità	Ср	-	
	Cs	-	
Incentivazione per lo sviluppo			
industriale nell'ambito delle			
politiche di sviluppo e coesione			
SVILUPPO ECONOMICO			
DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011:			
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA			
CRESCITA, L'EQUITA' ED IL			
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI:			
- ART. 3, COMMA 4: DOTAZIONE/			
INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE			
PICCOLE E MEDIE IMPRESE			
(Settore 2) INTERVENTI A FAVORE			
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI			
(1.3 - CAP. 7342)			
Legislazione vigente	Ср	- 2014	<u> </u>
	Cs	-	
Riduzione	Ср	-	
	Cs	-	
		I	
Rifinanziamento	Ср	- 2016	5
	Cs	-	
I			

Cs -	 Legge _. di Stabilità	Cp	-	I	
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:		Cs	_	I	
Disposizioni urgenti per il rilancio				1	
dell'economia: - Art. 2, comma 1: Contributi per il	 Decreto-legge n. 69 del 2013:			[
- Art. 2, comma 1: Contributi per il	 Disposizioni urgenti per il rilancio			I	
finanziamento a tasso agevolato per	 dell'economia:			I	
finanziamento a tasso agevolato per				I	
l'acquisto di macchinari impianti e	- Art. 2, comma 1: Contributi per il			I	
attrezzature ad uso produttivo a	 finanziamento a tasso agevolato per	1 1		I	
favore delle PMI (Settore n. 27)	 l'acquisto di macchinari impianti e			I	
Interventi diversi (1.3 - cap. 7489)	 attrezzature ad uso produttivo a			I	
Legislazione vigente	 favore delle PMI (Settore n. 27)			I	
Cs 128.000	Interventi diversi (1.3 - cap. 7489)			I	
Cs 128.000				1	
Legge di stabilità Cp 128.000	 Legislazione vigente	Cp	128.000	2021	
Cs 128.000	3	Cs	128.000	I	
Cs 128.000				I	
Incentivi alle imprese per	Legge di stabilità	Cp	128.000	I	
interventi di sostegno		Cs	128.000	I	
interventi di sostegno				I	
ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008):	Incentivi alle imprese per			I	
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:	interventi di sostegno			1	
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:				1	
DISPOSIZIONI PER LA	ECONOMIA E FINANZE			[
DISPOSIZIONI PER LA				I	
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E	LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:			I	
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE	DISPOSIZIONI PER LA			I	
FINANZIARIA 2008):	FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E			I	
	PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE			I	
	FINANZIARIA 2008):			I	
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE				1	
	- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE			I	

DEBITÓ PAESI POVERI			
(Settore 27) INTERVENTI DIVERSI			
(8.2 - CAP. 7182)			
Legislazione vigente	Cp	1.650.000	2049
3	Cs	1.650.000	
Legge di Stabilità	Cp	1.650.000	
	Cs	1.650.000	
Interventi di sostegno tramite il			
sistema della fiscalità			
ECONOMIA E FINANZE			
LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:			
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL			
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO			
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007):			
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO			
D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI			
NELLE AREE SVANTAGGIATE			
(Settore 4) INTERVENTI NELLE AREE			
SOTTOUTILIZZATE			
(8.3 - CAP. 7809)			
Legislazione vigente	Cp	-	2014
5	Cs	-	
Legge di Stabilità	Cp	-	
I	Cs	_	

DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012:					
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA					
REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON					
INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI:					
- ART. 3-bis COMMA 6: CREDITO					
IMPOSTA SISMA EMILIA					
 (Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'					
 NATURALI					
(8.3 - CAP. 7810)					
 Legislazione vigente	Cp		3.880.000	2	025
	Cs		3.880.000		
Legge di Stabilità	Cp		3.880.000		
	Cs		3.880.000		
	ı				
TOTALE MISSIONE	 Cp		13.083.308		
	Cs		13.083.308		
DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
 Sviluppo e sicurezza della mobilità					
stradale					
 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
DECRETO LEGGE N. 83 DEL 2012: MISURE					
URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE					
 - ART. 17-septies, COMMA 8: FONDO					

	PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO		1	1
	NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA		1	1
	RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI			
	(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE		[I
	DEI TRASPORTI		1	I
	(2.1 - CAP. 7119)		1	1
	Legislazione vigente	Cp	-	2015
		Cs	-	1
			1	1
	Legge di Stabilità	Cp	-	1
		Cs	-	1
			1	1
	Autotrasporto ed intermodalità		1	1
			1	1
	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		1	1
			1	1
	LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:		1	1
	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL		1	1
	BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO		1	1
	STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008):			1
				1
	- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO			1
	RETE IMMATERIALE INTERPORTI		1	1
	(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE		1	1
	DEI TRASPORTI		1	1
	(2.4 - CAP. 7305)		1	1
			1	1
	Legislazione vigente	Cp	-	2016
		Cs	-	1
			1	1
	Legge di Stabilità	Cp	-	1

1			
	Cs	-	
			I
Sviluppo e sicurezza della mobilità			1
locale			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		1	
		I	
Decreto-legge n. 98 del 2011:			
 Disposizioni urgenti per la			
 stabilizzazione finanziaria:			
 - Art. 32, comma 1, punto 8:		1	
 Realizzazione metropolitana leggera		1	
 automatica metrobus di Brescia. 1º		1	
 lotto funzionale prealpino -		1	
 S. Eufemia. Ulteriori opere di		I	
 completamento 1a e 2a tranche		1	
 (Settore n. 11) Interventi nel		I	
 settore dei trasporti		I	
 (2.7 - cap. 7422)			
 Legislazione vigente	Cp		-
2016	Cs	1	-
		·	İ
 Legge di stabilità	Cp	·	-
	Cs	İ	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	İ
Sostegno allo sviluppo del trasporto		·	·
		·	
 ECONOMIA E FINANZE		l	
· · ·			
 LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:		l I	
1 DECE I IMAGEMENT IV. 200 DEL 2003.	ı l	I	I

	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
	BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				
	STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)				
	- ART. 1, COMMA 86: CONTRIBUTO IN				
	CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO				
	STATO S.P.A.				
	 (Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE			1	
-	DEI TRASPORTI				
	(9.1 - CAP. 7122)			1	
				1	
-	Legislazione vigente	Cp	-	2014	
	3	Cs	-	1	
	Rifinanziamento	Cp	300.000	2019	
		Cs	300.000		
	Legge di Stabilità	Cp	300.000		
		Cs	300.000		
	LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:			1	
	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
	BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				
	STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007):				
	- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'				
	(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE				
	DEI TRASPORTI				
-	(9.1 - CAP. 7124/P)				
-	Legislazione vigente	Cp	2.000.000	2021	
-	3	Cs	2.000.000		

I			
	1 1	I	
Legge di Stabilità	Cp	2.000.000	
	Cs	2.000.000	
	1 1	1	Ţ
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'	1 1	1	1
 (Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE	1 1	1	
 DEI TRASPORTI	1 1	1	
 (9.1 - CAP. 7124/P)	1 1	1	
 	1 1	1	
 Legislazione vigente	Cp	400.000	2020
3	Cs	400.000	·
	· ·	I	·
Legge di Stabilità	' ' '	400.000	i
		400.000	i I
<u>'</u>		1	i I
 - ART. 1 COMMA 975, PUNTO 1: ALTA			i I
VELOCITA'	1 1		ı I
(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE		,	ı
DEI TRASPORTI	1 1		ı
DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)	1 1	ı	l I
(9.1 - CAP. 7124/P)	1 1	1	l
		500,000	0001
Legislazione vigente 3	Cp	·	2021
	Cs	500.000	l
	1 1	1	
Legge di Stabilità	Cp	500.000	
	Cs	500.000	
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011:		1	
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA		1	I
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:		1	
		1	
- ART. 32, COMMA 1: FONDO PER LE		1	1

	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E				
	STRADALI			1	
	(Settore 11) INTERVENTI NEL SETTORE				
	DEI TRASPORTI			1	
	(9.1 - CAP. 7372)			1	
				1	
	 Legislazione vigente	Cp	-	2016	
		Cs	-	1	
			1	Ī	
·	 Rifinanziamento	Cp	-	· 	·
' 		Cs	I –	' 1	'
' 				1	1
ı	 Legge di Stabilità	 Cp	1	1	1
			1	1	ı
		Cs		1	1
	Legge n. 228 del 2012: Disposizioni			1	
	per la formazione del bilancio				
	annuale e pluriennale dello Stato				
	(legge di stabilità 2013):				
				1	
	- Art. 1, comma 176: Contratti			1	
	programma RFI (Settore n. 11)			1	
	Interventi nel settore dei trasporti				
	(9.1 - cap. 7122/p)			1	
				1	
	Legislazione vigente	Cp	-	2015	
		Cs	-	1	
				1	
j	 Legge di stabilità	Cp	-		I
']		Cs			I
J			I	1	'
l J	 Decreto-legge n. 43 del 2013:	I 	1	1	1
I	Decreto-regge II. 43 der 2013.	I	I	1	I

Disposizioni urgenti per il rilancio					
dell'area industriale di Piombino,					
di contrasto ad emergenze ambientali,					
in favore delle zone terremotate del					
maggio 2012 e per accelerare la					
ricostruzione in Abruzzo e la					
realizzazione degli interventi per					
Expo 2015:					
<u>'</u>					
- Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture					
FS (Settore n. 11) Interventi nel					
settore dei trasporti					
(9.1 - cap. 7122/p)					
<u>'</u>					
Legislazione vigente	Ср	960.000]	2024	
<u>'</u>	Cs	960.000			
<u>'</u>					
Legge di stabilità	Ср	960.000			
<u>'</u>	Cs	960.000			
Sviluppo e sicurezza della					
navigazione e del trasporto marittimo					
e, per vie d'acqua interne					
<u>'</u>					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
<u>'</u>					
Decreto-legge n. 98 del 2011:					
Disposizioni urgenti per la					
stabilizzazione finanziaria:					
- Art. 32, comma 1, punto 9: Hub					
portuale di Ravenna (Settore n. 1)					

I			
Infrastrutture portuali e delle			
Capitanerie di porto			
(2.6 - cap. 7268)			
Legislazione vigente	Cp	-	2016
	Cs	-	
Legge di stabilità	Cp	-	
	Cs	-	
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni			
per la formazione del bilancio			
annuale e pluriennale dello Stato			
(legge di stabilità 2013):			
- Art. 1, comma 186: Realizzazione			
piattaforma d'altura davanti al porto			
di Venezia (Settore n. 1)			
Infrastrutture portuali e delle			
Capitanerie di porto			
(2.6 - cap. 7270)			
Legislazione vigente	Cp	-	2015
	Cs	-	
Legge di stabilità	Cp	-	
	Cs	-	
Decreto-legge n. 43 del 2013:			l l
Disposizioni urgenti per il rilancio			
dell'area industriale di Piombino,			
di contrasto ad emergenze ambientali,	,		

	in favore delle zone terremotate del				
	maggio 2012 e per accelerare la				
	ricostruzione in Abruzzo e la				
	realizzazione degli interventi per	1	1	1	
	Expo 2015:	1		1	
		1		1	
	- Art. 5-quater, comma 1: Interventi		1	1	
	relativi alla manutenzione ed al	1		1	
	ripristino della funzionalità	1		1	
	dell'area del molo colpita dal	1		1	
	sinistro del 7 maggio 2013	1	1	1	
	(Settore n. 11) Interventi nel	1	1	1	
	settore dei trasporti	1	1	1	
	(2.6 - cap. 7256)	1		1	
		1		1	
	Legislazione vigente	Cp	-	2014	
		Cs	-	1	
		1	1	1	
	Legge di stabilità	Cp	-	1	
		Cs	-	1	
		ı			
	TOTALE MISSIONE	 Cp	4.160.000	1	
		Cs	4.160.000	1	
		ı			
	INFRAȘTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA	 		1	
		1		1	
	 Sistemi idrici, idraulici ed	1		1	
	elettrici	1	1	1	
		1	1	1	
	 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1	1	1	
		I		I	
	 LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI	1		1	
•		•			

	I			
	FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE		l	
	AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - EAAP			
				1
	- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO		I	
	ACQUEDOTTO PUGLIESE		I	
	(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI		I	
	(1.5 - CAP. 7156)		I	
	Legislazione vigente	Ср	30.988	2018
	 	Cs	30.988	
	Legge di Stabilità	Ср	30.988	
	 	Cs	30.988	
	Opere pubbliche e Infrastrutture			
	 ECONOMIA E FINANZE			
İ				
·	Legge n. 448 del 1998: Misure di			
i	finanza pubblica per la			I I
i	stabilizzazione e lo sviluppo:			I I
i			I	I I
i	- Art. 50, comma 1, punto C: Edilizia		I	I I
i	sanitaria pubblica (Settore n. 17)			I I
i	Edilizia: penitenziaria, giudiziaria,		I	I I
i	sanitaria, di servizio, scolastica		' 	I I
i	(10.1 - cap. 7464)		I	I I
i			' 	I I
	Legislazione vigente	Ср	I –	·
' 		Cs	I –	,
			' 	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
1	Rifinanziamento	Ср	' 	2016
1		~P	I	1 2010

	1				
	I	Cs	-		
	1				
	Legge di stabilità	Cp	-		
	l I	Cs	-		
	Opere strategiche, edilizia statale				
	ed interventi speciali e per				
1	pubbliche calamità	[
1					
· 	 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		I	·	
			i I	·	
ı	 LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:	' 	1	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
' 	 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL		1		
' 	BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE	 			
' 	DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA	 			
 	2006)	 		1 1	
1		 		1 1	
1	 - ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO	l I		1 1	
1		 			
	LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI	1			
	INFRASTRUTTURE				
	(Settore 27) INTERVENTI DIVERSI				
	(1.7 - CAP. 7060/P)				
	1				
	Legislazione vigente 3	Cp	680.535	2021	
	1	Cs	680.535		
	1				
	Legge di Stabilità	Cp	680.535		
	1	Cs	680.535		
	1				
	LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006:				
	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
	 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				

STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)			
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A:			
REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE		I	
DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE		I	
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI		I	
(1.7 - CAP. 7060/P)			1
Legislazione vigente	Cp	443.750	2021
3	Cs	443.750	
Legge di Stabilità	Cp	443.750	
	Cs	443.750	
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO			
OPERE STRATEGICHE			
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			
(1.7 - CAP. 7060/P)			
Legislazione vigente	Cp	564.906	2022
3	Cs	564.906	
Legge di Stabilità	Cp	564.906	
	Cs	564.906	
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO			1
OPERE STRATEGICHE			
(Settore 27) INTERVENTI DIVERSI			
(1.7 - CAP. 7060/P)			1
Legislazione vigente	Cp	633.150	2023
3	Cs	633.150	I

1			
1		I	
Legge di Stabilità	Cp	633.150	
	Cs	633.150	
	1 1		1
 LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007:	1 1		I
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL	1 1		
 BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE	1 1		I
 DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)	1 1		
	1 1		
 - ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE	1 1		
 OBIETTIVO	1 1		
 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI	i i		
 (1.7 - CAP. 7060/P)	1 1	· 	·
	· ·	' 	·
 Legislazione vigente	Cp	544.632	2022
3		544.632	İ
	1 1		i I
 Legge di Stabilità	Cp	544.632	ı I
legge di beabiited	Cp	544.632	ı
	Cb	J44.032	l I
	1 1	l	l I
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE			l
OBIETTIVO 			l
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			l
(1.7 - CAP. 7060/P)			
Legislazione vigente 3	Cp	641.284	2023
	Cs	641.284	I
	1 1		
Legge di Stabilità	Cp	641.284	
	Cs	641.284	I
			I
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE	1 1		I

1 000		I	ı	I
•	ETTIVO	1		1
•	ettore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			1
(1.	7 - CAP. 7060/P)			
Leg	rislazione vigente 3	Cp	724.136	2024
		Cs	724.136	
	· 			
Leg	ge di Stabilità	Cp	724.136	
		Cs	724.136	
	1			
- <i>I</i>	ART. 2 COMMA 291 PUNTO A:		I	
PRO	OSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA		I	
SAI	VAGUARDIA DI VENEZIA			
(Se	ettore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E			
ן דעז	'ELA AMBIENTALE		1	
(1.	7 - CAP. 7188/P)		I	
			[
Leg	rislazione vigente	Cp	7.272	2022
	3	Cs	7.272	
Lec	ge di Stabilità	Cp	7.272	
		Cs	7.272	
(Se	ttore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E		I	
ן דעם	 ELA AMBIENTALE		I	
(1.	7 - CAP. 7188/P)		I	
			I	
Leg	 gislazione vigente	Cp	1.350	2022
	3	Cs	1.350	
			I	
Leg	 ge_di Stabilità	Cp	1.350	
		Cs	1.350	

(Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E		1				
TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)						
(1.7 - CAP. 7188/P)		(Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E		1		
Legislazione vigente		TUTELA AMBIENTALE		1		
Cs 384		(1.7 - CAP. 7188/P)		1		
Cs 384		1		1		
Legge di Stabilità Cp 384		Legislazione vigente	Cp	1	384	2022
CS 384 - ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE		3	Cs	1	384	
Cs 384				1		
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE		Legge di Stabilità	Cp	1	384	
DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA			Cs	1	384	
DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA				1		
DI VENEZIA		 - ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE		1		
(Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E	1	DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA	1	Ī		
TUTELA AMBIENTALE	1	DI VENEZIA	1	Ī		1
(1.7 - CAP. 7187)		 (Settore n. 19) DIFESA DEL SUOLO E	1	Ī		
Legislazione vigente		TUTELA AMBIENTALE	1	Ī		
Cs 6.000	İ	(1.7 - CAP. 7187)	1	İ		·
Cs 6.000	·		· 	İ		·
Cs 6.000	·	 Legislazione vigente	Ср	i	6.000	2022
Legge di Stabilità Cp 6.000 Cs 6.000	i	. 1	·	·	6.000	'
Cs 6.000 DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008:	' 	1	' 	' 		'
Cs 6.000 DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008:	' 	 Legge di Stabilità	Cp	·	6.000	'
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008:			·	·		•
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA				1		1
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA		DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008:	1	ı		
LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI	1		' 	1		1
URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA	1		 	1		1
LA SEMPLIFICAZIONE, LA			I I	ı		I I
COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE	1		l I	I I		1
DELLA FINANZA PUBBLICA E LA	l		l I	I		1
	1		1	I		1
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA	1			I		1
		PEREQUAZIONE TRIBUTARIA		I		1

	I	ı	1	1
ADE 14 COMMA 1. CDECE DED ODEDE	 	1	1	
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE	 		1	
E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015		1		
(Settore n. 17) EDILIZIA:				
PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA,				
SANITARIA, DI SERVIZIO				
(1.7 - CAP. 7695)				
Legislazione vigente	Cp		-	2015
	Cs		-	
Legge di Stabilità	Cp		-	
	Cs		-	
DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE				
URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE,			1	
LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER			-	
RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI			1	
 IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE			1	
			1	
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE			1	
 STRATEGICHE			[
 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			1	
 (1.7 - CAP. 7060/P)			1	
		1	Ī	
 Legislazione vigente	' Cp	407.	400	2023
3	Cs	•	•	·
I		1	' 	'
 Legge di Stabilità	 Cp	407.	400 l	
	Cp	•	'	
		107.	-00	1
ADE 21 COMMA 1 DIMES D. COURT	I I	1	ı	
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE	I	1	I	I

 STRATEGICHE			1
 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI		1	· [
(1.7 - CAP. 7060/P)		· 	· [
	' 	1	I
 Legislazione vigente	' Ср	1.164.000	2024
3	Cs		•
	' 	1	I
 Legge di Stabilità	Cp	1.164.000	·
	Cs	1.164.000	·
			1
 DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011:			[
 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA			1
 STABILIZZAZIONE FINANZIARIA			1
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2:		1	1
ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE		1	1
E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO		1	1
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI		1	
(1.7 - CAP. 7174)			1
,			[
Legislazione vigente	Cp	-	2015
	Cs	-	1
			1
Legge di Stabilità	Cp	-	1
l I	Cs	-	1
l I			1
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA			1
RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI			1
LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI			1
PLURIENNALI REVOCATI			1
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			1

Legislazione vigente	Cp		102.819		2024
1	Cs		102.819		
Legge di Stabilità	Cp		102.819		
	Cs		102.819		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni	1			1	
per la formazione del bilancio				1	
annuale e pluriennale dello Stato				1	
 (legge di stabilità 2013):	·	· 		·	
	·	· 		i I	
- Art. 1, comma 184: Prosecuzione	i I	' 		i	
della realizzazione del sistema	i I	· 		i	
MO.S.E. (Settore n. 27) Interventi	i I	· 		i	
diversi (1.7 - cap. 7200)	i I	' 		i	
	i I	' 		i I	
 Legislazione vigente	Cp	' 	_	' 	2016
	Cs	1	_	' 	
	1	1		' 	
 Legge di stabilità	Cp	1	_	i I	
	Cs		_	i I	
	1	1		1	
 Decreto-legge n. 69 del 2013:	1	1		1	
Disposizioni urgenti per il rilancio	1	1		1	
dell'economia:	1	1		1	
	1	1		1	
- Art. 18, comma 9: Somme da	1	1		l I	
assegnare per il programma 6.000	1	1		l I	
	1	1		l I	
campanili (Settore n. 27) Interventi	1	1		l I	
diversi (1.7 - cap. 7543)	1	1		l I	
	1			I	

Legislazione vigente	Cp	-	2014
	Cs	-	
	1 1	1	
Rifinanziamento	Cp	-	2014
'	Cs	-	
'	I I	1	
Legge di stabilità	Cp	-	
	Cs	-	
Sistemi stradali, autostradali,	I I	1	
ferroviari ed intermodali 		1	
· 		1	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 	1 1	I	
	1 1	I	
LEGGE'N. 662 DEL 1996: MISURE DI		I	
RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA 	1 1	I	
PUBBLICA 			
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO			
DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6			
TORINO-SAVONA			
(Settore n. 16) INTERVENTI PER LA			
VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E 			
DI GRANDE COMUNICAZIONE		I	
(1.2 - CAP. 7483)		I	
 		l	
Legislazione vigente 3	Cp	-	2016
	Cs	-	
		I	
Legge di Stabilità	Cp	-	
	Cs	-	

	I				
	- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA				
	REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI				
	VALICO FIRENZE-BOLOGNA				
	(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI				
	(1.2 - CAP. 7484)				
	l .				
	Legislazione vigente	Cp	-	2016	
	3	Cs	-		
	Legge di Stabilità	Cp	-		
		Cs	-		
	DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997:				
	CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA				
	LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI				
	URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.				
	1				
	- ART. 19-bis COMMA 1 PUNTO 1:				
	REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE				
	AUTOSTRADALI				
	(Settore n. 16) INTERVENTI PER LA				
	VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI				
	GRANDE COMUNICAZIONE				
	(1.2 - CAP. 7485)				
	I I				
	Legislazione vigente	Cp	51.646	2017	
	3	Cs	51.646		
	1		I		
	Legge di Stabilità	Cp	51.646		
	1	Cs	51.646		
	1		I		
	LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004:		I		

1				
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO				
STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
' 				
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI				
STRUTTURALI VIABILITA'				
ITALIA - FRANCIA				
(Settore n. 16) INTERVENTI PER LA				
VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI				
GRANDE COMUNICAZIONE				
(1.2 - CAP. 7481)				
Legislazione vigente	Cp		-	2016
3	Cs		-	
Legge di Stabilità	Cp		-	
	Cs		-	
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011:				
 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA				
 STABILIZZAZIONE FINANZIARIA				
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER				
 LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E				
 STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI			-	
 INTERESSE STRATEGICO			· 	
 (Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI			· 	
 (1.2 - CAP. 7514)			· 	
				·
 Legislazione vigente	' Cp	· 	- I	2016
	Cs	· 	- I	'
		•	'	ı

Rimodulazione	Ср	-		
	Cs	-		
		I		
Legge di Stabilità	Ср	-		
	Cs	-		
		I		
- Art. 32, comma 1, punto 11:		I		
 Mega-lotto 2 della strada statale n.		I		
 106 Ionica (Settore n. 11)		I		
 Interventi nel settore dei trasporti		I		
 (1.2 - cap. 7155)		I		
		I		
 Legislazione vigente	Ср	-	2016	-
	Cs	-		
		I		
 Legge di stabilità	Ср	-		
	Cs	-		
		I		
 - Art. 32, comma 1, punto 12: Opere		I		1
 e misure compensative dell'impatto		I		1
 territoriale e sociale correlate alla		I		
 realizzazione di progetti pilota nei		I		
 territori interessati dal nuovo		I		
 collegamento ferroviario Torino-Lione		I		
 (Settore n. 11) Interventi nel		I		
 settore dei trasporti		I		
 (1.2 - cap. 7532/p)		I		
		[
 Legislazione vigente	Ср	-	2016	·
	Cs	-		
		1		·
 Rimodulazione	Ср	-	2014	.
•	-	1	1	'

I			
ı	Cs	-	
l			1
Legge di stabilità	Cp	-	1
	Cs	-	1
			1
			İ
- ART. 32 COMMA 1 PUN	TTO 3: RF1 -		İ
AV/AC MILANO-VERONA:	TRATTA TREVIGLIO		İ
BRESCIA - II LOTTO (S	Settore n. 11)		1
INTERVENTI NEL SETTOR	RE DEI		1
TRASPORTI			1
(1.2 - CAP. 7515)			1
			1
Legislazione vigente	Cp	-	2016
	Cs	-	1
			1
 Rifinanziamento	Cp	-	1
	Cs	-	1
			1
Legge di Stabilità	Cp	-	1
	Cs	-	1
			1
- ART. 32 COMMA 1 PUN	ITO 4:		1
ASSEGNAZIONE DI RISOF	SE A FAVORE DI		1
RFI PER LA LINEA AV/A	AC MILANO		1
GENOVA: TERZO VALICO	DEI GIOVI -		1
II LOTTO (Settore n.	11)		1
INTERVENTI NEL SETTOR	E DEI TRASPORTI		Ī
(1.2 - CAP. 7518)			1
			1
Legislazione vigente	Cp	-	2016

Legge di Stabilità Cp - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: - ART. 32 COMMA 1 PUNTO DI - CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO - (Settore n. 11)	1	
CS - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Settore n. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519) Legislazione vigente Cp CS Legge di Stabilità Cp FORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: DEPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Settore n. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7520) Legislazione vigente Cp CS Legislazione vigente Cp Legislazione vigente Cp Legislazione vigente Cp CS Legislazione vigente Cp CS Legislazione vigente Cp CS CS		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Settore n. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519) Legislazione vigente CS Legge di Stabilità Cp CS TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: DEPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Settore n. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7520) Legislazione vigente Cp CS Legislazione Vigente Cp CS CS CS CS CS CS CS CS CS	-	
ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO 11 STRALCIO DALLO SVINCOLO DI 12 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 13 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 14 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 15 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 16 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 17 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 17 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 17 CORSIO E CAP. 7519) 17 CORSIO E CAP. 7519) 17 CORSIO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: 17 COPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI 17 CORSIO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: 17 COPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI 18 COPERE DI PRIMA F	-	
ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO 11 STRALCIO DALLO SVINCOLO DI 12 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 13 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 14 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 15 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 16 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 17 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 17 CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO 17 CORSIO E CAP. 7519) 17 CORSIO E CAP. 7519) 17 CORSIO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: 17 COPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI 17 CORSIO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: 17 COPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI 18 COPERE DI PRIMA F		
CORSIO ALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARSPORTI CORSIO CONTINUO E ACCESTIBILITÀ D'ENTROVIANIA: COPPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI CORSIO CONTINUO E ACCESSIBILITÀ FERROVIANIA: COPPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI CORSIO CONTINUO		
II STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Settore n. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519) Legislazione vigente Cp Cs Legge di Stabilità Cp Cs Cr		
CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Settore n. 11) (INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519) Legislazione vigente Cp Cs Legge di Stabilità Cp Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs		
(Settore n. 11)		
INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI		
(1.2 - CAP. 7519) Legislazione vigente Cp		
Legislazione vigente Cp Cs		
Legge di Stabilità Cp - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI - TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: - OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI - REBAUDENGO - (Settore n. 11) - INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - (1.2 - CAP. 7520) - Legislazione vigente Cp		
Legge di Stabilità Cp - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI - TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: - OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI - REBAUDENGO - (Settore n. 11) - INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - (1.2 - CAP. 7520) - Legislazione vigente Cp		
Legge di Stabilità Cp Cs Cs Cs Cs Corino e accessibilita' ferroviaria: Copere di Prima fase - Stazione di Copere di Prima fase - Stazione di Copere di Prima fase - Stazione di Copere di Prima fase - Stazione di Copere di Prima fase - Stazione di Copere di Prima fase - Stazione di Copere di Stabilità Cp Copere di Stabilità Cp Copere di Stabilità Cp Copere di Stabilità Cp Copere di Stabilità Cp Copere di Stabilità Cp Copere di Stabilità Cp Cs	- 203	16
Cs - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI - TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: - COPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI - CREBAUDENGO - CSETTORE DEI TRASPORTI - CAP. 7520) - CAP. 7520) - CS - CS	-	
Cs - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI - TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: - COPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI - CREBAUDENGO - CSETTORE DEI TRASPORTI - CAP. 7520) - CAP. 7520) - CS - CS		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI FORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Settore n. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7520) Legislazione vigente Cp	-	
TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA:	-	
TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA:		
DPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Settore n. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7520) Legislazione vigente Cp Cs		
REBAUDENGO (Settore n. 11) (INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI		
(Settore n. 11)		Ī
INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI		Ī
INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI		·
(1.2 - CAP. 7520)		·
Legislazione vigente Cp Cs	· 	
Cs	· 	
Cs	- 203	' 15
	-	-
Legge di Stabilità Cp	l I	ı İ
negge at beabities cp	- I	
 Cs	- I	l ı

	I				
	l I				[
- ART	. 32 COMMA 1 PUNTO 7:				[
REALI	 ZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE				I
STRAD	 ALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO				I
SVINC	 DLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI				1
SAN T	 EODORO				[
(Sett	pre n. 11)				[
INTER	 VENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				[
(1.2	 - CAP. 7529)				I
					I
Legis	 lazione vigente	Cp		_	2016
	_	Cs		_	I
					1
Legge	 di Stabilità	Cp		_	I
		Cs		_	1
					1
Legge	n. 228 del 2012: Disposizioni				[
per la	 a formazione del bilancio				[
annua	 le e pluriennale dello Stato				1
(legg	 e di stabilità 2013):				I
					[
- Art	 . 1, comma 181: Miglioramento				1
della	 viabilità e dei trasporti				1
(Sett	ore n. 11) Interventi nel				1
setto	 re dei trasporti				[
(1.2	 - cap. 7380)				[
					1
Legis	 lazione vigente	Cp		_	2015
		Cs		_	I
		· 			I
T.eare	 di stabilità	Ср		_	I
псдас	ĺ	. –	•		

					1
				 -	
	- Art. 1, comma 208: Nuova linea				
	ferroviaria Torino-Lione (Settore n.				
	11) Interventi nel settore dei				
	trasporti (1.2 - cap. 7532/p)				
	Legislazione vigente	(Ср	1.724.020	2029
	l I	(Cs	1.724.020]
	Riduzione	(Ср	-	
		(Cs	-	
					[
	 Rifinanziamento	(Ср	400.000	2019
		(Cs	400.000	
	 Rimodulazione	(Ср	-49.000	
		(Cs	-49.000	
	Legge di stabilità	(Ср	2.075.000	[
		(Cs	2.075.000	[
1					1
	- Art. 1, comma 212: Somme da				1
	assegnare alla regione Piemonte per	· 		· [
	la realizzazione dell'asse				1
	autostradale "Pedemontana Piemontese"				1
· 	 (Settore n. 11) Interventi nel			· 	·
	settore dei trasporti			· 	·
· 	(1.2 - cap. 7504)				·
					I
' 	Legislazione vigente	· (Ср	-	2015
' 	_		Cs	I –	· [
' 		' ' 		' 	'
1		I		ı	I

Legge di stabilità	Ср	-	-	1
	Cs	-	-	
				!
Decreto-legge n. 69 del 2013:				!
Disposizioni urgenti per il rilancio				!
dell'economia:				1
- Art. 18, comma 1: Continuità dei				
cantieri e perfezionamento degli				
atti contrattuali finalizzati				
all'avvio dei lavori (Settore n. 11)				
Interventi nel settore dei trasporti				
(1.2 - cap. 7536)				
Legislazione vigente	Ср	-	-	2016
	Cs	-	-	
Legge di stabilità	Ср	-	-	
	Cs	-	-	
- Art. 18, comma 2, punto 1:				
Realizzazione della tangenziale				
esterna est di Milano (Settore n. 11)				
Interventi nel settore dei trasporti				
(1.2 - cap. 7537)				
Legislazione vigente	Ср	-	-	2016
	Cs	-	-	
Legge di stabilità	Ср	-	-	
	Cs	-	-	

	Ī				
	- Art. 18, comma 2, punto 2: Somme				
	da assegnare alla regione Veneto per				
	la Pedemontana veneta (Settore n. 11)				
	Interventi nel settore dei trasporti				
	(1.2 - cap. 7147)		1		
	 			1	
	Legislazione vigente	Ср	-	2016	
	 	Cs	-	1	
	 			1	
	Legge di stabilità	Ср	-	1	
	 	Cs	-	1	
	 		1	1	
	- Art. 18, comma 2, punto 3:		1	1	
	Programma ponti e gallerie stradali		1		
	 (Settore n. 11) Interventi nel		1		
	settore dei trasporti		1		
	(1.2 - cap. 7538)			1	
1				1	
	 Legislazione vigente	Ср	-	2015	
1		Cs	-	Ī	
1				Ī	
ĺ	Rifinanziamento	Ср		2016	·
İ	·	Cs		Ī	·
İ	·		1	Ī	·
İ	Legge di stabilità	Ср		i I	·
·		Cs		i I	
· 	i i		1	i I	
·	- Art. 18, comma 2, punto 5: Somme		1	Ī	
İ	da assegnare a RFI per il		1	1	'
 	miglioramento della rete ferroviaria			1	'
 	(Settore n. 11) Interventi nel		1	1	'
ı	settore dei trasporti		1	1	1
ı	cocore der crasporer		I	ı	1

(1.2 - cap. 7540)			
			1
Legislazione vigente	Cp	-	2016
	Cs	-	1
			1
 Rifinanziamento	Cp	-	1
	Cs	-	1
			1
 Legge di stabilità	Cp	-	·
	Cs	- I	· 1
	1 1		· I
	1 1		'
	1 1	ı	1
da assegnare all'ANAS per l'asse di		I	1
collegamento tra la SS n. 640 e la			I
A-19 Agrigento-Caltanissetta 		l	1
(Settore n. 11) Interventi nel			I
settore dei trasporti			
(1.2 - cap. 7541)			I
			1
Legislazione vigente	Cp	-	2016
	Cs	-	1
			1
 Legge di stabilità	Cp	-	1
	Cs	-	1
			I
 - Art. 18, comma 5: Somme da			1
assegnare alla Strada dei Parchi Spa			Í
(Settore n. 11) Interventi nel		· 	·
settore dei trasporti	· '		· I
(1.2 - cap. 7542)			'
(1.2 Cap. /312)	ı l	l I	1
			0014
Legislazione vigente	Cp	-	2014

	1					
		Cs		_		
	Legge di stabilità	Cp		-		
		Cs		-		
ļ						
	TOTALE MISSIONE	 Cp		8.079.272		
		Cs		8.079.272		
ļ						
	RICERCA E INNOVAZIONE	 				
	Ricerca scientifica e tecnologica di					
	base					
	 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
	DECRETO LEGGE N. 5 DEL 2012:					
	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI					
	SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO					
	- ART. 31-bis COMMA 5: FINANZIAMENTO					
	SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE					
	(GSSI) (Settore n. 13)					
	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA					
	(3.3 - CAP. 7235)					
	Legislazione vigente	Cp		_	2015	
		Cs		-		
	Legge di Stabilità	Cp		-		
		Cs		-		
	TOTALE MISSIONE	Cp		-		

SYLLUPPO SOSTENUTILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Legge n. 10 del 2013: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani: - Art. 7, comma 2: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi (Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (2.1 - cap. 7963) Legislazione vigente Cp - 2014 Cs - TOTALE MISSIONE Cp - CS - CASA E ASSETTO URBANISTICO Edilizia abitativa e politiche		Cs	ı		ı	'
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Legge n. 10 del 2013: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani: - Art. 7, comma 2: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi (Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (2.1 - cap. 7963) Legislazione vigente Cp - 2014 Cs - Cs - CS - TOTALE MISSIONE CASA E ASSETTO URBANISTICO		 	I		I	1
Tutela e conservazione della fauna e		I I	1		1	- 1
della flora e salvaguardia della biodiversità	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1				
della flora e salvaguardia della biodiversità						1
biodiversità						
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Legge n. 10 del 2013: Norme per lo	della flora e salvaguardia della	1				
FORESTALI Legge n. 10 del 2013: Norme per lo	biodiversità					
FORESTALI Legge n. 10 del 2013: Norme per lo	1					
Legge n. 10 del 2013: Norme per lo	POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E	1				
Sviluppo degli spazi verdi urbani:	FORESTALI					
Sviluppo degli spazi verdi urbani:	1	1				
- Art. 7, comma 2: Norme per lo	Legge n. 10 del 2013: Norme per lo	1				
Sviluppo degli spazi verdi (Settore	 sviluppo degli spazi verdi urbani	1				
Sviluppo degli spazi verdi (Settore		1				
n. 25) Sistemazione aree urbane (2.1 - cap. 7963) Legislazione vigente Cp - 2014 Cs - Legge di stabilità Cp - Cs - Cs - Casa E ASSETTO URBANISTICO	- Art. 7, comma 2: Norme per lo	1				
n. 25) Sistemazione aree urbane (2.1 - cap. 7963) Legislazione vigente Cp - 2014 Cs - Cs - Cs - Cs - Casa E ASSETTO URBANISTICO	 sviluppo degli spazi verdi (Settore	1				
Legislazione vigente Cp - 2014	n. 25) Sistemazione aree urbane	1				
Legislazione vigente Cp - 2014	(2.1 - cap. 7963)	1	· 		1	
Cs -		·			· 	1
Cs -	 Legislazione vigente	Cp	' 	_	2014	1
Legge di stabilità Cp -				_		1
Cs	1	i				
Cs	 Legge di stabilità	' Cp	' 	_	' 	ı
TOTALE MISSIONE Cp -		•		_	' 	i
Cs -		1	ı		ı	
Cs -	 ΤΩΤΔΙ.Ε MTSSTANE	 CD	1	_	I	ĺ
CASA E ASSETTO URBANISTICO			1	_	I	1
	1	65	I		I	I
	CACA D ACCUMUNO INDUNITORIO		1		1	1
	CASA E ASSETTO URBANISTICO					

	1				
	territoriali				
	1				
	ECONOMIA E FINANZE]	
	I .				
	DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009:			1	
	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE				
	POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI			1	
	 SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO			1	
				1	
	- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO			1	1
	(Settore 3) INTERVENTI PER CALAMITA'			1	
	NATURALI				
	(14.1 - CAP. 7817)				
	I r				
	Legislazione vigente	Cp	1.463.664	2032	
	3	Cs	1.463.664		
	1			1	
	Legge di Stabilità	Cp	1.463.664	1	
	1	Cs	1.463.664	1	1
	I	ı			
	TOTALE MISSIONE	- Cp	1.463.664	1	
	I I	Cs	1.463.664	1	
	I	ı			
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E	-			
	ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI				
	l ·				
	Sostegno, valorizzazione e tutela			1	
	del settore dello spettacolo				
	1			1	
	BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO			1	1
	1			1	
	Decreto-legge n. 98 del 2011:			1	1

Disposizioni urgenti per la					
stabilizzazione finanziaria:					
- Art. 32, comma 1, punto 10:					
Contributo per il finanziamento del					
nuovo auditorium-teatro dell'Opera					
di Firenze (Settore n. 27)					
Interventi diversi (1.2 - cap. 8742)					
Legislazione vigente	Cp		-	2014	
	Cs		-		
Legge di stabilità	Cp		-		
	Cs		-		
Tutela delle belle arti,					
dell'architettura e dell'arte					
contemporanee; tutela e					
valorizzazione del paesaggio					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO					
Decreto-legge n. 91 del 2013:					
Disposizioni urgenti per la tutela,					
la valorizzazione e il rilancio dei					
beni e delle attività culturali e					
del turismo:					
- Art. 5, comma 1: Realizzazione					
progetto Nuovi Uffizi (Settore n. 27)					
Interventi diversi (1.12 - cap. 7482)					
	I	I			I

I			
Legislazione vigente	Cp	-	2014
	Cs	-	1
			1
Legge di stabilità	Cp	-	
	Cs	-	
			1
 - Art. 5, comma 2: Realizzazione			1
sede Museo nazionale dell'ebraismo e	1 1		1
 della Shoah (Settore n. 27)			1
 Interventi diversi (1.12 - cap. 7483)			1
			Ī
 Legislazione vigente	Cp	-	2014
	Cs	-	1
			İ
 Legge di stabilità	Cp	-	İ
	Cs	-	·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 	i
 Valorizzazione del patrimonio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	' 	i
culturale	' ' 		'
			'
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	1 1		'
	1 1		'
Decreto-legge n. 91 del 2013:	1 1		'
Disposizioni urgenti per la tutela,	1 1	 	'
la valorizzazione e il rilancio dei	1 1	l I	ı
beni e delle attività culturali e	1 1	I	ı
del turismo:	1 1	l I	l I
der carramo.	1 1	l I	1
Ant F quater games 1: The last also	1 1	l	1
- Art. 5-quater, comma 1: Tutela del	1 1	l	1
patrimonio dell'UNESCO della			
provincia di Ragusa (Settore n. 27)			
Interventi diversi (1.13 - cap. 7486)			1

Legislazione vigente	Cp	•	-		2015
 	Cs	•	-		2015
Legge di stabilità			_	1	
Legge di stabilità	 Cp				
Legge di stabilità	Cp				
	' -		_		
· 	Cs		_		
	_ I				
TOTALE MISSIONE	Cp		_		
	Cs		_		
	_ I				
ISTRUZIONE SCOLASTICA					
I I					
Programmazione, e coordinamento					
dell'istruzione scolastica					
l I					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure					
urgenti in materia di istruzione,					
università e ricerca:					
- Art. 10, comma 1: Mutui per					
 l'edilizia scolastica e detrazioni					
fiscali (Settore n. 17) Edilizia:					
penitenziaria, giudiziaria,					
sanitaria, di servizio, scolastica					
(1.1 - cap. 7106)					
 Legislazione vigente	Cp		40.000		2044
	Cs		40.000		
 Legge di stabilità	Cp		40.000	1	

 	Cs	40.000	1
TOTALE MISSIONE	 Cp	40.000	1
	Cs	40.000	I
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	 E	I	I
		· [
Politiche per lo sviluppo economico		1	
ed il miglioramento istituzionale		1	
delle aree sottoutilizzate		I	
l I		1	
SVILUPPO ECONOMICO		1	
 	1 1	1	
LEGGE FINANZIARIA N. 289 DEL 2002:	1 1	I	
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL	1 1	I	
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE	1 1	I	
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA		I	
ANNO 2003)		1	
1		1	
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO	1 1	I	
SVILUPPO E LA COESIONE		1	
(Settore n. 4) INTERVENTI NELLE AREA	E	1	
SOTTOUTILIZZATE			
(2.1 - CAP. 8425)		I	
		I	
Legislazione vigente	Cp	-	2015
' 	Cs	-	
' 		I	
Rimodulazione	Cp	-	2016
· 	Cs	-	
· 		I	
Legge di Stabilità	Cp	-	

ı	Cp	_		
<u> </u>	· 	1	· 	·
Decreto-legge n. 39 del 2009:		I		
Interventi urgenti in favore delle		I		
popolazioni colpite dagli eventi		I		
sismici nella regione Abruzzo:		I		
1		I		
- Art. 14, comma 1, punto 1: Sisma		I		
Abruzzo - Spese obbligatorie connesse		I		
alle funzioni essenziali da svolgere		I		
nelle aree del cratere (Settore n. 3)		I		
Interventi per calamità naturali		I		
(2.1 - cap. 8359/p)		I		
1		I		
Legislazione vigente	Cp	-	2014	
1	Cs	-		
1		I		
Legge di stabilità	Cp	-		
1	Cs	-		
		I		
- Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma		I		
Abruzzo - Risorse per l'edilizia		I		
privata (Settore n. 3) Interventi				
per calamità naturali		I		
(2.1 - cap. 8359/p)				
		1		
Legislazione vigente	Cp	-	2015	
1	Cs	-		
1		<u> </u>		
Legge di stabilità	Cp	-		
	Cs	-		

				ı	
- Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma					
Abruzzo - Risorse per l'edilizia					
pubblica e privata comuni fuori dal					
cratere (Settore n. 3) Interventi					
per calamità naturali					
(2.1 - cap. 8359/p)					
Legislazione vigente	Cp		-	2015	
l I	Cs		_		
Legge di stabilità	Cp		-		
	Cs		_		
- Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma					
Abruzzo - Risorse per interventi a					
sostegno delle attività produttive e					
di ricerca (Settore n. 3) Interventi					
per calamità naturali					
(2.1 - cap. 8359/p)					
Legislazione vigente	Cp		_	2015	
	Cs		_		
 Legge di stabilità	Cp		_		
	Cs		_		
- Art. 14, comma 1, punto 6: Sisma					
Abruzzo - Risorse per assistenza	I				
tecnica (Settore n. 3) Interventi	[· 			
per calamità naturali		· 		· 	,
(2.1 - cap. 8359/p)	[· 			
	_				
		•			

ı				
Legislazione vigente	Cp	-	2014	
	Cs	-	1	
			1	
Legge di stabilità	Cp	-	1	
	Cs	-	1	
			1	
- Art. 14, comma 1, punto 8: Sisma			1	
Abruzzo - Risorse per gli interventi			1	
previsti dall'ordinanza del			1	
Presidente del Consiglio dei ministr	i		1	
n. 4013/ 2012 (Settore n. 3)			1	
Interventi per calamità naturali			1	
(2.1-cap. 8359/p)			1	
			1	
Legislazione vigente	Cp	-	2014	
	Cs	-	1	
			1	
Legge di stabilità	Cp	-	1	
	Cs	-		
			1	
Decreto-legge n. 43 del 2013:			1	
Disposizioni urgenti per il rilancio			1	
dell'area industriale di Piombino, d	i		1	
contrasto ad emergenze ambientali, i	n		1	
favore delle zone terremotate del			1	
maggio 2012 e per accelerare la			1	
ricostruzione in Abruzzo e la			1	
realizzazione degli interventi per			1	
 Expo 2015:			1	
			1	
- Art. 7-bis, comma 1:			1	
Rifinanziamento della ricostruzione			1	

nei comuni interessali dal sisma in	1				
Abruzzo (Settore n. 3) Interventi					
per calamità naturali					
(2.1 - cap. 8359/p)					
l I					
Legislazione vigente 3	Cp		591.600	2019)
3	Cs		591.600		
1					
Rifinanziamento	Cp		_		
l I	Cs		-		
I I		1			
Legge di stabilità	Cp		591.600		
l I	Cs		591.600		
TOTALE MISSIONE	Cp		591.600		
J.	Cs		591.600		
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI	'				
BILANCIO					
l I					
Prevenzione e repressione delle					
frodi e delle violazioni agli					
obblighi fiscali		1			
 		1			
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005:					
 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL					
	1				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE	'				
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)	İ				

QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO				
DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO				
DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL				
COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI				
DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL				
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA				
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI				
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)				
Legislazione vigente	Cp	179.340	2023	
3	Cs	179.340		
Legge di Stabilità	Cp	179.340		
l I	Cs	179.340		
l I				
Regolazioni contabili, restituzioni				
e rimborsi d'imposte				
l I				
ECONOMIA E FINANZE				
I I				
DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010: MISURE				
URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE				
FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA'				
ECONOMICA				
T.				
- ART. 39 COMMA 4-ter: ZONE FRANCHE				
URBANE				
(Settore n. 27) INTERVENTI DIVERSI				
(1.5 - CAP. 7816)				
1				
Legislazione vigente	Cp	-		
T .	Cs	-		

1			
		I	
Legge di Stabilità	Ср	-	
	Cs	-	
	. 1		
TOTALE MISSIONE	Ср	179.340	
		179.340	
	. 1		
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	1	I	
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		I	
		I	
Servizi generali, formativi ed		I	
approvvigionamenti per le		I	
Amministrazioni pubbliche		I	
		I	
ECONOMIA E FINANZE		I	
		I	
LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN		I	
MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL		I	
GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI		I	
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA		I	
NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL,		I	
NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO		I	
DEGLI ENTI PREVIDENZIALI:		I	
		I	
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE		I	
FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO		I	
E ZECCA DELLO STATO		I	
(Settore n. 2) INTERVENTI A FAVORE		I	
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI		I	
(24.4 - CAP. 7335)		I	
		I	
Legislazione vigente	Ср	98.451	2019

3			
	Cs	98.451	
Legge di Stabilità		98.451	
	Cs	98.451	
	-		
TOTALE MISSIONE 	Cp	98.451	
		98.451	
' 	-		
FONDI DA RIPARTIRE			
Fondi da assegnare			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E			
FORESTALI			
Legge n. 499 del 1999:			
Razionalizzazione degli interventi			
nei settori agricolo, agroalimentare,			
agroindustriale e forestale:			
- Art. 4: Attività di competenza del			
Ministero delle politiche agricole e			
forestali (Settore n. 21) Interventi			
in agricoltura (6.1 - cap. 7810)			
Legislazione vigente	Cp	-	2014
	Cs	-	I
			I
 Rifinanziamento	Cp	-	2016
	Cs	-	I
			I
Legge di stabilità	Cp	-	I

	Cs	-	I
TOTALE MISSIONE	 Cp Cs	- -	
TOTALE GENERALE	 Cp Cs	57.942.825 57.942.825	

Utente: mefop60 MEFOP SPA www.iusexplorer.it - 27.02.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156